DISSERTAZIONE CANONICA E STORICA

SOPRA L'AUTORITA'
DELLA

S. SEDE

E DEI DECRETI
CHE LE SI ATTRIBUISCONO

Traduzione dal Francese

PARTE PRIMA

Aliud sunt Sedes, aliud Præsidentes
Il Papa S. Leone il Grande Ep. 8. §. 5.

IN PISTOJA 1784.

PER ATTO BRACALI
Con Licenza de' Superiori.
Si trova vendibile in Siena nella Libreria
di Alessandro Mucci.

L' EDITORE ITALIANO

A CHI LEGGE.

QUegli ſteſſi motivi, che moſſero il chiariſſimo fu Signor Abate *du Hamel* alla compoſizione di queſt' Opera, hanno altresì indotto uno, che s' intereſſa pei beni della Chieſa, a renderla pubblica anche nell' Italia. Se da una parte gli adulatori della Corte di Roma ſpinſero le di lei pretenzioni ſino all' eceſſo; dall' altra compariſcono ogni giorno dei temerarj ed impudenti Scrittori, i quali, ſotto un maſcherato zelo dell' antica diſciplina e dei diritti dei Sovrani e dei Veſcovi, vomitano mille ingiurie contro

tro i Succeſſori di *S. Pietro*, danno la più ſiniſtra interpetrazione a tutte le azioni dei Papi, ſcatenanſi come forſennati contro la prima Cattedra, e giungono, qual nuovo *Le Clerck*, sì giuſtamente cenſurato nel Concilio Provinciale d' Utrecht, a porre in forſe, ed anche a negare il Primato dei Romani Ponteſici di Diritto divino. Uno di coſtoro porta tant' oltre il fanatiſmo, ſino a porre in dubbio l' autenticità del paſſo di *S. Matteo 16. Tu es Petrus &c.*, adducendo ragioni, onde dare ad intendere alle teſte riſcaldate come la ſua, che il ſuddetto teſto ſia ſtato intruſo nel Vangelo dalla malizia e falſa politica dei Papi, onde convalidare l' uſurpatoſi Primato. A cotali eceſſi ſi giugne; e pur troppo ſonovi di quei che applaudiſcono a sì deplorabili ſviamenti.

Queſt' Opera ſembra adattatiſſima a illuminare le perſone, ed a contenerle in quel giuſto mezzo, che è sì difficile, ſpecialmente in un ſecolo come il noſtro, in cui ſi rice-

ricevono di sì buon grado le intemperanze e gli eccessi degli Scrittori.

Contro la troppo vasta ed esorbitante estensione dei Diritti annessi al Primato, e contro l'abuso fattone dalla Corte di Roma da parecchj secoli a questa parte, è diretta la prima Parte dell'Opera. A combattere gl' impugnatori della saluberrima Autorità, da Cristo instituita a fine di contenere i Fedeli nell'Unità ed evitare gli Scismi, è diretta la Parte seconda. Nell'una, e nell'altra spiccavi lo spirito di moderazione, di carità, e di pace, che formano il vero carattere d'un Discepolo di Gesù Cristo, d'un vero Figliuolo della Chiesa, e d'una Persona veramente zelante della gloria di quello, e dei vantaggj di questa. Lungi sia sempre da noi lo zelo amaro, il quale, ben lungi dal produrre lo sperato buon effetto, produce anzi ed aumenta le divisioni, e i disordini, e conduce talvolta a far naufragio nella Fede, ed a rompere l'Unità, che è il massimo dei mali che dobbiam prevenire.

Per

Per quanto ſia pregevole queſt' Opera, ed eſatta quanto al dottrinale, ci ſiam però incontrati in alcuni luoghi, in cui le ſue ipoteſi non ſembranci onninamente uniformi a quanto ci preſenta la Storia Eccleſiaſtica ed i Monumenti, che di queſta ci rimangono. E ſebbene non deroghino eſſe punto al merito dell' Opera, contuttociò crediamo, che non debba eſſer diſcaro al Lettore che quì le maniſeſtiamo, ſottomettendo al di lui ſaggio diſcernimento le noſtre rifleſſioni.

Suppone l'Autore in moltiſſimi luoghi, che la Metropoli Eccleſiaſtica di Roma non ſi eſtendeſſe oltre i limiti dei ſei Veſcovadi confinanti. Ma quanto ciò ſia lontano dal vero deduceſi da più fatti incontraſtabili. 1. Egli è certo, che nei primi ſecoli non v' erano in tutta l' Italia, ſe non ſe due Metropolitani, cioè, i Veſcovi di Roma e di Milano. La Metropoli dei primi comprendeva le dieci Provincie dette Suburbicarie, i cui Veſcovi erano ordinati dal Romano Pontefice,

fice, e dovevano intervenire distributivamente al Concilio Provinciale, ed all' Anniversario della Consacrazione dei Papi, comè pure visitare i Sacri Limitari degli Apostoli ogni triennio, ed i più lontani, dopo *S. Gregorio*, ogni quinquennio. Quella dei secondi stendevasi fino all' Illirico, il cui Metropolitano godeva ad un dipresso delle stesse prerogative, che il Vescovo di Roma per rapporto alle accennate dieci Provincie. Soltanto nel quinto secolo, dopo che l' Imperatore *Valentiniano III.* con *Galla Placidia* Imperatrice Madre fissò la sua residenza in Ravenna, videsi eretta una terza Metropoli in Italia. 2. Se così fosse conforme crede l'Autore, il Papa sarebbe stato il più piccolo Metropolitano, che per lunga serie di secoli fosse nella Chiesa. 3. I sei Vescovi, detti presentemente Vescovi Cardinali, dei quali il dottissimo Autore vuole che fosse composta la Provincia del Romano Pontefice, non furono sempre gli stessi, nè nello stesso numero. A cagion d'esempio, nel Vescovo d'Ostia

sonovi

sonovi attualmente riuniti due Vescovadi, vale a dire Ostia, e Velletri; in quello di Porto trovansene riuniti tre, cioè Porto, S. Rufina, e Selva Candida; una volta tra i Vescovi Cardinali eravi altresì quel di Tivoli, e quel di Sabina non vi entrava. Il fatto però si è, che questi Vescovi, come vicinissimi a Roma, erano più degli altri a portata d'intervenire a tutte le Radunanze del Clero, che formavano come il Sinodo Diocesano del Vescovo di Roma; oltre di che nel ottavo secolo li vediamo come fissati in Roma in qualità di Ebdomadarj della Chiesa Patriarcale di *S. Giovanni in Laterano*. Sembra adunque incontrastabile, che la Metropoli di Roma s'estendesse a tutte le dieci Provincie Suburbicarie, delle quali il Signor *du Hamel* vuol formarne il Patriarcato.

Quanto a questo, ognuno sa che il nome di Patriarca non è più antico del sesto secolo, e che i Diritti Patriarcali non sono stati sempre i medesimi da per tutto.

to.

to. Il Vescovo d'Alessandria ordinava tutti i Vescovi al suo Patriarcato soggetti, o ne commetteva l'Ordinazione a qualche Vescovo, conforme rilevasi dalle Lettere di *Sinesio*, Vescovo di Tolemaide nell' Egitto. Quello di Antiochia ordinava soltanto i Metropolitani delle quindici Provincie al suo Patriarcato soggette; ed i Suffraganei non potevano dai Metropolitani essere ordinati, senza renderne prima consapevole il Patriarca Antiocheno, colla libertà a questo di potere, qualora volesse, impor le mani ai più vicini, conforme ricavasi dalla Lettera d'*Innocenzo I.* ad *Alessandro* di Antiochia. Quel' di Costantinopoli, allorchè questa Chiesa fu eretta in Patriarcato, non ordinava se non se i Metropolitani dal suo Patriarcato dipendenti, come costa dal celebre Canone 28. di Calcedonia.

I Papi non presero il Titolo di Patriarca. Egli è però vero, che, oltre il Diritto che avevano, come Metropolitani, sulle dieci Provincie Suburbicarie, avevano ancora una ispe-

ispezione maggiore sull' Occidente, che sull' Oriente. In fatti *S. Basilio* appella il Papa *Occidentalium Coriphæum*; nè fia meraviglia che i Greci appellato l'abbiano Patriarca di tutto l'Occidente, quantunque non vi abbia mai esercitato i Diritti Patriarcali come sono le Ordinazioni, almeno dei Metropolitani, e le Cause dei Vescovi deferite al suo Tribunale. L'avere i Vescovi di Roma un'influenza maggiore su tutte le Chiese Occidentali che sopra le Orientali nasceva dall'aver queste avuto quasi tutte la Romana Chiesa per Madre; come quelle che convertite furono alla Fede per lo più da Apostoli speditivi dai Romani Pontefici. Onde è che, come ottimamente insegna il nostro Autore, le Chiese fondate per opera di un'altra Chiesa, riconoscevano questa come matrice, e da lei dipendevano. Or egli è incontrastabile che l'Inghilterra, per nulla dire degli antichi Brettoni, fu convertita per opera di *S. Gregorio*, la Germania per ministero di *Zaccharia* Papa, e così l'Un-

l'Ungheria, la Pollonia, le Provincie Germaniche più vicine al Nord per opera di Miniſtri ſpeditivi da altri Papi. Le ſteſſe Gallie riconoſcono per loro primi Apoſtoli i Santi Veſcovi colà ſpediti dai Veſcovi Romani.

Queſto è quanto ci è ſembrato accennare così di volo, onde rettificare alcuni paſſi del noſtro illuſtre Autore, i quali per altro nulla hanno che fare colla ſoſtanza dell' Opera, che indipendentemente da queſto è compiutiſſima nel ſuo genere.

AV-

AVVERTIMENTO DELL'EDITORE FRANCESE.

LA Differtazione, che presentiamo al Pubblico, è parto dello zelo e dello studio d'un pio e dotto Ecclesiastico, defonto anni sono, il quale aveva consacrato la quiete ed il riposo del suo ritiro a beneficio della Chiesa, con arricchirla di molte Opere pregevoli. Si determinò alla formazione di questa dallo scorgere, che alcuni temerarj Scrittori si credevano di avere un giusto diritto d'impugnare il

il Primato dei Papi per l' abuso, che alcuni di loro avevano fatto, della loro autorità. I Vescovi della Provincia di Utrecht si erano creduti in obbligo di censurare nel loro Concilio Provinciale del 1763. uno degli Avversarj dei Diritti più legittimi della Santa Sede, gli spropositi del quale, frutti d' una riscaldata immaginazione e d' una presuntuosissima ignoranza, eransi manifestati con sommo scandalo nella Chiesa Cattolica d' Olanda. Il nostro Autore credè allora di dover trattare l' importante materia del Primato del Papa: in maniera però, che senza ristrignersi nei limiti della confutazione degli errori e dei sofismi d' un particolare, prendesse la materia nella sua totalità, e discutendo con una giusta estenzione quanto in essa si comprende, sì per rapporto al Dogma, che riguardo alla Disciplina. Ma nell' atto di difendere i Diritti del Primato del Papa comprese, che d' uopo era altresì il profittare di quest' incontro per determinare i giusti confini d' una Autorità cotanto sottoposta all' abuso, imbrogliando tutte le idee. attri-

attribuendo alla Chiesa ciò ch' essa disapprova, e confondendo il Papa colla Santa Sede, e la Corte di Roma ben sovente politichissima, e secolarissima, colla Sede di Roma santissima, rispettabilissima ec.

Comincia egli dal presentare una chiara, e precisa nozione della Santa Sede, ne determina la natura, con limpidezza la spiega, e distingue e separa ciò che frequentemente vien confuso, la Corte di Roma, come Corte Ecclesiastica, e come Corte temporale, e civile. Ragiona egli dei diversi Tribunali Ecclesiastici di Roma, delle Congregazioni instituite per affari diversi, e che tutte pronunziano su la Dottrina e la Disciplina, i Decreti delle quali irragionevolmente si attribuiscono al Sommo Pontefice, ed anche più irragionevolmente alla Santa Sede. Ei determina i gradi di autorità che sì fatte Congregazioni si meritano, e prova, che, ben lungi che sieno il Consiglio canonico e legale del Papa, non sono nemmeno il Clero rappresentante la Chiesa di Roma. Passa indi a trattare con una giusta estenzio-

ne

ne la questione del Primato, non solamente di grado e d' onore, ma di giurisdizione, e che per divina Instituzione al Sommo Pontefice si compete. Ei lo dimostra con ogni genere di prove che addur si possa; talchè qualunque equo Lettore potrà riconoscere, ch' ei dimostra questa verità fino all' ultima evidenza. Qualunque difficoltà, qualunque cavillo in contrario non è perduto di vista, soddisfacendovi egli pienamente, e molte volte con risposte affatto nuove e luminosissime.

Sopraggiunta la morte all' Autore prima ch' ei dasse l' ultima mano a questa Opera, ne fu affidata la cura ad un amico, il quale la ridusse in istato di comparire alla luce. Varj incidenti, dei quali è inutile il racconto, fecero sì che prima d' ora non fosse pubblicata; ma dileguatisi, ci siam affrettati di pubblicarla, come un opera interessantissima, e che potrebbe entrare come parte di un buon Trattato della Chiesa, del quale ancor manchiamo: Trattato, che potrebbe rendersi compiuto qualora si unissero insieme parecchie Dissertazioni simili

ſimili a queſta. Deſideriamo, che queſto noſtro penſiero venga abbracciato da inſigni Teologi, e Giuriſconſulti, le cui fatiche riunite ci arricchirebbero di un Opera così neceſſaria.

DIS-

DISSERTAZIONE CANONICA E STORICA

SOPRA L' AUTORITA' DELLA SANTA SEDE, E DEI DECRETI, CHE AD ESSA SI ATTRIBUISCONO.

TUtti coloro, i quali hanno una qualche notizia delle ecclesiastiche antichità, ben conoscono le false Decretali fabbricate verso la fine dell' ottavo secolo, sotto il nome dei primi sessanta Pontefici da *Isidoro Mercatore*, ovvero il Mercante, noto unicamente per questa impostura, ma reso per disgrazia troppo celebre per una tal opera di tenebre tutta di sua inven-

invenzione, ed in conseguenza disprezzabilissima, quantunque già troppo rispettata; perciocchè creduta nei tempi d'ignoranza una collezione fatta da *S. Isidoro* di Siviglia, stato nel suo secolo l'oracolo della Spagna. Da quell'epoca in poi, si videro uscite da Roma una prodigiosa quantità di Decreti armati d'anatemi, dei quali desideraremmo poter dire, che non solamente non producessero alcun male, ma che furono, come un fiume, o un torrente di benedizione, che scorrendo perenne fino ai nostri giorni, portò ovunque la fertilità e l'abbondanza, ovvero come una copiosa e benefica pioggia, che innaffiò tutta la superficie della Chiesa Cattolica. Furono essi riguardati, come Decreti della S. Sede, della Sede Apostolica, della Cattedra di *S. Pietro*, o della Chiesa Romana, espressioni che significano lo stesso; ed una così nobile e rispettabile idea non poco contribuì a dare ai medesimi un credito, ed una autorità, d'onde derivarono incredibili e sorprendenti conseguenze. La storia ce ne presenta un tal quadro, che bene a sufficienza dispensaci dal nuovamente abbozzarlo; ma non giudichiamo cosa inutile l'esaminare, se tali Decreti meritavano tanta autorità, e fino a qual segno. Sovente si parla della S. Sede, o della Chiesa Romana, senz'aversi un'

idea chiara a sufficienza di un tal vocabolo; si confondono spesso spesso oggetti tra loro disparatissimi, dal che risultano conseguenze perniciosissime alla Chiesa, e ad alcune parti della medesima, che le sono egualmente care, quanto tutti e singoli membri del corpo umano sogliono esser cari al corpo intiero. Si suppone ben sovente, che ogni Decreto venuto da Roma sia un Decreto della S. Sede, o un Decreto della Chiesa Romana; eppure talvolta non ne ha nemmeno l'ombra. Ciò non ostante ognuno si regola secondo tal supposizione, ed urta in deplorabilissimi errori. E' cosa adunque di somma importanza per dirigere con prudenza i proprj andamenti, formarsi una serie d'idee giuste, lo che è quanto ci proponiamo d'eseguire nel presente scritto.

ARTICOLO I.

Ciò che è la S. Sede.

LA Chiesa di Roma, al pari d'ogn' altra, come di Costantinopoli, d'Antiochia, d'Alessandria, di Cartagine, di Lione, di Parigi ec. altro non è relativamente al nostro oggetto, che il Clero della Chiesa suddetta, vale a dire, tutti i membri, che compongono il Sinodo Diocesano col Prelato alla testa, e talvolta anche senza il Prelato, come avviene nel tempo di Sede Vacante, o d'altri accidenti. Nulla quì si dice del Popolo, quantunque il medesimo faccia parte della stessa Chiesa; troppo ci allontanerebbemo dalla meta, che ci proponiamo, se entrar volessemo in simile discussione. Sono essi adunque tutti quelli, che hanno il diritto d'assistere al Sinodo Diocesano: 1. come *Dignità*, 2. come *Pastori*, quali sono i Curati sì della Città, che delle Campagne, 3. come *Dottori*, sopra tutto quelli che tengono aperte scuole Ecclesiastiche. Altro noi non facciamo, che seguire *S. Pavolo*, il quale ci dice, che No-

stro

ſtro S. G. C. diede alla ſua Chieſa gli Apoſtoli, i Profeti, gli Evangeliſti, i Paſtori, ed i Dottori, affinchè eſſi attendano alla perfezione dei Santi (1), cioè dei Fedeli. In tutte queſte porzioni riſiede principalmente il lume dottrinale. Eſſendo i Curati ed i Dottori in virtù del loro ſtato nell'attuale eſercizio d'iſtruire a loro ſpecialmente conviene indirizzarſi per conoſcere, o verificare tal iſtruzione, e per ſapere qual è la Dottrina della Chieſa, e ciò che può alla medeſima eſſer contrario. Tale altresì è l'idea, che ce ne ſomminiſtra il Signore *Arnaud*, quel Teologo sì unverſale, sì eſatto, e sì profondo. „ Che s'intende (domanda egli) „ per Chieſa? E riſponde, che la Chieſa „ deve eſſer tutto il Clero, vale a dire tutti i Canonici della Cattedrale, tutti i Curati, tutti gli altri Eccleſiaſtici Secolari, „ e Regolari, e tutto il Popolo Criſtiano „ della Dioceſi „ (2). Abbiamo detto, perchè nel caſo preſente non facciamo menzione del Popolo.

Queſto Clero, quale da noi è ſtato deſcritto, è in Roma quello che ſi chiama Chieſa Romana; e nelle altre Dioceſi, quello che ſi chiama Chieſa delle Dioceſi mede-

---

(1) Ep. Eph. IV. 11., 12.
(2) *Arnaud*, Lett. 382. pag. 218. tom. 5.

desime, la Chiesa di Lione, la Chiesa di Parigi, la Chiesa di Toledo, la Chiesa di Lisbona ec.

Troviamo quest' idea di Chiesa in una Consulta del 1718. sottoscritta dai più illuminati Dottori della Sorbona. Si dice, che Monsignor *de Harlay*, Arcivescovo di Parigi per secondare le intenzioni del Re *Luigi XIV*, il quale nel 1688. aveva fatto, per mezzo del suo Procurator Generale, chiedere un Appello al futuro Concilio, parlò sopra tale articolo ai Deputati del Capitolo di Parigi, il quale applaudì con un Atto Capitolare al passo fatto da Sua Maestà. Ei parlò egualmente ai Curati di Parigi, che anche lo approvarono. Ne parlò finalmente ai Capi dei Capitoli, ed ai Superiori delle Comunità Secolari, e Regolari, che convennero nello stesso sentimento.

I Dottori chiudono questa esposizione storica colle seguenti parole „ Tal' è il giudi-„ zio, che ne ha dato la Chiesa di Pari-„ gi, avendo il suo Arcivescovo alla testa „ (*pag.* 13. 16.) „ Ecco adunque i membri che compongono la Chiesa di Parigi: Il Capitolo della Metropoli, i Curati, i Capitoli delle Collegiate, e le Comunità Ecclesiastiche sì Secolari che Regolari, tutti rappresentati dai Deputati approvati dai respettivi loro corpi. Queste idee sono precise; ed

ecco

ecco ciò che s'intende sotto la voce Chiesa d'un tale o d'un tal altro luogo.

Non è il solo Vescovo sia pur di Roma, o d'ogn'altro luogo, quello che costituisce la Sede, di cui è Vescovo; la stessa espressione basta per farlo comprendere; la voce Chiesa indica radunanza, quindi è un'assurdità, che essa sia un sol uomo. In conseguenza ciò che un Vescovo insegna, o decide da se solo, o nelle Istruzioni, o nei Catechismi, o in qualunque altra maniera, può esser buono; ma non è in se stesso la dottrina, o la decisione della di lui Chiesa. Se tratta col suo Consiglio segreto e domestico, come con quello dei suoi Vicarj Generali, ciò pure riguarda lui solo, e non può esser la Chiesa. Tali Ecclesiastici non hanno, se non l'autorità, ch'ei loro delega: egli non può conferirne più di quanta ne ha; quindi la loro autorità si riduce alla sua. In conseguenza ciò che un Vescovo facesse insieme col suo Consiglio privato non sarebbe in se stesso l'insegnamento della Chiesa. *Nestorio* Vescovo di Costantinopoli predicò contro l'unità di persona in G. C. e contro la divina maternità della Santissima Vergine *Maria;* ma non essendo tale la dottrina della Chiesa di Costantinopoli, questa Chiesa si oppose intrepidamente all'insegnamento di colui che era suo Vescovo e Capo.

Risul-

Risultano da ciò due luminosissime verità: 1. I due insegnamenti, quello della Chiesa, e quello del Vescovo; quello della Sede, e quello della Persona che presiede alla Sede, sono onninamente distinti. Se *Nestorio* promulgato avesse un Istruzione pastorale, una Decisione, un' Ordine, una Bolla per istabilire il suo sentimento, questa non sarebbe stata, nè una decisione della Chiesa di Costantinopoli, nè un decreto della Sede di Costantinopoli.

2. La Chiesa, ed il Vescovo sono altresì con somma chiarezza distinti. Se bene il Vescovo *Nestorio* sia il primo membro ed il capo della sua Chiesa; con tutto ciò il Clero ed il di lui Popolo conservano, anche senza di lui, il nome di Chiesa, nella stessa guisa in cui lo conservano dopo la morte del Vescovo. Si vedono nell' una parte il Vescovo *Nestorio*, e nell'altra tutta la di lui Chiesa, che gli si dichiara contro; non è possibile confondere queste due cose, perchè tra se distinte in una maniera sensibilissima.

Con tutto ciò accade giornalmente, che per un errore non men pernicioso, ch' esteso, si confonde l'una coll'altra. Il Vescovo, o il Capo presiede alla Chiesa: ma non è la Chiesa, cui presiede; ciò sarebbe assurdo. Occupa la Sede della sua Chiesa,

ma

ma non può esser la Sede che occupa. Altra cosa sono le Sedi, altra sono i Presidenti, al dire del Papa *S. Leone il Grande*, *aliud sunt Sedes aliud Praesidentes*. *S. Gregorio Magno*, uno dei di lui successori, parla nella stessa guisa ad un Prete dell' Isauria, chiamato *Atanasio*: „ Avete stimato bene (gli „ dice) ricorrere alla Sede Apostolica, cui „ noi presediamo (1). „ Egli è adunque vero, che un Decreto pubblicato da un Vescovo non sarà di sua natura un Decreto della sua Sede. E' egli il vero capo del corpo della sua Chiesa, ma si rende impossibile, che sia anche tutto il corpo di cui è capo. La testa del corpo umano non è il corpo umano. Lo stesso dicasi d' un Decreto del Vescovo di Roma; il quale in se stesso considerato esser non può un Decreto della Sede.

Abbiamo detto che la Chiesa, ed il Vescovo sono onninamente distinti: abbiamo osservato altresì, che il Clero ed il Popolo senza Vescovo conservano tuttavia il nome di Chiesa; dopo di ciò potrebbe forse cercarsi se in conseguenza, la persona del Vescovo sia superflua onde possa farsene a meno? E conciossia-

(1) *Ad Apostolicam Sedem cui præsidemus, elegisti recurrere*. Gregor. Ep. lib. VI. Ep. 66. ad Athanas. Præsbyt. de Isauria col. 882.

ciossiachè il corpo umano non può vivere senza la testa, non si potrebbe dire altresì che una Chiesa non può sussistere senza il suo corpo? E' questa una tenue difficoltà, che conviene di porre in chiaro. Sebbene parlandosi assolutamente ed in tutto il rigore, possa una Chiesa sussistere per qualche tempo senza un Capo ministeriale, si trova non di meno la medesima allora in uno stato sì violento, che perirebbe, se si trascurasse di provedernela; quindi tutti i Canoni antichi prescrivono, che si provedano prontamente di nuovi Vescovi le Chiese, che ne sono rimaste prive (1), e *S. Cipriano* comprende il Vescovo nella definizione della Chiesa. Ella altro non è (dice il Santo Dottore e Martire) che un Popolo unito col Pastore, *Sacerdoti plebs adunata* (2). Quel-

(1) *Canonicis regulis est constitutum, ut defuncto vel sublato Pastore, diù Sacerdotio privari Ecclesia non debeat*. S. Gregor. Ep. lib. II. Ep. 6. col. 572. *Ultra tres Menses Ecclesiam vacare Pontifice Statuta Sacrorum Canonum non permittunt*. Id. Greg. Ep. LVII. Ep. 42. col. 800.

(2) Cyprianus, Ep. 66. *Quare in quocumque Episcopatu deferendi sunt Peccatores ad Ecclesiam & Episcopum ejus loci*. Bellarm. lib. 2. de Conciliis, cap. 19.

Quello che fa, che la medesima possa per qualche tempo sussistere senza capo, si è la differenza che passa tra un corpo morale ed un corpo fisico: il primo può vivere senza capo; l'altro non può, per la ragione che il corpo animale perisce subito che ha perduta la testa.

Pure, riguardandosi la cosa con più attenzione, si può affermare lo stesso dell'uno e dell'altro. Un corpo morale, quale è una Chiesa, può sussistere per qualche tempo senza il suo Vescovo, che n'è il capo, e perchè? Perchè egli è soltanto un capo ministeriale e rappresentativo, che cede necessariamente il luogo ad un altro; non già un capo naturale ed essenziale. E' per altro una verità incontrastabile, che la Chiesa non può vivere senza il suo capo essenziale e naturale; come il corpo umano non può vivere senza la sua testa. Or questo Capo essenziale è N. S. G. C. Capo immortale, che non lascia giammai il suo posto vacante per essere occupato da un'altro. I Vescovi non sono se non capi ministeriali e rappresentativi del corpo essenziale (1): ne sono

(1) *Episcoporum vexatio sive detractio ad Christum pertinet, cujus vice, in Ecclesia legatione funguntur.* Gregor. I. seu Magnus Epist. LXIV. Ep. 17. col. 1278. E.

Non

ſono Vicarj per un certo tempo, e poſſono eſſerne amoſſi a motivo, o della loro morte, o d'una volontaria dimiſſione, ovvero d'una depoſizione giuridica e canonica per cauſa d'ereſia, o di ſciſma, o di delitto. Il Succeſſore di *S. Pietro* è il primo di queſti Vicarj.

Riepiloghiamo il ſin quì detto in poche parole. Non v'è coſa cotanto diſtinta, quanto la Chieſa ed il Capo, o ſia primo Paſtore della medeſima. L'uno non è l'altra. L'inſegnamento e le deciſioni dell'uno non ſono ſempre l'inſegnamento e le deciſioni dell'altra; vale a dire, quelli del Veſcovo non ſono ſempre quelli della Chieſa. Quando adunque lo ſono? Quando il Veſcovo ha conſultata la Chieſa, quando eſſa s'è ſpiegata con libertà, e ſenza ſoffrir violenze, quando il conſenſo è moralmente unanime o quando un Veſcovo non inſegna, ſe non ciò che è coſtantemente e notoriamente la dottrina della ſua Chieſa. In queſto ultimo caſo non è neceſſario convocarla e conſul-

---

Non c'è, ſe non un Padre, non c'è ſe non un Maeſtro. Se ſiete chiamato Padre, perchè ne fate la funzione, queſta è delegata, è data in impreſtito. Badate alla ſoſtanza, e vi troverete Fratello, e Diſcepolo.... Boſſuet. med. ſopra il Vangelio VII., tom. 2. pag. 31.

fultarla; il Vescovo può parlare egli solo in nome della sua Chiesa, quando la medesima si è spiegata abbastanza, ed il primo Pastore ed il suo Clero sono pienamente d'accordo; lo che si chiama la Dottrina della Chiesa.

Ma se, come abbiamo detto, la Chiesa ed il Pastore che la regge, sono due cose sommamente distinte; non è però così della Chiesa e della Sede; questi due oggetti, in sostanza sono un solo. I Dotti che hanno studiata più particolarmente tal materia, c'insegnano, che la S. Sede altro non è che la Chiesa Romana o il Clero della medesima, quale noi l'abbiamo rappresentato. *Giovanni Driedone*, Dottore di Lovanio, che si gloria d'essere stato discepolo del Papa *Adriano VI.*, intende per la Cattedra di *S. Pietro*, primieramente la Cattedra universale, o la Chiesa Cattolica, ed in secondo luogo la Cattedra particolare, o la Diocesi di Roma (1). Bisogna aggiungere alla testimonianza di questo grand' uomo quella dell'gran *Bossuet*, che lo cita, come un autorità nella sua *Difesa della dichiarazione del Clero della Francia*, di cui ho trascritte le precise espressioni (2). S'aggiunga quella del

(1) Tom. II. lib. 4. c. 4. fol. 140.

(2) Par. I. lib. I. cap. XVI. pag. 66. 67. 68.

del Cardinale *Zabarella* gran Canonista, meglio conosciuto sotto il nome del Cardinal di Firenze, di cui era Arcivescovo „ La „ Chiesa Romana (dic'egli) è propriamen„ te quella, che si chiama la *S. Sede* com„ posta del Papa come del Capo, e del „ Collegio dei Cardinali, come dei Mem„ bri (1) „. Dimostreremo in appresso, che questo Collegio dei Cardinali è riputato lo stesso, che il Clero di Roma.

Il Cardinal di *Cusa* attesta altresì, che per S. Sede s'intende, non già il solo Papa, ma il Papa unito con tutti i Cardinali, che sono a tempi nostri, come i Legati, o i Rappresentanti della Chiesa Romana (2).

Il

(1) *Ecclesia Romana non censetur esse solus Papa sed ipse Papa cum Cardinalibus*. Tract. de Schism. nella Raccolta di Scardio pag. 503.

Questo Cardinale nacque nel 1339. *e morì nel* 1417. *nel Concilio di Costanza dove si era distinto mercè il suo zelo, ed i suoi lumi*.

(2) *Omnia illa jura quæ loquuntur de statutis Apostolicæ Sedis.... Puto intelligi debere de statutis Synodicis ipsius sedis.... aut saltem de ipsa sede, quæ non capitur pro Papa tantum, sed pro Cardinalibus etiam hodie Legatione totius Romanæ Ecclesiæ fungentibus*.

Il celebre Cardinale d' *Ailly*, ci dice, che la Sede Apostolica s' è presa qualche volta per la Chiesa universale, o per qualche Concilio Generale che la rappresenta, e qualche volta per la Chiesa particolare di Roma, in cui siede o presiede il Sommo Pontefice, lo che fa che il Papa e la Sede Apostolica non sieno la medesima cosa, come non lo sono la sede, e quello che l'occupa (1). Gli stessi Papi nella Professione di Fede, che facevano doppo la loro elezione innanzi al Sepolcro di *S. Pietro*, dichiaravano che non erano eletti, se non per essere gli umili Ministri della S. Sede, vale a dire, per regolare, e per governare la Santa Chiesa Romana. „ Io *Benedetto Gae-* „ *tano*

---

bus. Cusanus de Concordia lib. 2. cap. 11. *Ei nacque nel* 1391., *assistè al Concilio di Basilea nel* 1431., *e morì nel* 1454.

(1) *Sedes Apostolica, vel est universalis Ecclesia, vel aliquod generale Collegium universalem Ecclesiam representans, vel particularis Ecclesia Romana, in qua scilicet Ecclesia sedet, id est cui præsidet Summus Pontifex, & ideo ipse, & Sedes Apostolica non sunt idem sedes & sedens. Respons. ad objecta Joannis Montesoni nomine Theologicæ facultatis. Prima ratione. Questo Cardinale nacque nel* 1350., *e morì nel* 1419.

„ *tano* (così *Bonifazio VIII.*) Prete Cardi-
„ nale, eletto, per essere, mercè la Grazia
„ di Dio, l'umil Ministro della S. Sede
„ Apostolica, in vostra presenza, o *S. Pie-*
„ *tro* .... ed in faccia alla vostra S. Chie-
„ sa, di cui sono oggi incaricato per gover-
„ narla sotto il vostro patrocinio, promet-
„ to in vigore di questa Professione che ....
„ non l'abbandonerò giammai ec. (1) „.
Quella, che *Bonifazio* chiama *Santa Sede Apostolica*, poche linee doppo vien da lui chiamata la *Santa Chiesa di S. Pietro*; tanto è vero, che la S. Sede e la Chiesa Romana sono la medesima cosa. Dall'altra parte però, la Santa Sede Apostolica e l'umil Ministro d'essa non possono essere un solo ed uno stesso soggetto.

Si sarebbe potuto riportare, prima di questa Professione di Fede la testimonianza del Signor *de Launoy* Dottore della Sorbona dell'ultimo secolo. Ei confonde sempre la Sede colla Chiesa Romana; queste due espressioni gli sembravano sinonime significanti una sola

(1) *Ego Benedictus Cajetanus Presbyter Cardinalis, & electus, ut fiam per Dei gratiam hujus Sedis Apostolicæ humilis Minister, profiteor tibi B. Petre .... Santæque tuæ Ecclesiæ, quam hodie tuo præsidio regendam, quod &c.* Bonif. VIII.

la e medesima cosa. Parlando di ciò che disse il Papa *Agatone*, cioè, che la Chiesa Romana non ha mai errato: ciò può esser vero, replica il Signor *de Launoy*, sebbene il Papa *Onorio* fosse stato eretico. La Sede è distinta da quello, che l'occupa. *Quae de Romana tradit Ecclesia, haec vera esse possunt, etiamsi haereticus fuerit Honorius. Sedes a sedente distinguitur* (1). *Sedes*, ecco la Chiesa di Roma, *Ecclesia Romana;* sedente quello che n'è alla testa, ecco *Onorio*. La Chiesa adunque e la Sede sono una stessa cosa.

In un altro luogo lo stesso Dottore annovera fin sette monumenti, che dimostrano la tradizione della Chiesa Romana, intorno alla caduta del Papa *Liberio*. Il settimo è una leggenda del Romano Breviario, che taluni hanno soppressa a fine di togliere una così semplice ed ingenua testimonianza della Sede Apostolica. *Sunt ergo monumenta septem, quibus Romanae Ecclesiae circa Liberium traditio asseritur.... Romani Breviarii lectio.... quam alii sustulerunt a Breviario, ne simplex & ingenua Sedis Apostolicae confessio agnoscatur* (2). Quella che è chiamata da

 prin-

(1) *Epist. ad Raimundum Fromentinum, Parisiensem Theologum*, pag. 18. Primæ editionis.
(2) *Ibidem* pag. 23. *Item Ep. ad Antonium Favrum*, pag. 28., *& alibi passim.*

principio *Romanae Ecclesiae traditio*, si chiama quì *Sedis Apostolicae confessio*. La Chiesa Romana e la Sede Apostolica sono adunque una cosa medesima.

L'Autore di una bella memoria sopra le Libertà della Chiesa Gallicana pubblicata nel 1716. non fa alcuna difficoltà di fissare per un principio, che la S. Sede è la Chiesa Romana, come quella, che fu tanto onorata dalla Residenza, dalle Fatiche, e dal Sangue del Principe degli Apostoli, ed arricchita dalla successione del primo Vicario di G. C., del Capo visibile degli Apostoli stessi (1).

Il celebre Signor *Nicole* confonde anche egli la S. Sede, e la Chiesa di Roma, prendendo indifferentemente l'uno di questi oggetti per l'altro. Nella spiegazione del Vangelo del secondo Martedì della Quadragesima identifica la Cattedra di G. C. colla Chiesa universale (num. 111.) „ Egli (G. C.) „ vuole, che i medesimi (i Giudei) fondino la loro sommissione e la loro credenza „ sopra l'autorità della Cattedra di *Mosè*, „ e non sopra il proprio discernimento. Non „ già ch'ei gli obblighi perciò ad adottare „ tutte

(1) *Si veda il rovesciamento delle Libertà della Chiesa Gallicana*, tom. 2. pag. 516. o articol. 3. Primo mezzo generale.

„ tutte le tradizioni Farisaiche, perocchè
„ queste non erano nè universalmente ri-
„ cevute ne pubblicate dalla autorità della
„ Cattedra di *Mosè* „ La Cattedra adunque
è formata dall' universalità della Chiesa universale; in conseguenza la Cattedra, e la
Chiesa sono una stessa cosa.

Il Signor *Nicole* passa immediatamente a
farne l'applicazione alla Chiesa Cristiana.
„ La Cattedra della Chiesa (dic' egli) non
„ autorizza se non le verità ricevute da
„ tutta la Chiesa, le quali fanno parte del-
„ la Fede. Lo stesso accadeva della Sinago-
„ ga. Se uno Scriba, ovvero un Fariseo
„ proponeva qualche cosa eccedente la dot-
„ trina comune della Cattedra di *Mosè* niu-
„ no era obbligato a seguirla, anzi poteva-
„ no tutti rigettarla, appoggiandosi all'au-
„ torità della Chiesa, che la credenza del
„ corpo Giudaico non la riceveva. La cre-
„ denza adunque del popolo era sempre
„ fondata sopra l'autorità della Chiesa „.
Si rileva adunque, che la Chiesa, la Cattedra, il Corpo, e l'Universalità, chiamata
altrove Unità, sono quattro cose, che ne
formano una sola, ovvero quattro espressioni specificanti un solo e medesimo oggetto.
Or avviene delle Cattedre particolari lo stesso
che della Cattedra universale. Sono esse
Chiese particolari, in quella guisa che la

 Cat-

Cattedra universale è la Chiesa universale; quindi la Cattedra particolare di Roma altro non è, che la Chiesa particolare di Roma, lo che è quello, che abbiamo intrapreso a dimostrare, e che il Signor *Nicole* dice espressamente nelle sue istruzioni Teologiche sopra il Simbolo. „ Se il Papa (ecco „ le di lui parole) fosse caduto in qualche „ errore concernente la Fede.... ne sie„ gue forse, che uno potrebbe giustamente „ separarsi dalla comunione della Sede Ro„ mana, e che la Chiesa di Roma potreb„ be divenire Eretica, come sono divenu„ te quelle di Costantinopoli, d'Antiochia, „ e di Alessandria „? In questa interrogazione ei riguarda come una medesima cosa la Sede di Roma, e la Chiesa di Roma, e nello stesso tempo distingue l'una e l'altra dalla persona del Papa. Poco dopo si serve anche della seguente espressione „ La „ Santa Sede, o la Chiesa di Roma.... „ La Chiesa (ei dice) dovendo sempre ave„ re un Capo, e non potendo averne altro, „ che la S. Sede e la Chiesa di Roma (1) „. Ecco adunque di bel nuovo la Santa Sede, e la Chiesa di Roma riguardate come un solo ed uno stesso oggetto.

I Dot-

(1) *Signor Nicole* Istruzione Teologica sopra il Simbolo tom. 1. pag. 466. 467. in 12.

I Dottori di Parigi, e quelli di Lovanio insegnano altresì, che la Cattedra di *S. Pietro* si prende primieramente per la Cattedra universale, o per la Chiesa Cattolica. Monsignor *Bossuet* nella sua *Difesa della dichiarazione del Clero*, s'esprime così (1). „ Essi (i Dottori di Lovanio) insegnano nell' „ Articolo XXV. (di quelli, che pubblicaro- „ no per ordine dell' Imperator *Carlo V.* „ nel 1544.) che bisogna credere fermamen- „ te ciò che definisce la Cattedra di *S. Pie-* „ *tro* la Chiesa universale unita con *S. Pie-* „ *tro*, come col suo capo.... Or questo è „ lo stesso che i Dottori di Parigi avevano „ insegnato, sebbene in diversi termini.... „ *Articolo XVIII.* che la Chiesa universale „ non può errare.... Sotto il nome della „ Chiesa Cattolica quelli di Parigi com- „ prendono *S. Pietro* che n'è il Capo e la „ di lui Cattedra, come quelli di Lovanio „ per la Cattedra di *S. Pietro*, intendono „ altresì la Chiesa universale, lo che abbia- „ mo veduto essere stato provato da *Drie-* „ *do* con molti solidi ragionamenti „. Or io fo quest'unica riflessione: siccome la Cattedra universale di *S. Pietro* non è se non la Chiesa universale, così bisogna necessariamente, che la Cattedra particolare di *S. Pie-*

tro

(1) Part. I. lib. 1. cap. 16. pag. 16. 17.

tro sia la Chiesa particolare cui presiede S. *Pietro*, o il di lui successore, e questa Chiesa è di presente la Chiesa particolare di Roma. Ecco ciò che è la S. Sede; semplice nozione da cui abbiamo incominciato il presente scritto.

Quest' idea non ci viene presentata soltanto dai moderni e dagli Autori dell'età mezzana; ma la rinveniamo anche risalendo fino alla più rimota antichità.

Due testi, l'uno del glorioso martire S. *Cipriano*, l'altro del Papa S. *Leone*, ce la espongono in una sensibilissima maniera. „ Dobbiamo (dice il S. Vescovo di Cartagine) fortemente sostenere, e difendere „ l'Unità, sopratutto noi altri Vescovi, „ che presediamo alle Chiese (1). Con che „ unendo le parole di S. *Leone* „ *Altra cosa sono le Sedi, altra quelli, che presiedono alle Sedi*, si vedrà, che la Chiesa e la Sede costituiscono una cosa medesima. La voce *presiedono* di *S. Leone* tanto vale, quanto il *presediamo* di *S. Cipriano*; adunque le altre due voci le Sedi, e le Chiese sono una sola e medesima cosa. *Unitatem firmiter tenere & vindicare debemus, maximè Episcopi*, QUI ECCLESIIS PRÆSIDEMUS; ecco ciò, che dice *S. Cipriano*; *Aliud sunt Sedes, aliud*

(1) *Cyprianus*, de Unitate Ecclesiæ.

aliud sunt Praesidentes; questa è l'espressione di S. *Leone*. *Praesidemus* corrisponde a *Praesidentes*, ed è il medesimo nome; adunque *Ecclesiis* corrisponde a *Sedes*; onde la Chiesa, e la Sede sono una cosa istessa. Il Papa S. *Gregorio* dice indistintamente, che presiede alla Chiesa, e che presiede alla Sede; queste sono espressioni d'una sola e medesima cosa: *Sanctae cui, Deo auctore, praesidemus Ecclesiae* (1) *ad Apostolicam Sedem cui praesidemus, elegisti recurrere* (2).

Nel gran Concilio dell' Affrica convocato nel 419. in Cartagine, e composto di dugento diciassette Vescovi, (fra i quali si trovavano gli *Alipj*, i *Possidj*, gli *Agostini*, diretti dal celebre *Aurelio* Vescovo di quella città, assistito dal Primate della Numidia, e da *Faustino* Legato del Papa); in questo grande e dotto Concilio gl'Inviati di Roma sono sempre qualificati del titolo di Legati della Chiesa Romana: *Cum Aurelius Papa una cum .... Faustino .... Legato Ecclesiæ Romanæ .... & cæteris Episcopis .... residentibus XXXVII., nec non Philippo, & Asello Presbyteris asque Legatis Romanæ Ecclesiæ consedissent, astantibus Diaconis &c.* (3). Talvolta

(1) Tom. 2. lib. 3. Ep. 32. pag. 647. B.

(2) Lib. 6. Ep. 842.

(3) *Collezione di Dionisio il Piccolo* pag. 111. seconda edizione di Cristoforo Gustello del 1643

volta i medesimi sono qualificati altresì del titolo di Legati della Sede Apostolica; quindi la Chiesa Romana e la Sede Apostolica sono una stessa cosa, e si prendono l'una per l'altra. *Quemadmodum ipso, quod apud nos Fratres, ex Apostolica Sede directi, allegaverunt, commonitorio continentur &c.* (1) *Faustino* Vescovo di Potenza, ed uno dei tre Legati, dopo d'aver dato al Papa il titolo di Vescovo della Chiesa Romana, lo qualifica di quello di Vescovo della S. Sede. E' possibile esprimersi in una maniera più precisa e più decisiva? *Ergo ut placet, & nobis, & beatitudini tuae, ad Faustum & venerabilem Ecclesiæ Romanae Episcopum, vestra Sanctitas referre dignetur, ut & ipse quod Sanctus Augustinus statuere dignatus est, deliberare possit... Et de hoc Capitulo justum est, ut Beatissimae Sedis Episcopus informari debeat* (2). Si vede quì, che *beatissima Sedes* è lo stesso, che *Ecclesia Romana*; osserverò di passaggio, che l'espressione *Episcopus Sedis* è rimarchevole. Il Vescovo adunque è, non già la Sede, ma il Vescovo della Sede.

Dopo

(1) *Ibidem* lettera del Concilio al Papa pag. 200.

(2) *Ibidem* pag. 116. 117.

Dopo di ciò non deve recar maraviglia se nei secoli posteriori s'è usato, come abbiamo veduto, il medesimo linguaggio, e si è creduto che la S. Sede era precisamente quella che si chiama la Chiesa Romana; eccone una testimonianza in pronto, cioè quella di *Goffredo* Abbate di Vendome e Cardinale; testimonianza tanto più degna d'attenzione, quanto che si riferisce all' opinione di certi adulatori Romani, i quali hanno portate le pretenzioni fin a sostenere che la S. Sede, da loro identificata colla persona del Papa, avesse la potestà di dispensare, non solo dalle leggi positive ed umane o ecclesiastiche, ma anco dalla legge naturale e divina. La cosa rimarchevole però è, che questo Abbate nel confutarle, impiega l'espressione di Chiesa Romana, in vece di quella di S. Sede: tanto è vero, che secondo il suo parere, le due espressioni erano sinonime: eccone le parole „ Si „ trovano alcune persone le quali credono, „ che tutto è permesso alla Chiesa Romana, „ e che essa può per mezzo delle sue dispense, permettere cose contrarie a ciò „ che è prescritto dal Vangelo. Chiunque „ per altro adotta un tal sentimento, cade in un troppo insensato errore. La „ Chiesa Romana non può, dopo S. *Pietro*, ciò che non potè lo stesso *S. Pie-*

„ *tro*

„ *tro* (1) „. Ciò che da un maggior peso alla testimonianza di questo Autore è, che egli medesimo era sopra tal Articolo troppo prevenuto in favore dei diritti, e delle prerogative dei Papi.

Il dotto Signor *Dupin* nel Capitolo in cui intraprende a dimostrare la primazia della Chiesa Romana, impiega per prova alcuni versi di S. *Prospero*, i quali non parlano, se non della Sede di S. *Pietro*. Roma, Sede di S *Pietro*, è la prima Sede del Mondo ec. Se provare la primazia della Sede di *S. Pietro* è un provare la primazia della Chiesa Romana, bisogna necessariamente, che tal Sede e la Chiesa Romana sieno una medesima cosa. *Demonstratur Primatus Ecclesiae Romanae: septimus Testis Prosper Carmine de ingratis* (par. 1. cap. 2.) *In quo leguntur hi versus*: *Sedes Roma Petri*, *quae Pastoralis honoris facta caput mundo*, *quidquid*

(1) *Sunt qui Romanae Ecclesiae omnia licere putant*, *&* *quasi quadam dispensatione*, *aliter quàm divina scriptura praecepit*, *eam facère posse*. *Quicumque ità sic sapit desipit*. *Nam Romanae Ecclesiae post Petrum minimè licet quod Petro non licuit*. Goffrid. Vindicen. de Ordine Episcop. & de investit. Laic. Ei viveva nel duodecimo secolo.

quid non possidet armis, religione tenet (1).

I dotti Benedettini editori delle opere di *S. Gregorio*, in una osservazione che fanno sopra la ventesima settima lettera del primo libro, in cui quel S. Papa dice, che il Signore volle che egli, malgrado la sua indegnità, presedesse alla Sede Apostolica: *Licet indignum me Apostolicae Sedi Dominus praeesse dignatus est*, danno le stesse nozioni, e fanno l'osservazione seguente: „ Benchè si dieno molte Chiese Apostoliche, „ perchè fondate dagli Apostoli, pure la „ Chiesa Romana è chiamata per eccellenza la Sede Apostolica „ questo è un passo troppo chiaro per non aver bisogno di spiegazione.

Da tutti i testi fin quì addotti si rileva, che la Cattedra di *S. Pietro* o la S. Sede è una Chiesa; non già una persona particolare, o una dignità, o un grado, o un'autorità, e che nel più esteso senso, la S. Sede è la Chiesa universale. Ciò previene e distrugge il pensiero di coloro, che potessero credere che sarebbe cosa più semplice dire, che la Chiesa non è se non il successore di *S. Pietro*: che la Cattedra lo segue da per tutto, e che la medesima è in Antiochia, quan-

(1) *Dupin*, de Antiq. Ecclesiæ Disciplina, Dissertat. IV. cap. 2. §. 1. pag. 323. 324.

quando egli risiede in Antiochia, in Roma, quando risiede in Roma (1).

In fatti, questo pensiero non può esser conciliato co' testi, che identifichino la Cattedra o la S. Sede colla Chiesa di Roma; oltre che il medesimo è espressamente rigettato dai Teologi de' quali abbiamo riportate le parole. Abbiamo già veduto che il Cardinale di *Cusa* disse „ che per S. Sede „ non s'intende il solo Papa; *De ipsa Sede*, „ *quæ non capitur pro Papa tantum* „. Il celebre Cardinale d' *Ailly* dice ancora „ che „ il Papa, e la Sede Apostolica non sono „ una medesima cosa, come non lo sono la „ sede, e quello che l'occupa „. *Ipse* (*Summus Pontifex*) *&* *Sedes Apostolica non sunt idem sedes, & sedens*.

Oltre alle testimonianze da noi esaminate, eccone altre non men rispettabili. *Alfonso de Castro*, Francescano Spagnuolo, ed uno dei più celebri Teologi del decimo sesto secolo, ci avverte, che „ è accaduto talvol„ ta, che un Pontefice Romano nel voler „ dare una definizione di Fede, sia caduto „ nell'errore .... ed allora ha errato, non già „ la Sede Apostolica, ma l'uomo che vi „ pre-

(1) *Etsi multæ sint Ecclesiæ Apostolicæ, quia ab Apostolis fundatæ; Romana tamen per Antonomasiam dicitur Apostolica Sedes*.

„ presedeva „. *Si quando fortè aliquis Romanus Pontifex in definitione fidei erravit .... erravit tunc homo qui in Sede Apostolica erat; sed non erravit Sedes Apostolica* (1). Abbiamo veduto, che il Signor *de Launoy* dice lo stesso riguardo al Papa *Onorio*.

Si rinvengono molte altre prove in un solo testo della dotta opera, intitolata *Rovesciamento delle libertà della Chiesa Gallicana* „ Il Cardinal di *Bissy* (vi si legge) suppo„ne, che il Papa e la S. Sede sieno la me„desima cosa, lo che è un grande errore: „ *Aliud sunt Sedes, aliud Præsidentes*, dice „ *S. Leone*. Quando *S. Ilario* anatematizza„va *Liberio*, non aveva in mira la S. Se„de. *Giustiniano*, quando ordinò, che si „ togliesse dai Diptici il nome del Papa *Vi„gilio* protestava di voler sempre onorare „ la S. Sede. *Sofronio*, resistendo al Decre„to d'*Onorio*, non resisteva alla S. Sede. „ Il sesto Concilio, condannando il Papa, „ non condannò la S. Sede (2) „.

L'Autore d'un'eccellente memoria sopra le libertà della Chiesa Gallicana, e sopra i mezzi d'ottenerle, stato già da noi citato, dà per primo mezzo generale quello di distinguere la S. Sede, la Corte di Roma, e la

(1) *De justa Hæretic. Punit.* lib. 1. c. 4.
(2) Tom. 2. *terzo Abuso* pag. 98.

la persona del Papa „ Queste sono tre cose
„ diverse (dice egli) che devono essenzial-
„ mente esser distinte. Per non essersi ciò
„ fatto, gl' Eretici hanno bestemmiato con-
„ tro la S. Sede, molti Cattolici vogliono
„ farcì venerare fin i vizj della Corte di
„ Roma, e molti attribuirono alla persona del
„ Papa, o le prerogative della S. Sede, che
„ non gli appartengono, o i vizj della Corte
„ stessa ch' ei forse assolutamente non ha „.

In somma, convien dire, che generalmente tutti i passi nei quali si parla di governare la Sede Apostolica, di presedere alla S. Sede, d' esser l' umil Ministro della S. Sede, lo sposo della S. Sede, tutti dimostrano, che la S. Sede è una Chiesa, non già un Vescovo particolare, ovvero una dignità, un grado, un autorità. Non si dice presedere ad un grado, ad una dignità, ad una autorità: non si dice essere il Ministro di una dignità, d' una autorità, d' un grado: non si dice essere lo sposo d' una autorità, d' un grado, d' una dignità; pure tutto ciò si dice della Sede Apostolica o della S. Sede (1). E' dunque evidente, che la voce S. Se-

(1) *Ego Benedictus Cajetanus .... Electus ut fiam hujus Sanctæ Sedis Apostolicæ humilis minister &c.* Profess. di Fede.

Caete-

S. Sede esprime una Chiesa, quella, cioè, cui presede il Successore di *S. Pietro*, e che presentemente si trova stabilita in Roma. Dicasi lo stesso di tutte l'altre Sedi. Ognuna di loro è una Chiesa cui presede un Vescovo, e dove il medesimo ha il primo grado, il primo posto, la prima sede fra le sedi dei suoi Preti: Chiesa, ch'ei governa di concerto col Clero: Chiesa, di cui, secondo il precetto di G. C. nel Vangelo, è egli l'umil Ministro; Chiesa, di cui è lo sposo, come quello che rappresenta il Figlio di Dio non meno sposo della Chiesa universale, che di tutte le anime.

Quando i Barbari, nel tempo di S. *Gregorio il Grande*, devastarono un così gran nume-

---

Caeteri Patres qui .... *Apostolicae Sedis regimine floruerunt &c.* S. *Petrus Damiani*, lib. 1. Epist. 12.

Nos Sacro Sanctae Romanae Ecclesiae regimini Praesidentes. Bonifac. VIII. Bulla in capite Sexti Decretal.

Is qui Apostolicam regebat sedem .... *Ortodoxae Pontifex Ecclesiae, ac sponsus propriae Sedis*. Ridolf. Glaber, *uno dei più dotti uomini dell'* 11. *secolo* lib. 4. cap. 8.

Necessaria rerum dispositione constringuntur, & Apostolicae Sedis Moderamine. Il Papa Gel. 1. Ep. 9.

numero di città nell'impero Romano, molti Vescovi si trovarono senza popolo e senza Chiesa.

Questi erano Vescovi senza Sede, come il fatto evidentemente lo manifesta; adunque la Sede è la Chiesa, non già il solo Vescovo. Quando, all'opposto, il Vescovo muore, la Sede rimane, la Chiesa sussiste, *Sedes*: ma la Sede è vacante, o vota, *Sede Vacante;* e si dice altresì la Chiesa è vacante; la Chiesa non è preseduta, non ha Presidente. Così morto il Papa, la Sede continua ad esistere *Sedes;* ma è Sede vacante, non è occupata. La Chiesa di Roma sussiste, ma non ha capó che presieda, nè al servizio Divino, nè all'amministrazione dei Sacramenti, nè alla predicazione della parola di Dio, nè ai giudizj sopra il domma sopra i costumi, e sopra la disciplina; tutto vi si fa senza capo, e con minore autorità e solennità. Non v'è allora alcuno, il quale possa dire come diceva Papa *Bonifazio VIII.* Noi presediamo al governo della Santa Chiesa Romana ec. *Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ regimini Præsidentes*. La Santa Chiesa Romana; ecco la Sede, *Sedes*. Noi presediamo al governo d'essa; ecco il Vescovo, *Præsidentes*.

Incontreremo molte altre prove di questa verità, quando parleremo delle Congregazioni

zioni

zioni Romane. Frattanto resta per cosa sicura, e provata anche più del necessario, che la S. Sede è una Chiesa, e che tal Chiesa è al dì d'oggi quella di Roma. Non sarà inutile per formarsi alcune giuste e complete idee, osservar di passaggio che generalmente tutte le Chiese sono altresì S. Sedi, ed in un certo senso anche Sedi Apostoliche; e che molte conservano tuttavia il titolo di S. Chiesa, o perchè tutti i Vescovi sono successori degl'Apostoli, o perchè avendo la Chiesa universale il carattere di Santa e d'Apostolica nel suo tutto, si reputa che l'abbia in ciascuna delle sue parti, ovvero perchè tutte le Sedi furono fondate, o dagl'Apostoli, o dai loro Discepoli, o dai loro successori. Contuttociò l'uso di tutti i secoli è di non qualificare d'Apostoliche se non le Sedi fondate immediatamente da qualche Apostolo, o da qualche Evangelista, come quelle d'Antiochia, di Gerusalemme, d'Alessandria, d'Efeso, di Tessalonica, di Coriuto, e tutte quelle delle quali si parla nel Nuovo Testamento. Ma fra le medesime i Santi Padri ed i Concilj danno un tal titolo specialmente e per eccellenza alla Sede di Roma, di maniera che sotto l'espressione, *la Sede Apostolica*, o *la S. Sede*, s'intende quella di Roma, qualora anche non si nomini questa città. Mi limito alla testi-

monianza del Concilio generale dell' Affrica convocato in Cartagine, e composto di dugento diciassette Vescovi; queste ne sono le parole „ Abbiamo stimato bene scrivere ai „ nostri Fratelli, e Convescovi, e princi- „ palmente alla Sede Apostolica, a cui pre- „ siede il nostro venerabil Fratello e Colle- „ ga *Anastasio* (1) „.

La Sede Apostolica, o la S. Sede è la Chiesa particolare di Roma, come abbiamo chiaramente provato, ed il Papa *Niccolò I.* anche conferma „ I privilegj della S. Sede „ o della Chiesa Romana (dice egli) sono „ perpetui, perchè fondati e radicati nella „ promessa Divina „ *Privilegia inquam, istius Sedis, vel Ecclesiae, perpetua sunt, divinitùs radicata atque plantata* (2).

Si tenta invano d'opporsi col dire: La Chiesa particolare di Roma può perire per qualche accidente, come quello che seppellì Gerusalemme, o per un terremoto, che subissasse la città, o per la spada d'un nemico

---

(1) *Placuit ut litterae mittantur ad Fratres & Coepiscopos nostros, & maximè ad Sedem Apostolicam, in qua praesidet memoratus Venerabilis Frater & Collega noster Anastasius;* apud Dionis. Exig. Can. Afr. lib. XVIII. pag. 155.

(2) *Epist. 8. ad Michael Imper. Circa medium. Inter,* Concili Lab. tom. 8. pag. 310.

co che la distruggesse insieme col paese, come i Babilonesi distrussero Gerusalemme ed il Regno di Giuda, o finalmente per l'eresia, come accadde a molte Sedi Apostoliche dell'Oriente. In tutti questi casi non impossibili, giacchè non c'è una promessa Divina che assicuri il contrario, se la Chiesa suddetta è la stessa, che la S. Sede, ne seguirebbe, che la S. Sede perirebbe con lei, e che la Chiesa universale si troverebbe senza capo; lo che per altro è impossibile, giacchè *S. Pietro* insieme co' suoi successori, è dichiarato per sempre Capo visibile della Chiesa. Non si può adunque dire, che la S. Sede sia la stessa cosa che la Chiesa di Roma.

Si risponderebbe in primo luogo che non è possibile resistere alle numerose testimonianze, le quali ci attestano, che la S. Sede è una Chiesa particolare, e che bisogna necessariamente, conservando una tal nozione della S. Sede medesima, accordarla colla difficoltà proposta. Questa soluzione sarà la seconda risposta.

Sebbene si sia detto, che la S. Sede e la Chiesa particolare di Roma sono due oggetti che ne formano un solo, pure questa identità non impedisce che corra qualche differenza fra loro. La S. Sede ha alcune promesse, che l'assicurano, che non perirà

 giam-

giammai, vale a dire, che sussisterà sempre una Chiesa particolare, la quale sarà la S. Sede. Roma non ha simili promesse, e la Chiesa Romana non è per istituzione Divina la Chiesa particolare, che forma la S. Sede. Questa Sede incominciò qualche tempo prima della Chiesa di Roma, la quale può perire e cessare d'esser tale. Un tratto semplicissimo farà conoscere, che tutti sogliono unire nella stessa guisa in un medesimo oggetto un'idea essenziale con un'altra accidentale e vacillante. Il Papa in qualità di successore di *S. Pietro* è essenzialmente e di diritto divino Capo visibile della Chiesa, ed in possesso della Primazia. Pure è cosa meramente accidentale, che un tal uomo sia Papa e Capo visibile della Chiesa: ha potuto non esserlo, e può cessar d'esserlo a motivo della morte, o d'una deposizione pronunziata per causa di scisma ovvero d'eresia, come ne convengono i più zelanti partigiani dei privilegj e delle pretenzioni dei Pontefici. Siamo quì nello stesso caso. La S. Sede è essenziale e perpetua; ma è accidente, che una tal Chiesa particolare sia la S. Sede; ecco la somiglianza scambievole di queste due cose, che può facilmente esser compresa da tutti. Quando un Papa ha terminata la carriera della sua vita, la Chiesa che si trova senza capo visibile,

ſibile, ma che n'ha tutta l'eſſenza in ſe ſteſſa, penſa immediatamente a darſene un altro col creare un nuovo Papa. Nella ſteſſa maniera, ſe mai per qualche accidente periſſe la Chieſa particolare che è la S. Sede, la Chieſa univerſale ſceglierebbe un'altra Chieſa per farne la S. Sede, cioè la Sede del ſucceſſore di *S. Pietro*.

Riſpondiamo in terzo luogo, che la difficoltà riſultante dalle promeſſe fatte alla S. Sede, non già a Roma, riguarda egualmente quelli, i quali non penſano, che la S. Sede e la Chieſa di Roma ſono una medeſima coſa. Diremo loro: la S. Sede è preſentemente la Sede di Roma in qualunque maniera eſſa ſia preſa, o per la Corte di Roma, o per il Papa, o per il di lui Conſiglio, o per il ſolo Papa. Or la S. Sede è d'iſtituzione divina; e lo ſtabilimento d'eſſa in Roma, nella perſona o di *Gregorio*, o d'un'altro è d'iſtituzione umana.

La S. Sede ha promeſſe di perpetuità; Roma o *Gregorio* o *Bonifazio ec.* non ne hanno. Adunque la Sede di Roma e la S. Sede non ſono una ſteſſa coſa. Biſognerà dunque arrenderſi alle riſpoſte che abbiamo date, e che ſono ſolide, e non ammettono replica. Di più una tal difficoltà è nulla per noi, ſubito che ſi rivolge contro coloro che la fanno, e che devono ancor eſſi riſpondervi.

Con-

Conviene adunque concludere e fissare per cosa certa, che la S. Sede è sempre una Chiesa particolare, come tutte le altre Chiese Vescovili. La S. Sede è la Chiesa cui presede in qualità di proprio Vescovo il successore di *S. Pietro*, che come tale è il primo dei Vescovi, il capo di tutti, ed in possesso della primazia per diritto Divino: la di lui Sede è la prima Sede, la S. Sede, la Sede Apostolica; la di lui Chiesa è la prima delle Chiese, il centro dell'Unità. Ma che questa Chiesa sia in Antiochia o in Roma o altrove, è un articolo che soggiace a variazioni, che è stato variato, e che potrebbe anche esserlo, se qualche accidente non permettesse che Roma continuasse ad esser la Sede del successore di *S. Pietro*. Prima che *S. Pietro* avesse formata una Chiesa in Roma per la conversione d'una parte considerabile di quel popolo, la Chiesa d'Antiochia, cui presedeva esso *S. Pietro* in qualità di Vescovo, era quella che si chiama propriamente la S. Sede; talchè bisognava dirne ciò che si è detto fin'ora della Chiesa Romana „ la S. Sede è la Chiesa d'An-
„ tiochia, onorata dalla residenza e dalle
„ fatiche del Principe degl' Apostoli, del
„ primo Vicario di G. C., del Capo visibi-
„ le degl'Apostoli stessi „. Celebriamo tuttavia la festa della *Cattedra di S. Pietro* in

Antio-

Antiochia, come quella della Cattedra di *S. Pietro* in Roma.

Ciò che fece S. *Pietro*, scegliendo per sua Sede Vescovile la Chiesa di Roma, in vece di quella d'Antiochia che già lo era stata, può farlo, mercè la determinazione d'un Concilio Ecumenico anco la Chiesa universale in un caso di necessità simile a quelli da noi accennati. *S. Pietro* lo fece in una necessità meno pressante, ed unicamente per il maggior bene della Chiesa; sì perchè conveniva, che la prima Sede della medesima fosse nella prima città del Mondo; sì ancora, perchè quello era il più efficace mezzo per propagar la Fede, e per dilatarla più speditamente fino all'estremità dell'Imperio, mercè il necessario commercio di tutte le Provincie colla Capitale, come saviamente l'osserva *S. Leone*: *Beatissimus Petrus, Princeps Apostolici Ordinis, ad arcem Romani destinatur Imperii, ut lux veritatis, quae in omnium gentium revelabatur salutem, efficacius se ab ipso capite per totum mundi corpus effunderet. Cujus autem nationis homines in hac tunc urbe non essent? Aut quae usquam gentes ignorarent quod Roma didicisset* (1)?

Quindi derivò, che la Chiesa Romana, secondo l'espressione dei Padri e dei con- Cilj,

---

(1) *Leo* Sermo 80. c. 3. pag. 164.

çilj, è la prima delle Chiese: che la Chiesa di Roma è la prima Sede Vescovile della Chiesa Cattolica, capo di tutte l'altre, in possesso della primazia stabilita da G. C.: e che il Vescovo d'essa è il primo ed il capo di tutti i Vescovi. Per accidente, per una istituzione o economia umana, non già per diritto Divino, come si vede, la Sede di Roma è la Sede Apostolica, ovvero la S. Sede. Ma la S. Sede è d'istituzione Divina, ed è sempre la Chiesa particolare cui presede il successore di *S. Pietro*, che è per diritto Divino il primo ed il capo dei Vescovi, sia la Chiesa medesima o quella di Roma o quella d'Antiochia, o qualunque altra, come appunto il Parlamento è sempre il primo dei tribunali ed il depositario dell'autorità Reale, o abbia, (come sappiamo dalla storia) la sua residenza in Parigi, o in Tours, o in Soissons, o altrove. Risiede per accidente in diversi luoghi, ma la sua essenza non dipende da tali luoghi; ed esso è di sua natura il tribunale Supremo. Non è egli Parlamento di Tours, sibbene Parlamento di Parigi, che ha la sua residenza in Tours; ed il primo Presidente del medesimo è sempre primo Presidente del Parlamento di Parigi, e Successore di quelli che altre volte risederono in Parigi.

Si possono nel Parlamento distinguere due

cose:

cose: Primo l'autorità della Corte suprema. Secondo lo stabilimento nella città di Parigi: l'autorità è inseparabile da quel augusto corpo che indivisibilmente l'accompagna da per tutto, in Parigi, in Tours, in Soissons, ed altrove; lo stabilimento in Parigi può cangiare, senza che ne rimanga lesa l'autorità.

Nella stessa maniera si possono distinguere due cose nella Chiesa di Roma; Primo l'autorità della S. Sede o della prima Chiesa, autorità d'istituzione Divina e perpetua; Secondo lo stabilimento di questa Sede o prima Chiesa nella città di Roma. Questo stabilimento è d'istituzione umana, sebbene diretto da una speciale attenzione della providenza Divina, ei può esser cangiato senza che ne resti lesa, nè l'autorità della S. Sede, nè la primazia di questa Chiesa cui presiede il successore di *S. Pietro;* lo stesso Cardinal *Bellarmino*, autore non sospetto sopra tale articolo, insegna positivamente, che la primazia della S. Sede, che è di diritto Divino, fu fissata in Roma per mezzo d'una istituzione umana (1).

Le difficoltà opposte non hanno servito se non a porre in un più chiaro lume la materia di cui trattiamo. Niun argomento ha avuta

(1) *Bellarmino* de Summo Pontifice.

avuta forza contro la propoſizione che abbiamo intrapreſo provare, cioè: Primo, che la S. Sede è una Chieſa, non già un ſol uomo o un Veſcovo, non un grado, una dignità, un'autorità; Secondo, che la S. Sede è ſempre eſſenzialmente la Chieſa particolare cui preſede il ſucceſſore di *S. Pietro*, dovunque la medeſima ſia ſituata. Se lo ſtabilimento è umano e può variare, la Chieſa o la Sede, è d'iſtituzione Divina: è invariabilmente la prima Sede, il centro dell' Unità; ed è ſempre occupata dal ſucceſſore di *S. Pietro*, erede della di lui primazia. Queſt'idea s'anderà ſempre più perfezionando in ciò che ci reſta a dire. Ora ſi tratta di dimoſtrare, che la S. Sede non è la ſteſſa coſa che la Corte di Roma.

AR-

ARTICOLO II.

IDEA DELLA CORTE DI ROMA.

Questa Corte non è la S. Sede.

UNa Chiesa non è sempre rappresentata intieramente dal Capo, come si vede in *Nestorio*, in *Pavolo di Samosata*, nel Papa *Liberio*, allorchè questi anatematizzò *S. Atanasio*, e nel Papa *Onorio*, senza citare tanti altri esempj a noi presentati dalla Storia. Egualmente non è sempre rappresentata abbastanza dal Vescovo, o dal di lui Consiglio ordinario composto da Vicarj generali, da qualunque numero di Teologi, di Canonisti, di Dignità e di Pastori. Questa unione si chiama la Corte Vescovile, secondo lo stile moderno, la cui epoca non oltrepassa il tempo, in cui si desistè dal convocare i Concilj Provinciali e i Sinodi Diocesani, o in cui i medesimi sono divenuti molto rari, ed i Vescovi hanno trascurato di consultare il loro Clero, affine di poter governare da se soli, come padroni assoluti, malgrado l'espressa proibizione loro fattane dal-

lo

lo Spirito Santo per bocca di *S. Pietro* „ Non dominarete ſopra il Clero (1) nè ſo- „ pra il Popolo, eſſendo l'uno e l'altro il „ dominio e l'eredità del Signore „ *Neque ut dominantes in Cleris* (2).

L'ignoranza ed il diſordine ſono ſtati portati tant'oltre, che alcuni, in vece di render ragione della loro condotta, riſpondevano crudamente. „ *Io ſono il padrone* „.

In Roma le diverſe Congregazioni, o del S. Uffizio, o di Propaganda, o del Concilio, ed altre, fin quelle eſtraordinariamente ſtabilite per affari che ſopragiungono, non ſono, ſe non lo ſteſſo Conſiglio privato del Veſcovo, di cui abbiamo parlato, coll'aggiunta della giuriſdizione. I Cardinali, che ne ſono i membri, non v'arrecano la minima differenza, eſſendo ſemplici Curati di Roma, ai quali ſi accorda una decorazione particolare affatto aliena dal ſoggetto di cui ſi tratta, la quale non conferiſce un maggior grado d'autorità alle loro ſentenze. Se taluni fra eſſi ſono riveſtiti del carattere Veſcovile, che dà loro di diritto Divino la qualità di Giudici naturali di tutti gl' affari Eccleſiaſtici, queſto ſteſſo non accreſce

---

(1) I. P. v. 3.

(2) *Hyeronim. Ep.* 2.... *Ephrem. Opuſcolo de Pœnit.*.... *Bern. Ep.* 237.

cresce peso alle loro Decisioni, perocchè i medesimi agiscono in qualità, non già di Vescovi, ma di semplici Consultori senza voce deliberativa. Non riflettono, che in vece di conciliarsi per mezzo di tali impieghi la pubblica stima, si avviliscono, nulla somigliandosi ai Vescovi che compongono i Concilj, veri tribunali Ecclesiastici, e d'istituzione Divina. Queste adunanze di Consultori, che formano le Congregazioni sono ciò, cui si dà il nome di *Corte di Roma*; Corte Ecclesiastica, che non convien confondere, nè colla Chiesa di Roma, di cui abbiamo presentata la vera idea, nè con un'altra Corte di Roma che è una Corte civile, e politica.

Siccome il Papa è da molti secoli a questa parte Principe Temporale, Sovrano di una considerabile estenzione di territorio, e nello stesso tempo Vescovo o Capo d'una Chiesa particolare, così *la Corte di Roma* è di due specie.

Primo. Il Papa, Capo d'uno Stato civile, Principe della Terra, e riguardato coi suoi Uffiziali di Toga o di Spada, forma quella, che si chiama assolutamente, e senza restrizione puramente e semplicemente la Corte di Roma; Corte temporale, civile e politica, come la Corte di tutti i Monarchi.

Secondo. Il Papa Vescovo della Diogesi

di

di Roma, Capo visibile della Chiesa universale, accompagnato da un certo numero d'Ecclesiastici, cioè, da alcuni Cardinali, da molti Teologi o Canonisti, dai suoi Uffiziali Ecclesiastici, dalle sue Congregazioni ec. è quella che si chiama, anco puramente, semplicemente, assolutamente, e senza ristrizione la Corte di Roma, Corte Ecclesiastica. In tal senso si dice esser proveduto d'un benefizio nella Corte di Roma.

Le circostanze e l'oggetto, che si ha per le mani, fanno conoscere, se si tratta della Corte civile e politica, ovvero dell'Ecclesiastica.

Non è difficile, per ragion d'esempio, comprendere, che il Signor *Fleury* parla della Corte Ecclesiastica, allorchè dice „ Ma la „ Corte di Roma pretende, che il Papa „ sia superiore a tutti i Canoni „. Alla medesima convien riferire le parole, che si leggono nell'altra storia Ecclesiastica dell'Abbate *Racine* „ Vi furono molte sentenze „ pronunziate contro alcuni particolari, che „ avevano ottenute Bolle nella Corte di „ Roma, in pregiudizio, e contro i Santi „ Decreti del Concilio di Basilea, e della „ Prammatica Sanzione „.

Quando il Papa tratta coi Potentati per affari temporali, civili, politici, e militari, la Corte di Roma si prende nel primo senso. Quan-

Quando ei tratta d'affari della Chiesa, la stessa Corte di Roma si prende nel secondo. Egli è la cosa stessa di ciò, che si chiama altrove la Corte Vescovile.

La persona del Papa non è sempre compresa in quelli, che compongono la Corte di Roma, o civile, o Ecclesiastica.

Questa Corte, come tutte le altre, si prende sovente per l'unione dei primarj Uffiziali, dei Grandi, dei Tribunali, e dei Ministri che ne formano il corpo: che sono gelosi di certi fondati o pretesi diritti: che sono attaccati a certi principj veri o falsi, ma ricevuti fra loro: che seguono certe leggi ed usi antichi, buoni o cattivi, ma supposti sempre buoni; e che non permettono, che il loro Capo, o Principe temporale e spirituale si allontani per qualunque ragione da tali diritti, pretenzioni, principj, massime, usi, e leggi. Quindi avviene che, se questo Principe scuopre abusi di qualunque natura essi sieno, non ha sempre la facoltà di riformarli; e se lo tenta, tutta la di lui Corte, secondata talvolta anche da tutta la nazione, si solleva contro di lui; dal che è derivata l'espressione: il Papa è servo, dominato, e fin tiranneggiato dalla sua Corte. Lo stesso accade altresì agli altri Monarchi, quando i medesimi sono deboli, e lasciano prendere un certo ascen-

ascendente sopra di se a qualche Principe, Grande, o Ministro.

Poste in chiaro e sviluppate queste idee, non sarà difficile decidere la questione, cioè, se la Corte di Roma è la stessa cosa che la S. Sede.

In primo luogo, la Corte di Roma, Corte civile e politica, non può certamente essere quella, che si chiama la S. Sede. In fatti la Corte di Roma presa in questo senso è una Podestà temporale, simile a tutte le Podestà Sovrane del Mondo. La S. Sede per lo contrario è un oggetto intieramente Ecclesiastico e spirituale, fondato dal Figlio di DIO, allorchè diede a *S. Pietro* la primazia sopra tutti gli Apostoli. Or G. C. non formò della sua Chiesa una sovranità temporale „ Il mio regno che è „ la mia Chiesa, (disse egli) non è di que„ sto Mondo. Se il mio regno fosse di „ questo Mondo, avrei armate che combat„ terebbero per difendermi (1) „. Ed altrove „ Voi, o miei Apostoli, non sarete „ simili ai Rè della Terra che esercitano „ un'antichità assoluta sopra i loro suddi„ ti (2); voi non averete nè bastone nelle „ vostre mani, nè scarpe ai vostri piedi, „ nè

(1) *S. Joan.*, *XVIII.* 36.
(2) *S. Matt.* *XX.* 25., 26.

„ nè borſa per porvi denaro in riſerva (1);
„ come vi darò teſori immenſi per equipag-
„ giare, e per nutrire armate „. Conchiu-
diamo. Queſti due oggetti ſono adunque on-
ninamente diſtinti. L'impero non è, nè la
Chieſa, nè la prima Sede della Chieſa la
più ragguardevole; la prima delle Chieſe,
eſſendo della ſteſſa natura che la Chieſa
univerſale, come lo ſono le altre Chieſe par-
ticolari, eſſa non può eſſere un impero.

Se i Principi le hanno donato degli ſta-
bili, e fin Signorie, e Principati ſovrani, ciò
non fa, che la Chieſa o la Sede ſia un Prin-
cipato, un Regno, ovvero una Corte, co-
me non ſarà una villa, ſe le ſarà data una
villa per ſoſtentarſi. Queſte ſono iſtituzioni
umane, che non poſſono mai confonderſi
con una divina Iſtituzione. Uno ſtato tem-
porale non può mai identificarſi con uno
ſtato Divino, ſebbene il fatto c'inſegni che
ſi poſſono unire ed aſſociarſi inſieme. Ma
queſto ſteſſo non è, ſe non un invenzione
ed una operazione umana, ſopra cui i più
ſanti ed illuminati Prelati hanno ſempre
pianto (2). Tante ricchezze e tante gran-
dezze poſſono perire, come tutti gl'impe-

(1) *S. Matt. X. 9.*

(2) *Si veda il terzo diſcorſo del Signor Fleury num. XI.*

rj umani; ma l'Istituzione Divina non perirà mai; sì smisurata è la differenza che corre fra l'uno e l'altro oggetto, La distanza è come dal Cielo alla Terra. Non conviene adunque nè confondere, secondo suol farsi, la Corte di Roma, riguardata qual dominio temporale, colla S. Sede o Chiesa di Roma, nè attribuire alla S. Sede ciò, che non è opera se non della Corte di Roma, Corte civile e politica.

Gl'interessi della Chiesa sono tutti spirituali; essa non ha altro fine, altro scopo che la salvezza delle anime per la gloria di DIO, ed i mezzi che adopera, sono il ministero della parola, l'amministrazione dei Sacramenti, la vigilanza sopra la condotta della Greggia, l'attenzione ad allontanare ogn'errore, ogni falsa dottrina, ogn' abuso, ogni disordine nella disciplina e nel governo stabilito da G. C., a vegliare sopra la purità dei costumi, a proscrivere tuttociò che può corromperli, ad aggiugnere la preghiera per corroborare questa vigilanza Pastorale, ad impiegare contro i disubbidienti incorrigibili pene puramente spirituali; in somma a fare del Clero e del popolo un tutto, che non respiri se non la gloria di DIO, e che non riconosca se non la felicità di cantare le di lui lodi nella società di tutti gli Spiriti beati, incominciando nel Mondo il saggio di ciò che deve continuare eternamente in Cielo.

ARTICOLO III.

IDEA DELLE CONGREGAZIONI ROMANE.

Esse non sono nè la S. Sede, nè la Chiesa di Roma.

SE la Corte di Roma, Corte civile e temporale, non è, come abbiamo dimostrato, quella che si chiama la S. Sede, diciamo lo stesso delle Congregazioni Romane, sebbene queste vi abbiano una maggior somiglianza. Per tal motivo il presente soggetto esigerà una più lunga discussione, la quale per altro sarà sempre intelligibile a tutti.

Le Congregazioni altro non sono, che la Corte Ecclesiastica, la quale è della stessa natura di quella, che si chiama nelle altre Diocesi, Corte Vescovile. Questa Corte Ecclesiastica, detta altresì puramente e semplicemente la Corte di Roma, non è la stessa cosa che la S. Sede, come altrove la Corte Vescovile, non è la stessa cosa che la Sede della Diocesi.

Abbiamo provato, che la Sede e la Chiesa sono un solo ed un medesimo oggetto; ed

ed abbiamo osservato, che quelli che costituiscono la Chiesa (senza parlar del popolo) sono il Capitolo della Cattedrale e gli altri Capitoli, i Curati delle città e della campagna, gl'incaricati dell'istruzione, membri tutti dipendenti dal Vescovo. Or nelle Corti Vescovili si lasciano in disparte i Catoli, i Curati, i Dottori del Clero: queste Corti non sono adunque, nè possono essere la Chiesa di quelle Diocesi, e non sono la Sede, lo che abbiamo intrapreso a dimostrare. Ci si presenterà in appresso una moltitudine d'altre prove; per ora osserviamo, che le Corti Vescovili non sono composte, se non dal Vescovo, e dal di lui Consiglio domestico, che ha per membri i Vicarj Generali, sovente stranieri al Clero Diocesano, e senza stabilimento fisso, senza dignità, senza gradi e senza benefizj. Non essendo membri in alcuna guisa, come possono rappresentare il Clero e la Chiesa? Come formar la Chiesa? Ma qual'ora fossero anche membri, potrebbero forse, non essendo nè eletti nè deputati dal Clero, rappresentare la Chiesa?

Si conviene, che tal Consiglio domestico può bastare negli affari correnti, nelle cose ordinarie non sospette ad alcuna difficoltà, e che è anche una necessità limitarvisi: perciocchè, dall'una parte egli è facile in tal

caso

caſo aſſicurarſi del voto comune ſenza conſultare tutti; e dall' altra non riuſcirebbe forſe agevole convocare così ſpeſſo tutto il Clero: con tutto ciò coll' andar del tempo n' è riſultato, che ſi è preſo l' uſo di decidere tutto col ſolo ſuddetto Conſiglio, ſenza convocar la Chieſa, per quanto importanti e difficili ſieno gli affari e le queſtioni, che convien regolare e decidere. In conſeguenza ne ſono derivate le idee, non eſſer neceſſario il convocarla e conſultarla, e non aver la medeſima alcun diritto d' intromettervisi e di prenderne cognizione, lo che ha prodotto la ſoppreſſione, o l' annichilamento dei Sinodi Dioceſani e dei Concilj Provinciali, fin nella Chieſa di Roma; idee ſorde, nate nell' oſcurità, fortificate in ſeguito, e dall' intereſſe degli ambizioſi che aſpiravano a dominare, e da quello dei loro adulatori, i quali per ingrandirſi eſſi ſteſſi, ſi ſono applicati con tutte le loro forze a ſollevare i grandi più alto di quello che i medeſimi effettivamente ſono.

Fra tanto non ſi può negare, che negli affari di conſeguenza, nelle queſtioni dottrinali, ſe mai vi s' incontra qualche biſogno di diſcuſſione, non ſi può ſapere con certezza il ſentimento d' una Chieſa, ſenza farla parlare; lochè vien ad eſſer lo ſteſſo, che il conſultarla e convocarla.

Ben

Ben di rado avviene, che i giudizj divisi, vale a dire, quelli, che i Vescovi, gli altri Pastori, i dottori pronunziano separatamente ciascuno da se senza radunarsi e ventilar la materia, possano bastare e presentare una Decisione degna della Chiesa di G. C. Il Signor *Fleury*, ne rende una ragione palpabile nel suo secondo discorso sopra la storia Ecclesiastica, *Num. V.*, di cui ecco un non meno interessante che luminoso squarcio „ Nella Chiesa si faceva tutto „ per via di Consiglio, perocchè altro non si „ cercava che di farvi regnare la ragione, „ la regola, la volontà di DIO. I Vescovi avevano sempre innanzi agl' occhj il „ precetto di *S. Pavolo* e dello stesso G. C., „ di non imitare la maniera di governare „ dei Rè della Terra, tendente sempre al „ dispotismo. Non essendo prosontuosi non „ credevano di conoscere essi i soli la verità; diffidando dei loro lumi non erano „ gelosi di quelli degl' altri; e cedevano „ volentieri a coloro, che davano migliori „ consigli. Le adunanze hanno il vantaggio, che ordinariamente vi si trova qualcuno, il quale addita il partito migliore, „ e vi riconduce gli altri. I membri vi si „ rispettano reciprocamente, si arrossiscono „ di manifestarsi ingiusti; quelli di virtù „ debole sono sostenuti dai più forti; non è

„ cosa

„ cosa sì facile corrompere un'intiera adu-
„ nanza: sibbene il guadagnare un uomo
„ solo, o colui che lo mena a mano; e se
„ questo si determina da se, segue l'incli-
„ nazione delle proprie passioni, che non
„ ha contrapesi.... E' vero, che riesce molto
„ più facile comandare e costringere, e che
„ per persuadere si richiede industria e
„ pazienza: ma le persone savie, umili, e
„ caritatevoli camminano sempre nella stra-
„ da la più sicura e la più dolce, e sof-
„ frono il loro incomodo per vantaggio dell'
„ affare che trattano.... queste sono le
„ ragioni che io ho potuto rilevare riguardo
„ al Governo Ecclesiastico. In ciascuna Chie-
„ sa il Vescovo nulla faceva d'importante
„ senza il Consiglio dei Preti, dei Diaconi, e
„ dei Principali del suo Clero (questo era
„ il Sinodo Diocesano). Sovente ancora con-
„ sultava tutto il popolo, quando il mede-
„ simo era interessato nell'affare, come nel-
„ le Ordinazioni. Ne abbiamo esempj in
„ *S. Cipriano*, e la formula dell'Ordinazione
„ lo indica anco chiaramente. Si è vedu-
„ to con qual semplicità, e con qual fidu-
„ cia paterna *S. Agostino* rendeva conto al
„ suo popolo della propria condotta e di
„ quella del suo Clero. Per gli affari ge-
„ nerali, i Vescovi della Provincia si con-
„ vocavano e tenevano Concilj, che erano

„ il

„ il Tribunale ordinario, in cui ſi doveva
„ terminar tutto, atteſo che ſi radunava
„ due volte l'anno. I Veſcovi delle Sedi
„ primarie, e lo ſteſſo Pontefice ſeguivano
„ il medeſimo metodo; e ſe bene nell'an-
„ tiche Decretali non ſe ne leggano i no-
„ mi, eſſe erano i reſultati dei loro Con-
„ cilj „.

Le Congregazioni di Roma, sì ordinarie che ſtraordinarie, eſſendo Conſiglj privati, non già Concilj (coſa tanto chiara, che non ſi contraſta da veruno), non rappreſentano la Chieſa Romana; ed i Decreti, che n'emanano ſopra oggetti della natura di quelli de' quali abbiamo parlato, non ſono in alcuna maniera Decreti della Chieſa Romana, Decreti della S. Sede.

Tali Congregazioni ſono anche men'atte a rappreſentare queſta Chieſa, qual'ora ſieno talmente limitate ad un numero fiſſo di Membri, di Conſultori, di Teologi e di Canoniſti, che non ſi permetta a quella propriamente chiamata Chieſa di Roma d'avervi acceſſo, almeno per mezzo di Deputati, e di prender cognizione delle deliberazioni e delle deciſioni che le verranno attribuite, e che ſi pubblicheranno ſotto il di lei nome, quantunque la medeſima non vi ſia chiamata. In tali caſi ſi comprende, che la ſteſſa Chieſa nulla ha che fare col-

la deliberazione; che forse altresì ne disapprova il resultato; che in conseguenza la Chiesa è d'un sentimento, e la Corte Vescovile d'un altro; che i Decreti e le Decisioni sono Decreti e Decisioni della Corte, non già Decreti e Decisioni della Chiesa; e siccome la Chiesa e la Cattedra sono una stessa cosa, così ne siegue, che i medesimi non sono Decreti e Decisioni della Cattedra di *S. Pietro* (*ex Cattedra*), o Decreti, e Decisioni della S. Sede. *Alfonso de Castro* Francescano Spagnolo e Teologo del decimo sesto secolo, ne conviene, o più tosto lo insegna positivamente (1). Ecco la cagione, per cui da parecchj secoli in quà i Decreti di Roma hanno perduta una gran parte della forza e del credito che avevano avuto altre volte, discredito, che male a proposito si fa cadere sulla Chiesa Romana e sulla S. Sede, che si confonde inopportunamente con tali Tribunali moderni.

Le

(1) *Sedis ergo Apostolicae Sanctiones, sive sententia in judicio prolata à Romano Pontifice intelligitur, non quae, occulte, malitiose, inconsulte, per solum Romanum Pontificem, aut etiam, quae per ipsum cum paucis sibi faventibus, aliis in fraudem contemptis, sive non vocatis, profertur; sed quae &c....* Alph. à Castro de Just. Hæret. lib. 1. c. 4.

Le regole, che si osservano nella convocazione dei Concilj Ecumenici, possono dare un gran lume intorno a quel che diciamo delle Congregazioni Romane. Quando si ha pensiero di convocare un Concilio generale, devono necessariamente intimarsi tutti quelli che hanno il diritto d'assistervi; se taluni non possono portarvisi, devono spedirvi i loro deputati colla plenipotenza; e se altri non vogliono trovarvisi, la loro assenza non impedisce che il Concilio sia un Concilio generale, qualora almeno i Prelati presenti non sieno in piccol numero, come talvolta è accaduto. Ma se tutti non sono almeno chiamati, il Concilio non può essere ecumenico e legittimo: quelli che avevano diritto d'intervenirvi non ne hanno avuta la libertà, perchè non hanno avuto invito; e le Decisioni ed i Decreti di un tal Concilio non possono esser riguardati come Decisioni e Decreti della Chiesa universale, qualora almeno non sieno in seguito approvati dall'unanime consenso della Chiesa medesima. Se ciò accade quando un numero molto considerabile ricusa di portarsi al Concilio, con quanta più forte ragione deve così accadere, quando, avendo tutti una sincera volontà di portarvisi, non possono farlo, o perchè non ne sono stati avvertiti, o perchè ne

ne sono stati esclusi? Avviene lo stesso dei Concilj particolari, o nazionali ovvero provinciali. In conseguenza con più ragione conviene dire altrettanto delle Congregazioni Romane, quando anche si supponga, che queste siano Tribunali equivalenti ai Concilj legittimi e regolari; lo che per altro non si può in alcuna maniera supporre, perocchè le medesime non hanno verun titolo negl'antichi Canoni, e non sono note nell'antichità.

Ma qualora anche si supponesse che tutte queste Congregazioni, ed ordinarie e straordinarie, assistite o non assistite dal Papa, sieno legittime egualmente che i Concilj, non potrebbesi con tutto ciò dire, che le loro Dottrine, le loro Decisioni, i loro Decreti, sono Decisioni, Dottrine, e Decreti della Chiesa Romana o della S. Sede, se non v'è stato invitato il Clero, se non è stata a questo data l'intiera libertà di proporvi tutto ciò ch'ei pensa, e con più forte ragione se, qualora alcuno dei membri componenti tali Congregazioni propone un sentimento che non piace, n'è escluso, licenziato e rimpiazzato da un altro più compiacente, ad oggetto d'ottenere suffragj unanimi in favore della censura di certe proposizioni, ovvero, se fin da principio non si scelgono per formare le Congregazioni

ni medesime, se non Consultori disposti a censurare ciò che s'intraprende a condannare. Allora non si condanna ciò ch'è giudicato condannabile dalla Congregazione; ma la Congregazione giudica condannabile ciò, che si vuole che da lei sia condannato. E' cosa evidente che manca allora la libertà; quindi la Decisione d'un Concilio eziandio generale, cui manchi una pienissima libertà, sarebbe assolutamente nullo: cesserebbe per questo stesso il medesimo d'esser generale e canonico; e quantunque fossero stati intimati tutti i Pastori, non sarebbe generale, se non per ragione della convocazione.

Intraprendere a decider tutto colle sole Congregazioni particolari, darne le Decisioni per Decreti della S. Sede, sarebbe a un di presso, come, se un primo Presidente scegliesse a suo talento tra tutto il Parlamento composto di due o trecento membri, una dozzina d'individui, e con essi decidesse tutti gli affari. Questo potrebbe forse formare un Consiglio domestico cui presedesse la saviezza (vogliamo ciò supporre; perocchè potrebbero anche predominarvi le passioni); ma le decisioni non potrebbero mai avere nè il titolo, nè le prerogative degli Arresti della Corte del Parlamento. Sarebbe questa un'impresa stravagante, di cui
non

non c'è chi non conosca l'irregolarità e la nullità. Se il primo Presidente pretendesse di decidere in tal guisa col solo accennato confesso, generalmente tutti gli affari facili o difficili, e decorare le sue Decisioni del nome augusto della Corte, potrebbe accadere, nol niego, che tra sì fatte decisioni, taluna se n'incontrasse non indegna di quel supremo tribunale; ma contuttociò la medesima non meriterebbe nè di portarne il nome, nè d'averne l'autorità. La Corte suprema potrebbe adottarla coi suoi suffragj; ed allora l'Arresto potrebbe esserle attribuito. Ciò però avverrebbe in virtù, non della preceduta privata deliberazione, ma bensì in forza della deliberazione e del giudizio di tutto il tribunale; ed in quel momento esso rientrerebbe nell'ordine naturale, come se fosse stato per la prima volta proferito da tutto il corpo: tanto è vero, che convien sempre risalire all'ordine primitivo e naturale, e che non si può attribuire al Parlamento, se non ciò che è stato fatto dallo stesso Parlamento.

Malagevol cosa non fia il farne l'applicazione alle Congregazioni Romane; o piuttosto tal applicazione si fa da se, altro non richiedendosi, che cangiar i termini. Le medesime non fanno mai se non una privata e limitatissima autorità; ma possono esse-

re

re un Consiglio savio, quando sono ben composte. Non esaminiamo quì, se per lo più tali siano, ma è certo che non saranno giammai la Chiesa o la S. Sede, e che non formeranno se non un Consiglio domestico o un Consiglio privato. Quindi non si potrà mai legittimamente decorare le loro Decisioni dell' onorevol titolo di Decisioni della S. Sede. Se se ne trova qualcuna che meriti l' approvazione della Chiesa, quest' approvazione, nel momento in cui sarà applicata, ne ricoprirà i difetti dell' origine, e le darà la denominazione e la forza di legge. Ma si comprende chiaramente, che in tal caso questa qualità onorevole è ad essa conferita dal giudizio della S. Sede, o anche della Chiesa universale. In qualunque senso la cosa si prenda, convien sempre, o prima o doppo, ricorrere ad un tal giudizio ed alle leggi primitive, e confessare che nulla può portare il nome di Chiesa, nè esser rivestito dell' autorità di lei, se non è opera della Chiesa, nè quello di S. Sede, se non è un giudizio della S. Sede, quale noi l' abbiam descritta.

Ma che si direbbe, se quello che occupa la Sede, dopo avere udite le opinioni della Congregazione, formasse o pronunziasse un Decreto contrario al Voto enunciato nel sentimento dei Consultori? Ciò non è senza esempio. Eppure, (cosa sorprendente!) fin a un

un tal segno si è andato lungi dalla forma del governo stabilita dal Divino nostro Maestro. In tal caso, quella sarebbe una Decisione un Decreto, non della Chiesa, non della Corte Vescovile, ma d'un sol uomo; sarebbe quello, che si chiama un *Motuproprio*, un movimento personale e particolare, si trovi o non si trovi simil'espressione nel Decreto; contuttociò bene spesso si vuol ciò dare come Decisioni e Decreti della S. Sede. Per mezzo di cabale s'intraprende di farle correre e ricevere sotto questo titolo; e si sconvolge, si rovescia, si opprime tutto per riuscirvi. Le persone semplici e rette, che non hanno idee a sufficienza giuste, e nozioni chiare intorno alla natura della S. Sede, e che non cederebbero al timore, restano abbagliate da termini tanto rispettabili, e si lasciano trasportare dal torrente.

Tutti i tribunali di Roma non sono adunque se non se Consiglj privati e domestici, simili presso a poco a quelli che i nostri Vescovi formano presso le loro persone. Sono in maggior numero, perchè hanno maggiori oggetti, e sovente della più grande importanza, da che i Romani in conseguenza delle false Decretali, hanno voluto chiamarvi tutti gli affari del Mondo per farveli giudicare con un immediata ed universale giurisdi-

risdizione in prima ed in ultima istanza. Ma quei tribunali di lor natura nulla sono di più del Consiglio domestico dei nostri Vescovi, non essendo composti, al pari di questi, se non degli Uffiziali del Vescovo di Roma, o di persone fidate che ei sceglie a suo piacimento, ed in disprezzo dell'altre, come diceva il citato *Alfonso de Castro*; talchè la di lui Chiesa non è, nè invitata, nè convocata, nè radunata, nè consultata, come se fosse un mero nulla. Mentr'essa è lasciata come in un cantone, quei tribunali arbitrarj, usurpandone così il nome e l'autorità, pronunziano Decreti che le attribuiscono senz'alcun fondamento. Sovente anco la dottrina e l'insegnamento attuale della Chiesa Romana sono contrarj a ciò, che si decide nei decreti medesimi; e le più celebri scuole insegnano precisamente quel medesimo, che sembra censurato in certi pur troppo noti decreti, e lo sostengono nelle lor Tesi pubblicamente, e con tutta l'autenticità opportuna. Ecco allora l'espressione del Voto della S. Sede; ecco ciò che la Chiesa Romana averebbe deciso, se fosse stata convocata, radunata, consultata, ed avesse potuto farlo con un'intiera libertà, e senz' alcun timore, nè per lo presente nè per l'avvenire. Essendo la libertà un'articolo altrettanto dilicato che essenziale, non deve

soffri-

soffrire il minimo pregiudizio; qualunque scossa le si dia, per quanto sia leggiera, la distrugge, e produce una perfetta nullità. Questo autentico insegnamento è una reclamazione effettiva, e diverrebbe, se la libertà predominasse, una reclamazione espressa e formale. Lo è per altro almeno tacita, ma notoria quanto basta, per togliere ogni fondamento legittimo d'attribuire alla S. Sede, e alla Chiesa Romana certi decreti che mai non furono di quella e che non lo possono essere.

Dal fin quì detto risulta, che, siccome nelle altre Chiese, allorchè trattasi d'un affare di conseguenza, egli è indispensabilmente necessario il convocarle, così parimente far debbesi nella Chiesa suddetta. Tal' è la legge antica imprescrivibile, e posta esattamente in pratica dai nostri Padri, di radunare, cioè, in primo luogo il Sinodo Diocesano, che poteva unirsi ed una e due volte più facilmente dei Concilj provinciali, i quali dovevano tenersi con questa regola secondo l'ordinazione del gran Concilio di Nicea, appoggiato esso stesso ad una pratica anche più antica (1). In secondo luogo questi Concilj (secondo la disposizione del Concilio di Trento proporziona-

 ta

(1) *Fleury*, *settimo Discorso*, num. 3.

ta alla debolezza degli ultimi secoli) doverebbero convocarsi ogni tre anni. In altri tempi Roma non lo faceva meno fedelmente dell'altre Chiese „ Nei bei secoli della Chiesa i Vescovi erano persuasi (dice „ il Signor *Fleury*) che non si poteva conservare la disciplina senza i Concilj (1). „ Ed anche, dopo che furono passati i più „ bei giorni della Chiesa, ... i Papi ne davano tuttavia l'esempio, e ne radunava„ no ordinariamente uno nella Quadragesi„ ma, e l'altro nel mese di Novembre, co„ me si vide sotto *Leone IX.*, *Alessandro II.*, „ e *Gregorio VII.*, vale a dire, nell'undeci„ mo secolo. Quest'ultimo Pontefice, quan„ tunque gelosissimo della sua autorità, nul„ la faceva senza Concilj (2) „.

Così Monsignor *de Marca*, *Luca Holstenio*, il Padre *Garnier* (3) ed altri dotti, fra i quali anche i più zelanti della potestà dei Papi, convengono che i medesimi Papi non trat-

(1) 2. *Discorso*, num. V.

(2) *Fleury*, 3. *Discorso*, num. 1., *e* XX.

(3) *Marca*, *Concord. Sac. & Imp.* lib. 1. cap. 9. n. 7. -- *Holst. in Not. ad Conc. Rom. sub Bonif. II.* -- *Garnier*, *Dissert.* 2. *de Synod. in causa Pelag.* pag. 194. *Opera Marii Mercatoris*.

trattavano giammai gli affari più importanti della Chiesa senza i Concilj, ai quali, come osserva il suddetto *de Marca*, sostituirono in appresso il Collegio dei Cardinali, e questi vi si prestarono di buon grado sotto la condizione, che i Pontefici si obbligassero nella loro Consacrazione di non governar la Chiesa, se non col loro Consiglio. V' era anche una formula solenne di tal giuramento, la quale (secondo la testimonianza del precitato Autore) si trova nella Collezione dei Canoni del Cardinale *Deus Dedit*, ed in un esemplare del Giornale o Diurno dei Pontefici Romani, *Liber Diurnus Romanorum Pontificum*, esistente, come si dice, nella Biblioteca Vaticana.

Per comprendere in qual guisa i Papi poterono venire a capo di sostituire il Collegio dei Cardinali al Concilio, convien riflettere, che la Chiesa Romana è il celebre Clero composto di cinquanta Preti, di quattordici Diaconi, che sono i Curati della città di Roma, chiamati Preti e Diaconi Cardinali, o Principali, i quali formavano il Concilio ordinario del Papa, Vescovo di Roma, a cui egli aggiungeva ne più importanti e più difficili affari i Curati della campagna, ed i sei Vescovi della Metropoli, che avevano il titolo di Vescovi Cardinali o Principali, relativamente ai Ve-

 scovi

ſcovi del Patriarcato di Roma, formato di dieci Provincie dette Suburbicarie, che erano altresì ſovente convocate e radunate, e che regolarmente componevano il Concilio ordinario, almeno per mezzo di Deputati.

Il titolo di Curati Cardinali non era particolare della Chieſa di Roma: i Curati di tutte le città Veſcovili, almeno della Chieſa Latina, e fin quelli della campagna, ſi chiamavano anch'eſſi Preti Cardinali, o Principali delle loro Chieſe „ per diſtinguerli „ (dice il Signor *Fleury*) da quelli, che non „ erano addetti alle Chieſe che ſervivano, „ e che i Veſcovi v'inviavano ſoltanto in „ certi giorni. Queſto nome di Cardinali „ indicava, che i medeſimi vi erano legati per ſempre ſotto un tal titolo, come „ una porta fiſſa fra due gangheri in Latino *Cardines;* queſta maniera di parlare „ era comune nel tempo di *S. Gregorio*, ed „ univerſale in tutta la Chieſa Latina. Coll' „ andar del tempo il titolo di Preti Cardinali fu attribuito particolarmente a quelli delle città (1), ed indipendentemente „ dal nome, la diſtinzione fra i Curati delle città ed i Curati della campagna ſuſſiſte ancora, eſſendo gli uni riputati ſem- „ pre

(1) *Inſtit. al Drit. Eccleſiaſt.* Part. I. cap. XVIII.

„ pre più riguardevoli degli altri; ma final-
„ mente i primi hanno lasciato perdere la
„ denominazione, e quelli di Roma l'han-
„ no conservata „.

Collo scorrere dei secoli, e quasi negl' ultimi tempi, i Papi rifecero alcuni cangiamenti. Primo, gli rivestirono d'una decorazione affatto estraordinaria nel loro vestimento, e loro attribuirono certi singolari privilegj. Non si esamina quì, se i Papi avevano la facoltà di far tanto; si riporta semplicemente il fatto. Tali prerogative fecero breccia agli occhj delle persone del Mondo, in maniera che i Prelati di tutte le nazioni aspirarono al titolo di Cardinale di Roma: ecco perchè se ne trovano in tutti i Regni del Cattolicismo, e questo è il secondo cangiamento. Quindi i Vescovi anche più cospicui portano il titolo di Curati di Roma, lo che ha estremamente sublimato il Papa nello spirito di coloro che non hanno principj, o che si lasciano trasportare dai pregiudizj del Mondo carnale. Quanto è egli grande (hanno essi detto) giacchè i Vescovi delle principali Sedi non sono se non suoi Curati!

In conseguenza, secondo l'ordine naturale e divino, i Vescovi Cardinali dovevano risedere nelle loro Cure, e farne le funzioni; ma si sono posti nell'impossibilità di risieder-

ſedervi, atteſo che la legge Divina gli obbliga a riſedere nel loro Veſcovado. Quindi ſi ſono incaricati di due doveri incompatibili; ed in oltre arroſſendo d'abbaſſarſi alle funzioni curiali, hanno abbandonata tale incumbenza ad altri: di maniera che ciaſcuna Parrocchia di Roma ha due Curati, un onerario che ſoſtiene tutto il peſo, ed a cui in conſeguenza appartengono realmente ed in ſoſtanza gli onori e le prerogative, eſſendo egli il Curato effettivo, ma che frattanto non ne gode: queſte appartengono all' oppoſto ad un altro Curato, che non è ſe non onorario, che nulla fa nella Parrocchia, che altro non è, ſe non un rappreſentante d'un Curato di Roma, e che in conſeguenza (ſiamo mortificati nel dirlo, ma la verità lo eſige) non dovrebbe eſſere il più riguardevole, non potendo mai il rappreſentante eſſer maggiore del rappreſentato. E' piaciuto però agl'uomini di diſporre le coſe in una contraria maniera. Quindi il Collegio de'Cardinali non è ſe non il rappreſentante del Clero di Roma; egli è un Clero in figura; ed i medeſimi ſono riguardati come i Paſtori e come il Clero titolare della Chieſa Romana. Ma qualunque ei ſia, i Papi nulla poſſono fare ſenza di lui; e le Deciſioni loro ſe accompagnate non ſono dall' unanime ſuffragio dei Cardinali, non ſono giu-

giudicate Decisioni della S. Sede. La formula del giuramento da noi citata n'è una convincente prova: e nel medesimo tempo dessa è un monumento, che dimostra la parte che il Clero reale ed effettivo di Roma aveva in tutte le Decisioni dei Papi, e che faceva sì, che queste fossero sostanzialmente Decisioni della S. Sede; è una reliquia, un frammento, l'avanzo d'un grand'edifizio, che ne dimostra i diritti essenziali, ed impedisce la prescrizione. „ Almeno questa „ clausola (dice il dotto Autore *del Rove-* „ *sciamento delle Libertà della Chiesa Galli-* „ *cana*) reclamava in favore della regola, „ e rammentava ai buoni Papi il loro do- „ vere (1). In essa formula i Papi promet- „ tevano con giuramento di confermare, e „ di conservare in tutta la loro integrità i „ Decreti Canonici dei loro Predecessori, „ cioè, quelli fatti sinodalmente; promet- „ tevano anche di correggere gli abusi col „ Consiglio e col Voto dei Cardinali (2).

I Pa-

(1) Tom. I. pag. 70.

(2) *Decreta Canonica Prædecessorum Pontificum quæcumque Synodaliter statuerunt, & probata sunt, confirmare, & indiminuta servare; si quæ emerserint contra Canonicam disciplinam, Cardinalium consensu, direttione, consilio, emendare* Bzovius... del Vaticano contenente il Diur.Rom

I Papi medesimi, che maggiormente affettavano di far tutto da se, non trascurarono d'inserire nelle loro Bolle, e Decreti la clausula, *col Consiglio e col Voto dei nostri Fratelli, i Cardinali della Santa Romana Chiesa*, testimone il *Papa Pavolo II.* morto nel 1471. Prima della di lui elezione tutti i Cardinali usarono la precauzione di obbligare ciascuno a giurare, che, se fosse stato creato Papa, non avrebbe fatta di tal clausula una semplice formula d'uso, come taluni avevano ptaticato, lo che *Pavolo II.* osservò tanto male, (benchè avesse dopo la sua elezione replicato il giuramento) che impiegò la violenza, vale a dire, minacciò la scomunica per costringere i Cardinali a sottoscrivere le sue Bolle ed i suoi Decreti, senza darne loro la minima cognizione, come chiaramente si rileva dalla storia del Cardinal *Giacomo di Pavia*. Affine per altro di calmare i loro lamenti, accordò loro l'abito rosso e la mitra di seta. Questi mezzi, quanto più sono ingiusti, provano altrettanto, quanto la sottoscrizione dei Cardinali era necessaria, giacchè si giungeva a tali estremità; e questa necessità ne prova un'altra, cioè, quella di convocare e di consultare il Clero effettivo ed essenziale, vale a dire, la Chiesa Romana o la S. Sede; prova ancora, che le Congregazioni non basta-

baſtano, perchè molto inferiori a tutta la Chieſa Romana, o allo ſteſſo Collegio dei Cardinali.

L'uſo dell'eſpoſta clauſula ſi è con tutto ciò ſoſtenuto per altro lungo tratto di tempo. Il Papa *Leone X.* condannò gli Articoli di *Lutero*, „ dopo aver tutto maturamente eſaminato, „ ben ponderato, diligentemente diſcuſſo „ (dic' egli) inſieme coi noſtri venerabili Fra„ telli, i Cardinali della Chieſa Romana.... „ e col loro conſiglio e conſenſo (1) „. *Pavolo IV.* nella ſua Bolla del meſe di Febbraro 1585. contro gli Eretici e gli Sciſmatici, decide e ſtabiliſce col loro conſiglio, e conſenſo unanime: *De eorum conſilio, & unanimi conſenſu*. *Pio IV.*, quando confermò il Concilio di Trento, e determinò il tempo, in cui i Decreti del medeſimo averebbero cominciato ad obbligare, lo fece col conſiglio, e col conſenſo dei Venerabili Fratelli, i Cardinali della Santa Chieſa Romana: *De Venerabilium Fratrum Sanctae Romanae Eccleſiae Cardinalium conſilio & aſſenſu*.

Sola-

---

(1) Tom. XIV. Concil. pag. 394. *Omnibuſque ritè penſatis, ac ſaepius ventilatis, cum Venerabilibus Fratribus noſtris S. R. E. Cardinalibus .... de eorundem Venerabilium Fratrum conſilio & aſſenſu*.

Solamente da circa dugento anni a questa parte i Papi sonosi esentati dal chiedere il consenso, o anche il consiglio dei Cardinali, come altresì, dallo specificare d'averlo chiesto. *Gregorio XIII.* nella sua Bolla del dì 29. Gennajo del 1579. non fa menzione dei Cardinali, e non dice d'aver preso consiglio da alcuno. *Urbano VIII.* nella sua in data del 4. Marzo del 1641. segue lo stesso metodo, e d'allora in poi più non parlano, se non di esami fatti in presenza d'alcuni Cardinali scelti, e specialmente chiamati: *Coram aliquibus S. R. E. Cardinalibus ad id specialiter saepius congregatis*. Questo era un attestare la nullità di tali atti, perocchè si manifesta con certezza a tutti, che i medesimi sono stati fatti senza il consenso del Sacro Collegio, e che in vece d'essere l'opera della S. Sede, vale a dire, del Clero effettivo di Roma, non sono neppure stati fatti dal Clero rappresentativo. Era un dichiarare pubblicamente, che s'abbandonavano le strade regolari ed ordinarie per conoscere la verità, e che si contraveniva alle regole fondate sulla parola di G. C., sull' l'esempio degli Apostoli e di tutti i Santi Padri, e sullo spirito ed uso di tutta la Chiesa in tutti i secoli; la ragione n'è, perchè erano di già nati i Gesuiti; e questa rivoluzione deve tenersi per opera loro.

Que-

Questo spirito della Chiesa si trova espresso in moltissimi monumenti, e fra gl'altri, nel ventesimo quarto Canone del quarto Concilio di Cartagine „ Il quale proibisce a „ tutti i Vescovi d'ammettere e di giudi- „ care qualunque causa, senza l'intervento „ dei loro Ecclesiastici, e ne dichiara nulla „ la sentenza, qualora la medesima non sia „ confermata dalla loro presenza (1) „.

L'obbligazione di seguire la disciplina dei primi secoli vien fiancheggiata da una tradizione non interrotta e talmente completa, che quegli stessi, i quali prima di questi ultimi tempi se n'allontanavano, la riconoscevano, e colle parole, e col fatto. Non dispiacerà udir parlare sopra tal'Articolo il Signore *Fleury*; ecco le parole di questo celebre Storico „ Coloro, che han- „ no letto con attenzione ciò che ho det- „ to nella presente storia, avranno certa- „ mente osservato una gran differenza fra „ la disciplina dei dieci primi secoli, e „ quella dei tre seguenti; era per verità „ molto indebolita nel decimo, ma unica- „ men-

(1) *Ut Episcopus nullius causam audiat absque praesentia Clericorum suorum: alioquin irrita erit Sententia Episcopi, nisi Clericorum praesentia confirmetur*. Conc. Carth. IV. Can. 24.

„ mente per ignoranza e per le trasgressioni
„ di fatto, che si condannavano, appena che
„ si aprivano gli occhj per conoscerle: si
„ confessava sempre, che era necessario se-
„ guire i Canoni e l'antica disciplina: do-
„ po il duodecimo secolo si fabbricò sopra
„ nuovi fondamenti, e si seguirono massi-
„ me incognite all'antichità; pure si cre-
„ deva di camminare dietro le di lei pe-
„ date, mentre se ne abbandonavan le trac-
„ cie. Il male derivò da un errore di fat-
„ to, e dall'essersi riguardato, come antico,
„ ciò che non lo era; perciocchè in genera-
„ le nella Chiesa si è sempre insegnato, che
„ conviene attaccarsi alla tradizione dei
„ primi secoli, riguardo al domma ed al-
„ la disciplina. Ho parlato delle Decretali
„ attribuite ai Papi dei tre primi secoli, che
„ si trovano nella raccolta d'*Isidoro* il Mer-
„ cante, e che apparvero circa la fine dell'
„ ottavo secolo, ed ho addotte le prove che
„ ne dimostrano la falsità; ecco la sorgente
„ del male; l'ignoranza della Storia e della
„ Critica fece ammetterle, e prender le no-
„ ve massime in esse contenute per la dot-
„ trina della più pura antichità.... Quei
„ grandi Pontefici *Leone IX. Gregorio VII.*
„ *Urbano II. Pasquale II. Eugenio III. Alessan-*
„ *dro III.*; avendo trovato l'autorità delle
„ false Decretali stabilita in maniera, che
„ niu-

„ niuno più pensava ad oppugnarla, si cre-
„ derono obbligati in coscienza a sostenere
„ le massime che vi si leggevano, persuasi
„ esser le medesime la più pura disciplina
„ dei tempi Apostolici e dell'età dell'oro
„ del Cristianesimo (1) „.

Sostituire al vero Clero, a quello, che forma effettivamente la S. Sede, e che è la Chiesa fondata da *S. Pietro*, un Clero straniero e semplicemente rappresentativo del vero, non è un uniformarsi con esattezza alle leggi imprescrivibili dell'antichità, allo spirito della Chiesa, ed agl'ordini di G. C. Egli è anzi un allontanarsi anche più da queste sacre leggi, l'agire ed il far Decisioni senz'almeno assicurarsi del comun consenso preceduto da una libera e matura deliberazione, da un serio esame, e da una perfetta discussione delle materie delle quali si tratta; consenso, che non sia sottoscritto, o approvato posteriormente per compiacenza, e strappato per mezzo di promesse, di minaccie, di sollecitazioni importune.

Che si può pensare delle Congregazioni moderne, qualora anche si guardino sotto il più vantaggioso aspetto, e non si accusino d'agire per motivi stranieri e contrarj ai loro doveri?

Pri-

(1) *Fleury*, *quarto Discorso*, num. 1.

Primieramente esse non sono Concilj, nè ciascuna in particolare, nè tutte insieme; quindi non possono, nè far le veci di questo rispettabil Tribunale, nè formar Decisioni della natura di quelle rivestite altre volte di una tanto necessaria autorità.

Ma nemmeno pretendiamo, che esse debbano esser Concilj ad effetto di determinarci a riguardarle, come costituenti la Chiesa Romana, ed i Decreti di esse, come Decreti della S. Sede. In fatti, la S. Sede non è un Concilio provinciale; abbiamo dimostrato ciò che essa è. Possiamo però soggiungere un'altra prova sensibile: la S. Sede è permanente, non ammette interrompimento, laddove il Concilio è transitorio. Questo però non fa, che la S. Sede sia maggiore del Concilio provinciale: la S. Sede non è, se non il Clero della Chiesa particolare di Roma, il Sinodo Diocesano cui presiede il Papa; ed il Concilio della stessa Provincia comprende, oltre il Clero del secondo ordine, i Vescovi ancora suffraganei di Roma. Un Sinodo diocesano è minore d'un Concilio provinciale, ed un Concilio provinciale minore d'un Concilio nazionale, o d'un intiero Patriarcato; tutti l'intendono così. Con tutto ciò, sebbene non si esiga, che le Congregazioni Romane habbiano ad esser Concilj, acciocchè possano formare o rappresentare

tare la S. Sede; pure, siccome le medesime trattano e decidono sovente materie, che non appartengono se non ai Concilj, e talora anche ai Concilj generali, così si ha talvolta ragione d'interrogare s'esse costituiscono un Concilio. Siccome però non sono Concilj nè anche provinciali, lo che si rileva ad evidenza dallo stesso fatto, così tutto ciò che decidono, tutti i Decreti che pronunziano intorno a materie importanti appartenenti ai soli Concilj, è incompetente, nullo, e di niun valore. Noi contentandoci del principio generale ed incontrastabile, c'astenghiamo dal farne l'applicazione.

Abbiamo già veduto con quale attenzione i Papi, senza contentarsi d'alcuni Teologi, o Canonisti, o d'alcune Dignità, o del Sinodo Diocesano, convocavano il Concilio della Diocesi di Roma, vale a dire, i sei Vescovi suffraganei, e sovente altresì quelli del Patriarcato, che comprendeva tutte le Provincie Suburbicarie, ovvero Concilj anche più numerosi, ai quali intervenivano i Vescovi delle Provincie lontane, soggiornanti allora in Roma, lo che confessano ed insegnano positivamente i più zelanti difensori dei Papi, o più tosto, delle loro pretenzioni. Basta (dice *Holstenio*, Canonico di *S. Pietro* di Roma, e Custode della Biblioteca Vaticana) una leggiera cognizione della

la Storia Ecclesiastica per sapere qual era la pratica dei Papi (1). „ Qualunque volta „ (dice il Gesuita *Bagot*) si tratti di que- „ stioni concernenti la Fede, o d'altri af- „ fari relativi a tutta la Chiesa, il Ponte- „ fice Romano raduna un Concilio; almeno „ convoca tutto il Clero Romano composto „ di sei Vescovi della sua Provincia, dei „ Cardinali Preti, e dei Cardinali Diaco- „ ni (2). A questi caratteri si conosce fa- „ cilmente la S. Sede. Tutti i Sommi Pon- „ tefici (dice *Garnier* della medesima Com- „ pagnìa) si facevano un articolo di Re- „ ligione di non istendere, fuorichè nei „ Con-

---

(1) *Nam vel leviter in Ecclesiastica Historia versati sciunt moris fuisse antiqui, ut quoties de gravioris momenti negotio ad Apostolicam, caeterasque majores referretur, non solùm Clerus Urbicus, sed etiam Episcopi in comitatu commorantes, ad Concilium commune deliberationemque convocarentur* .... Holstenius in Notis ad Concilium 3. Romanum.

(2) *Romanus Pontifex, quoties de negotio fidei, aut aliis Ecclesiam spectantibus tractat, Concilium habet, & saltem Clerum Romanum ex Episcopis suae Provinciae, Praesbiteris & Diaconis Cardinalibus compositum in Synodum congregatum audit &c.* Bagot, Apolog. Fidei. L. 4. Ch. 1. §. 1.

„ Concilj le loro Lettere Decretali, princi-
„ palmente le Dogmatiche (1) „. *Cariolano* Cappuccino, che visse nel decimo settimo secolo, in un Compendio dei Concilj ch' ei dedicò al Papa, e che fu stampato con permissione e privilegio di Sua Santità, insegnava positivamente che quello, che si chiama tribunale o giudizio della S. Sede, è ciò che è pronunziato dal Concilio Provinciale del Papa composto dei sei Vescovi, cioè, dei più antichi Cardinali, e degl'altri Cardinali, riputati i Pastori ed il Clero in titolo della Chiesa Romana: *Concilium Cardinalium quod dicitur Concilium Provinciale ipsius Papae & propriè est, & dicitur judicium Sedis Apostolicae*. I Cardinali di *Cusa*, e *Zabarella* parlano su lo stesso tenore „ Si
„ chiamano lettere Apostoliche (dice *Cusa*)
„ quelle lettere dei Papi, le quali hanno
„ forza di Statuti, perchè dettate col con-
„ senso del Sinodo dei Metropolitani soliti
„ a convocarsi ogn'anno presso del Papa (2).

 „ Anti-

(1) *Summis Pontificibus nimirum solemne fuit, & vix non Religiosum Decretales Epistolas, de Dogmatibus praesertim non nisi in Concilio scribere &c.* Garnier, Dissert. 2.

(2) *Apostolicae Epistolae vocantur illae Romanorum Pontificium Epistolae, quae vigorem statu-*

„ Anticamente: (dice il Cardinal *Zabarella*,
„ chiamato anche il Cardinal di Firenze)
„ v'era l'uso di giudicare tutti gli affari
„ difficili nei Concilj, e si convocavano spes-
„ so. In appresso certi Papi, che governa-
„ vano la Chiesa più da Principi tempora-
„ li che da Apostoli, si posero in possesso
„ di non radunare Concilj, lo che produsse
„ un infinità di mali .... E se DIO non
„ soccorre la Chiesa universale, questa è in
„ gran pericolo (1) „.

Cosa sorprendente! Gli antichi Papi, che accoppiavano ad una eccelsa santità una profonda dottrina, non si riputavano mai a sufficenza illuminati, e però non la perdonavano ai mezzi, consultavano tutti, da tutti prendevano lume, i più numerosi Concilj non erano troppi: tutto all'opposto certi Papi posteriori, che desidereremmo poter porre al pari co' primi e per la santità e per la scienza, si lusingano d'aver sempre lumi di

statutorum habent quoniam per consensum Synodi quondam Metropolitanorum concurrentium annuè ad sedem Papa easdem dictavit, Cusan, de Concord. lib. 2. c. 11.

(1) *Mos antiquus habuit quod omnia negotia difficilia terminabantur per Concilium, & crebrò fiebant &c.* Zabarel. Tract. de Schis. Ap. Schard. pag. 503.

di soverchio, rigettano gli ajuti come inutili, non prendono consiglio se non da se stessi, o da un piccol numero di pesone a loro sacrificate, riguardano i Concilj come superflui ed importuni, si danno per oracoli infallibili, e vogliono sottoporre il mondo tutto alla loro opinione. Qual contrasto! Dove si trova la verità? Chi s'inganna? Ov'è il giudizio della S. Sede? Presso gli antichi, o presso i moderni? Crederemmo di far un'ingiuria al Lettore, se pronunziassemo o decidessemo.

In secondo luogo, se le Congregazioni non sono la stessa cosa che il Concilio della Metropoli di Roma, egualmente non sono la stessa cosa che la Sede o Sinodo Diocesano di Roma. Oltre alle prove che n'abbiamo addotte, basta osservare, che queste Congregazioni non sono la stessa cosa, che il Clero effettivo e reale della Città e della Diocesi di Roma, ma che ne sono una leggiera, e piccolissima parte, la quale in oltre non è nè scelta nè deputata dal corpo del Clero medesimo. Non si può adunque dire, esattamente parlandosi, nè che esse formino la S. Sede, nè che le loro Decisioni ed i loro Decreti, siano Decisioni e Decreti della S. Sede.

Con tutto ciò nulla impedirebbe, che questa parte del Clero Romano rappresentasse

 alme-

almeno la S. Sede, s'essa fosse composta di membri liberamente eletti e deputati dal Clero, e da questo muniti di memorie ed istruzioni relative a ciascuno affare, rimanendo sempre al Clero medesimo la facoltà ed il diritto di rivedere da se stesso e nelle radunanze Sinodali le Decisioni ed i Decreti, quando gli resti luogo di credere o di temere che vi sia stato commesso qualche errore. Ma nò: tutti questi membri sono eletti e nominati a piacere d'un solo, e sovente d'un Ministro che inganna il suo Sovrano.

La miseria dei nostri secoli è tale, che quanto è maggiore l'ardore e la premura, che dimostrano gl'uomini d'imporsi i più gravi pesi chiedendo le cariche e le dignità che ne sono inseparabili, altrettanto si fanno vedere impazienti fino a tanto che non gli hanno adossati ad altri, chi ad un Ministro, chi ad un Uffiziale subalterno, questi ad un Vicario, quegli ad un Ajutante, e taluno finalmente ad un Servitore. Niuno vuole adempire al proprio dovere, e molti sono incaricati di soddisfare a quello degl'altri. Egli è adunque evidente, che tali Congregazioni (nelle quali per altro confessiamo di buon grado trovarsi Personaggj rispettabili e di un'merito distinto), non sono il Clero di Roma, anzi non possono

ſono rappreſentarlo; le loro Deciſioni ed i loro Decreti non poſſono in conſeguenza eſſer Deciſioni e Decreti della S. Sede. Quindi egli è un abuſo, o un ignoranza, darne alle medeſime la denominazione e l' autorità.

In terzo luogo, queſte Congregazioni, per quanto poſſano eſſere perfette, in vece d'eſſere la ſteſſa coſa che il Clero reale ed effettivo di Roma, o i Deputati ed i Rappreſentanti d'eſſo, non ſono nè anche il Clero figurativo e rappreſentativo di quella Chieſa, vale a dire, il Collegio dei Cardinali. Queſta è altresì una verità di fatto ſempliciſſima e conoſciuta da tutti; perocchè il gran motivo dei lamenti che ſi ſono uditi da alcuni ſecoli in quà sì è, che i Decreti di Roma non erano, nè fatti colla cognizione col conſiglio e col conſenſo libero ed unanime dei Cardinali della S. Chieſa Romana, nè ſottoſcritti da loro; ma che appena un piccoliſſimo numero, talvolta di due o di tre, aſſiſteva alle Congregazioni. E quello che deroga maggiormente all' autenticità di tali Decreti è, che eſſi non hanno ſe non una voce conſultativa, e che in oltre s' hanno eſempj d'eſſerſi pronunziato contro il Voto unanime di tutti i Conſultori. Sì fatti lamenti ſono adunque prove dimoſtrative, che le Congregazioni non

ſono

sono la stessa cosa che il Collegio dei Cardinali, il quale non è se non un immagine della Chiesa di Roma.

Se il Tribunale delle Congregazioni fosse composto da tutti i Cardinali, anche questo non basterebbe per dedursene, che i loro Decreti meritassero di portare il nome della Chiesa Romana e della S. Sede, per la ragione che i medesimi tutti insieme non formano la S. Sede, o la Chiesa Romana; ma ne sono soltanto una rappresentazione, una figura, una pittura; prima prova che ci sembra decisiva. Una seconda prova non men convincente è, che essi non sono eletti Deputati della Chiesa Romana, e muniti delle istruzioni e delle facoltà d'essa. Una terza prova, che vi hanno Voto, non già giudiziario, cioè, deliberativo, ma soltanto consultativo, che può sul momento esser ridotto a nulla.

Questo fa sì, che qualora si lasciasse loro la voce deliberativa, tutto ciò che ne risultasse e che si potrebbe presumere sarebbe, (come dice l'illuminato Autore *Del rovesciamento delle Libertà della Chiesa Gallicana*), presumere, ripete, non già assicurare, che i loro Decreti, fossero Decreti della S. Sede (1).

Ecco-

(1) *Rovesciamento delle Liber. della Chies. Gallicana* Tom. 1. pag. 51.

Eccone l' espressioni „ Il Collegio dei Cardi-
„ nali non è la Chiesa di Roma, ma la
„ rappresenta secondo il Cardinal di *Cusa*,
„ il quale dice, *Legatione fungentibus;* in ol-
„ tre converrebbe supporre, che essi sieno
„ eletti e delegati, o deputati da questa
„ Chiesa, lo che non è; la rappresentano,
„ come il Capitolo d'una Cattedrale rap-
„ presenta in certe cose il Clero e la
„ Chiesa della stessa Diocesi. Quindi si può
„ più giustamente presumere che parli la
„ Chiesa Romana, quando il Papa pronun-
„ zia dopo d' aver udito, non già alcu-
„ ni Cardinali, ma tutto il Sagro Colle-
„ gio, dopo averlo lasciato in libertà d'esa-
„ minare ciò che deve esser deciso, e di
„ spiegare sinceramente il proprio sentimen-
„ to, e quando non pronunzia, se non se-
„ condo il parere ed il consenso unanime
„ d' esso, come si esprimono molte Bol-
„ le, *De Fratrum nostrorum S. R. E. consi-*
„ *lio, & unanimi consensu*. „ In conseguen-
za (secondo questo dotto Autore) la De-
cisione ed un Decreto dell' intiero Collegio
dei Cardinali uniti col Papa non bastereb-
be di sua natura a fare una Decisione
ed un Decreto della S. Sede o della Chie-
sa Romana; si può soltanto presumerlo, non
già perchè esso sia la Chiesa di Roma, ma
il Clero rappresentante, e non reale. Or
quan-

quanto meno devono esser Decreti della S. Sede alcuni Decreti formati da un piccolissimo numero di Cardinali. Pure tali sono i Decreti delle Congregazioni Romane; Che sarà, se si soggiunge che i medesimi, oltre al loro piccolo numero, non sono nè scelti dalla S. Sede o Chiesa Romana, nè approvati espressamente? Che sarà, se non sono nè informati delle materie delle quali si tratta, nè capaci di procurarsene una ragionevole, sufficiente, ed assolutamente necessaria cognizione? Che sarà, se non sono se non una cera molle suscettibile di tutte le figure, che vorrà darle, per esempio, qualche confidente del Superiore, qualche Gesuita? Che sarà, se non si scelgono, se non perchè sono già prevenuti senza anche cognizione di causa contro la dottrina di cui si medita la condanna, ed assolutamente determinati a non ascoltare la parte lesa e querelante? Che sarà, se non hanno la libertà di dire il loro sentimento, e se questo non serve se non per una formalità; talchè si è nel possesso di porlo in non cale, e non si vuole la loro presenza, se non per poter nominare i Cardinali nel Decreto, come se presso a poco vi fossero intervenuti tutti, o avesse parlato tutta la Chiesa Romana? Pure ecco ciò che non di rado avviene. Corre adunque una gran distanza fra

le

le Congregazioni Romane, e quella che con giusto titolo dev'esser riguardata come la S. Sede.

Per render le nostre idee intieramente perfette intorno alla S. Sede, bisogna incominciare dal prendere nel senso semplice e naturale la voce *Sede*, e quindi passare al figurato, che è quasi il solo usato nel soggetto di cui trattiamo, sebbene sempre allusivamente e relativamente al senso semplice e letterale.

Nei primi tempi della Chiesa tutti i Preti componenti il Clero avevano ciascuno la sua sede, sì nell'adunanze pacifiche del Popolo nelle quali si celebrava il Divin servizio, come in quelle giudiziarie, chiamate Sinodi o Concilj. Anche presentemente i Preti che intervengono ai Concilj, quando questi si convocano, hanno le loro sedi: i Diaconi stanno in piedi, come Bidelli, e tal'è il posto dei Cardinali Diaconi. Il Vescovo, o Capo del Clero e di tutta la Chiesa, occupa, in qualità di Presidente, una sede distinta, e più elevata delle altre.

Lasciamo le sacre adunanze per la celebrazione dei divini Misterj, e limitiamoci a quelle dei Concilj. Si trattasse pure, o di decidere un'articolo spettante al domma, o di stabilire un punto di disciplina, o di giudicare un delinquente, tutto si faceva nel

Con-

„ piedi come se dovessero servire in qualità
„ di Bidelli o di Ministri di Giustizia (1) „.

Si domanderà, come mai la formalità di salire sopra la Cattedra può dar maggior peso al giudizio d'un Vescovo; e se non è cosa puerile farne dipendere l'autenticità ed il peso che il medesimo deve avere? Si risponde, che quando il Vescovo sale sopra la sua Sede, tutti i suoi Preti prendono altresì posto nelle loro, e vi si trovano presenti i Diaconi, ed in una parola tutto il Clero. I Preti ne' loro seggi esaminano e giudicano con lui, ed allora il di lui giudizio è il giudizio ed il Decreto di tutta la di lui Chiesa. La cerimonia adunque della Sede opera di molto, anzi il tutto. Quindi si è usata tanta attenzione a fare osservare, che un tal giudizio è stato pronunziato sopra la Sede *ex Cathedra*, e che in oggi pure si fa tanto risuonare la stessa voce *ex Cathedra*, dall'alto della mia Cattedra, come si dice in alcuni Rescritti affatto moderni e degli ultimi anni nostri. Quest'affettazione perpetua fino nella feccia dei secoli è nello stesso tempo una prova luminosa, la quale dimostra quanto una tale formalità era importante, cioè essenziale. In fatti

(1) *Fleury, settimo Discorso sopra la storia Ecclesiastica;* num. 11.

fatti si attesta pubblicarne in tal guisa, che il giudizio è pubblico non già clandestino e furtivo, che è giudizio di tutta la Chiesa, giudizio della Cattedra, *ex Cathedra*; e senza sì fatta ceremonia è esso necessariamente un giudizio particolare, e fuori della Chiesa.

Un parragone renderà la cosa più chiara. Se il Presidente d'una Corte suprema pronunziasse una sentenza nella sua casa privata, o solo, o coll'assistenza d'alcuni confidenti, una tal sentenza sarebbe, non già sentenza della Corte di cui egli è Capo, ma sentenza particolare e nulla di sua natura. Non si parla quì d'affari poco importanti, ancor che molti, che possono essergli riservati, e riguardo ai quali, consentendovi la Corte, basta egli solo, e può deciderli nella sua casa. Indipendentemente da questi la di lui sentenza dev'esser nulla. E perchè? Perchè non ha pronunziato nella sua Cattedra, nella sua Sede di primo Presidente, ovvero, se si vuole così chiamarlo, sopra il suo Trono.

Si dirà, che ha che far ciò col caso nostro? Rispondo: quando egli monta sopra la sua Cattedra, sopra la sua Sede, quando è seduto sopra il suo Trono, tutta la Corte occupa altresì le respettive sue Sedi: tutti i membri esaminano, tutti giudicano, tutti deci-

decidono, ed il Presidente pronunzia per necessità col consenso dei suffragj di tutti i membri del Parlamento. Ecco una sentenza autentica *ex Cathedra;* giudizio della Cattedra, giudizio della Sede, giudizio del Trono. Qualunque volta il Presidente monta sopra la sua Sede, tutti i membri occupano altresì le loro Sedi, e giudicano con lui; ei non può salirvi, senza che la Corte sia convocata. Se non vi monta, il Parlamento non è presente, non giudica, e quello che ne risulta è il giudizio d'un solo; giudizio irregolare e contrario alla natura del Consiglio supremo. Nella stessa guisa un tal giudizio nella Chiesa è contrario all'istituzione di G. C. Le Congregazioni Romane non essendo di lor natura se non Deputazioni arbitrarie e particolari, sebbene sia stato alle medesime dato un apparato di tribunali regolari, non possono essere il tribunale della S. Sede. E' siccome non possono avere maggiore autorità di colui che le ha stabilite, (giacchè niuno può dare più di quello che ha); così la loro autorità si riduce a quella d'un sol uomo, il quale non potendo, come è evidente in se stesso, essere egli solo la Chiesa di Roma o la S. Sede, non può nè avere in se solo l'autorità della S. Sede, nè in conseguenza darla alle sue Congregazioni. Queste non hanno adunque l'autorità

torità della S. Sede, della Sede Apostolica, ed i loro Decreti non sono quelli che si dicono pronunziati *ex Cathedra*.

Tuttociò che si può dire di vantaggioso in favore di tali Congregazioni è, che nello stato attuale della Chiesa, in cui Roma s'è da molti secoli in quà appropriata una così grande moltitudine d'affari che ne rimane oppressa, le Congregazioni medesime possono esser riguardate come tante Istituzioni saviamente stabilite, e come tanti Consigli utilissimi.

Ma sebbene ciò sia vero, convien per altro fare alcune osservazioni sopra l'ordine primitivo, ed imprescrittibile.

1. Quest'ordine primitivo e la vera disciplina della Chiesa vogliono, che quasi tuttociò che forma l'oggetto dei tribunali moderni, sia riserbato a ciascuna Chiesa o Diocesi particolare. Le Chiese sarebbero meglio governate, e Roma non essendo sopraccaricata d'affari stranieri, più non averebbe bisogno d'una moltitudine d'Uffiziali e di Tribunali incogniti a tutta l'antichità. Essendo quindi gli affari ridotti e distribuiti ai loro Giudici naturali, il Papa più non sarebbe obbligato a prendere sopra tutti questi oggetti tante dettagliate cognizioni, che non concernono direttamente il di lui grado.

2. To-

2. Togliendosi alle Congregazioni la qualità e le proprietà di tribunali, e lasciandosi loro quelle di semplici consiglj, qualora fossero ben composte, esse potrebbero ajutare sensibilmente il Papa co' loro saggj suggerimenti nell' ispezione sopra tutte le Chiese inseparabile di diritto Divino dalla sua Primazia; ma le risoluzioni, e le determinazioni che ne risultassero, non potrebbero mai avere l' autorità, il peso, la forza, e l' autenticità che si trovano nelle determinazioni d' un Concilio, o anche della S. Sede che è il Sinodo Diocesano di Roma.

3. Esaminando l' una dopo l' altra ciascuna delle Congregazioni, troveremo agevolmente, che lasciandosi a ciascuna Chiesa particolare la libertà di godere del proprio diritto naturale, e di procurarsi da se stessa i suoi Ministri ed i suoi Pastori, senza eccettuare il primo, cioè il suo Vescovo, (lo che, secondo lo stile moderno, si chiama il Diritto di conferire i benefizj), Roma rimarrebbe sgravata dall' occupazione intorno ad un tale punto, fuorchè riguardo alla Diocesi, alla sua Metropoli, al suo Patriarcato composto delle Provincie Suburbicarie. Ciò sarebbe un imbarazzo di meno, un' infinità d'affari diminuiti, un infinito numero d' Uffiziali soppressi. Nulla impedisce, qualora si voglia, di fare ciò che fu praticato nei pri-

mi

mi tempi, ed anco per un migliajo d'anni, lo che è un punto capitale ed essenziale. „ Siccome nel governo temporale (dice il „ Signor *Fleury*) il primo atto di giurisdi- „ zione è l'istituzione dei Magistrati, dei „ Giudici e dei Ministri di Giustizia, così „ l'ordinazione dei Vescovi e dei Cherici „ è il primo ed il più importante atto del „ Governo Ecclesiastico. Quindi si è vedu- „ to in tutta questa storia con quale at- „ tenzione e circospezione s'ordinarono i „ Vescovi ne'nove o dieci primi secoli. Ne „ ho osservato il dettaglio nel secondo di- „ scorso, in cui ho rilevata l'espressione di „ *S. Cipriano*, che un Vescovo ordinato ca- „ nonicamente è stabilito dal Giudizio di „ DIO; il Vescovo già stabilito ordinava i „ Preti e gli altri Ecclesiastici col consenso „ del suo Clero e del suo Popolo, e sem- „ pre per un titolo certo, cioè per servire „ in una determinata Chiesa, dal che è de- „ rivata la collazione dei benefizj, in se- „ guito, appannaggio delle rendite Ecclesia- „ stiche: „ ecco una parte della giurisdi- zione essenziale alla Chiesa, qual essa l'ha ricevuta da G. C., come osserva lo stesso Signor *Fleury* poco dopo le parole quì riportate.

Fissato un ordine così bello, ed aboliti i vani ed inutili titoli, come sono in parte quelli

quelli detti Benefizj, più non resterebbero, se non le cariche e gli impieghi laboriosi colla necessaria sussistenza, senz' escludere una doppia porzione per coloro che faticano doppiamente: *Qui bene præsunt Præsbyteri, duplici honore digni habeantur:* La cupidigia troverebbe, o nulla, o molto poco, che la invitasse ad entrare negl' impieghi, o più tosto nelle cariche della Chiesa, conciossiachè sovente si cerca soltanto il Benefizio e lo Stabilimento temporale, non già l'Uffizio, il Servizio, e la fatica che vi sono annessi, e che se ne separano contro il voto della natura, e contro l'Istituzione Divina; la porta, in somma, sarebbe chiusa alla cupidigia. Coloro, che volessero essere ricevuti o ammessi nelle cariche che sono veramente cariche, s' applicherebbero alla fatica, e diventerebbero, in vece d'uomini oziosi ed inutili, persone possenti in opera e in parola, più non si tratterebbe di Benefizj, e cesserebbe il furore d'andarne in traccia. La Cancellerìa Romana sarebbe liberata da un' infinità d'affari, si estinguerebbe una troppo reale e troppo comune simonia, ed il denaro, senza uscire dai respettivi Stati de Sovrani, vi s'impiegherebbe in una maniera più conveniente alla sua natura.

4. La Congregazione dell' Immunità Ecclesiastica non è, nè più necessaria, nè più

 stret-

ſtrettamente legata alla natura del Governo della Chieſa; talchè ſi potrebbe facilmente farſene di meno, qual'ora ſi rinunziaſſe, come la Giuſtizia lo eſige, alle falſe Decretali che *Graziano* inſerì nel Decreto, aggiugnendovi anco molto del ſuo. „ *Graziano* „ (dice il Signor *Fleury*) diede maggior „ conſiſtenza, e accrebbe il numero a cangiamenti introdotti nella giuriſdizione, „ come quello che era riguardato qual unica regola nei tribunali Eccleſiaſtici, lo „ che durò per quaſi quattrocento anni; però che le Coſtituzioni dei Papi poſteriori „ a tal Compilazione, ſi aggirano intorno „ alle maſſime in eſſa compreſe. Or *Graziano* andò anche molto più oltre delle „ falſe Decretali, riguardo a due articoli, „ cioè all'autorità del Papa ed all'immunità degli Eccleſiaſtici, ſoſtenendo, che il „ Papa non è ſottopoſto ai Canoni, e che „ gli Eccleſiaſtici non poſſono in verun caſo eſſer giudicati dai Laici.... Per provare l'immunità di queſti ultimi, riporta quattro falſe Decretali; primieramente la preteſa lettera del Papa *Cajo* al Veſcovo *Felice*; in ſecondo luogo una ſuppoſta lettera del Pontefice *Marcellino*; la „ prima attribuita a *S. Aleſſandro*: l'autorità di *S. Silveſtro* nel falſo Concilio Romano; finalmente la falſa legge di Coſtanti-
„ no

„ no adottata da *Carlo Magno ec.*... Attesi
„ tutti questi varj mezzi, la Giurisdizione
„ Ecclesiastica si trova, dopo il duodecimo
„ secolo, molto cangiata, sì per il miscu-
„ glio del temporale collo spirituale, sì per
„ l'estensione dell'autorità del Papa in pre-
„ giudizio dei Vescovi „. Ciò, che arreca
pregiudizio, non può mai esser giusto e le-
gittimo; ciò, che è fondato sopra il falso, rie-
sce caduco e rovinoso. Tuttociò non deve
adunque vincerla a fronte dell'Istituzione,
e del Diritto primitivo, appoggiato alla ra-
gione, ed all'Istituzione Divina di G. C. Non
si può adunque prescrivere, e si può sem-
pre tornare indietro in tempo opportuno e
nelle circostanze favorevoli. Le Congrega-
zioni adunque stabilite per eseguire questo
nuovo e mal fondato diritto non possono
senza necessità identificarsi con un oggetto,
tanto solido quanto lo è la S. Sede, nè rap-
presentarla; lo che abbiamo intrapreso a di-
mostrare.

5. Qual bisogno ci sarebbe della Congre-
gazione dei Riti, se si lasciasse a ciascuna
Chiesa la libertà primitiva e naturale di
canonizzare i Santi ad essa appartenenti,
di regolarne il culto, e di seguire i pro-
prj usi particolari antichi e lodevoli, sen-
za voler tentare di sottoporre tutte le Chie-
se ad una medesima regola, intorno a cose

libere ed arbitrarie, le quali sebbene differenti, possono essere egualmente edificanti? Questa varietà forma il ricamo e la ricchezza della veste della Sposa di G. C. *In fimbriis aureis circum amicta varietatibus*.

6. Se non si togliesse ai Vescovi il diritto naturale di propagar la Fede, d'estenderla nei Paesi infedeli dei loro contorni, e di stabilirvi Chiese con i necessarj Ministri, se non si volesse, che il solo Papa avesse avuto il diritto di fare o di fondar Missioni, le fatiche della Congregazione della *Propaganda* non sarebbero considerabili, e mancherebbe forse il motivo di formarla. Diciamo, che il diritto di stabilir Chiese nei Paesi infedeli appartiene naturalmente ai Vescovi che vi sono vicini. Oltre all'autorità, ed alla decisione dei più rispettabili e dei più antichi Concilj, basta accennare che un tal diritto, o più tosto un tal dovere, è fondato sopra la carità la più pura, sopra l'amor di DIO, che ispira lo zelo di dilatarne la gloria ed il culto, e sopra quello del Prossimo, la cui eterna salvezza non può esserci indifferente. In fatti, come mai (qualora almeno quest'amore non sia morto, e la carità estinta nel cuore) come mai si può veder perire sotto i proprj occhj un' infinità d'anime per tutta l'eternità, senz' arrecar loro alcun soccorso, perchè non si ha

ha l'ardire d'opporsi a certe leggi, le quali in sostanza sono meno leggi, che pretenzioni del tutto umane? Or il Vescovo, che ha convertito un popolo, n'è essenzialmente il Pastore: la stessa azione lo dice, e lo prova. Tocca a lui il dirigerlo, il governarlo, il provvederlo di Pastori non men del primo, che del secondo ordine. Come si può togliergli una tal qualità, e darla ad un'altro, il quale, secondo il Vangelo, non può esser se non mercenario, non avendo, nè il titolo, nè la qualità di Pastore della Greggia?

Se insorgesse qualche dissenzione sopra tutti questi oggetti nell'elezione, sì dei Vescovi che degl'altri Ministri, o s'offendessero i Diritti divini del Clero, o s'introducesse qualche rito indecente in alcue Chiese, ovvero vi fosse qualche contrasto, a motivo, o della fondazione, o del governo di nuove Chiese, basterebbe per provvedervi il Concilio di ciascuna Provincia, Tribunale ordinario e naturale. Se il Concilio stesso fosse sedotto, il Papa, in vigor del Diritto dell'Ispezione generale che gli dà la sua Primazia, potrebbe prendere l'opportune misure per far ristabilire le cose da un Concilio più regolare, uniformandosi in tutto alla disciplina della Chiesa, e conservandone l'ordine dei Giudizj, senza intraprendere ad esercitare

tare

tare una giurisdizione immediata, ed a decidere tutto da se stesso, o per mezzo dei tribunali di sua istituzione.

7. La Congregazione dei Vescovi e Regolari, che ha per oggetto di giudicarli intorno a qualunque causa sì civile che criminale, come pure intorno alle liti che insorgono rapporto alle preminenze ed alle disposizioni economiche, questa Congregazione, noi diciamo, è un'altra novità introdotta in pregiudizio del Governo primitivo e naturale della Chiesa. Tali oggetti in fatti, secondo il Diritto antico ed imprescrivibile, appartengono al Metropolitano, unitamente al Concilio della Provincia.

Se si tratta di mantenere i Regolari nel possesso d'un numero, più o meno esteso, di privilegj e di esenzioni loro accordate, e di sostenerli contro le intraprese dei Vescovi che volessero governarli, e giudicarli, come una porzione della loro Greggia, noi diciamo che questa nuova specie di governo è abusiva, che niuno ha avuto, nè il diritto, nè la facoltà di togliere ai Vescovi l'autorità, che essi hanno dallo stesso loro Carattere sopra tutta la Greggia di cui DIO gli ha incaricati, e che sarebbe stato forse tanto ragionevole esentare dalla loro giurisdizione tutti i Laici, quanto esentarne i Religiosi. Toccava anzi per lo contrario ai Perfetti, cioè ai Reli-

Religiosi, il dare esempj d' ubbidienza e di subordinazione al semplice popolo. In oltre gli uni e gli altri, i Regolari ed i Laici, compongono egualmente la Greggia del Pastore; con qual diritto adunque e con qual ragione s'è potuto toglier loro una porzione di questa Greggia, anzi la parte la più sana e la più preziosa? Almeno, se lo avesse fatto la Chiesa in un riguardevole e competente Concilio, forse la cosa sarebbe stata soffribile, e riguardata, come ragionevole: si dice *forse*, perchè un Concilio, anche Ecumenico, non sarebbe stato soverchio; anzi osiamo asserire, che non sarebbe stato sufficiente per una intrapresa di tal conseguenza, giacchè può il medesimo far qualche passo falso negl' affari riguardanti il governo esteriore. Abbiamo esempj, che l' infallibilità dei Concilj è ristretta alle decisioni dottrinali ed ai punti appoggiati ad un maturo esame, non già alle suppozizioni; che nulla può contro la verità, ma sì bene a favore della verità; non contro l' istituzione Divina di G. C. ma in favor di questa. In fatti, quì si tratta d'un ingiustizia, poichè che cosa è egli mai un Pastore senza Greggia? Pure eccoci nel caso; perocchè, se si può togliergliene una parte, anzi la miglior parte, si può egualmente togliergli l' altra, cioè, togliergliela tutta. Che conviene adunque pensare, quando

do un semplice (il primo, è vero, e di diritto divino) ma sempre un semplice Vescovo si prende tal libertà? Bisognerebbe, riguardo alla competenza, che ei fosse universale, cioè Vescovo unico, e che tutti gli altri fossero semplicemente suoi Vicarj e Commissionati, a' quali egli dasse e distribuisse la porzione, che giudicasse opportuna, della fatica e della sollecitudine Pastorale, oggi più ampla, dimani più ristretta, posdimani nulla. Una tal supposizione è una vera eresia; ma le false Decretali, credute da principio vere, ne hanno data quest' idea. Ecco il fondamento, fondamento falso rovinoso, e che sarebbe anco ereticale, se si volesse sostenerlo dommaticamente „ Le esenzioni e gli altri „ privilegj (dice il Signor *Fleury*) toglievano anche un gran numero di cause ai „ Giudici ordinarj; ma quale n'era il fondamento, se non la vaga opinione, che „ il Papa poteva ciò che voleva, e non „ era sottoposto ai Canoni? Diversamente, „ come poteva egli sottrarre alla giurisdizione dei Vescovi senza il loro consenso „ le Chiese particolari, e gli Ordini intieri dei Religiosi? Avete veduto i rimproveri fatti da *S. Bernardo* agli Abati del „ suo tempo, che cercavano tali esenzioni, „ ed al Papa *Eugenio*, che le accordava fa-

„ cil-

„ cilmente contro il ben generale della Chie-
„ ſa. E' vero, che non gliene contraſta
„ l'autorità, perchè non era iſtruito abba-
„ ſtanza dell'antica diſciplina traſcurata nel
„ ſuo tempo: era eſſa però conoſciuta cen-
„ to anni prima, come ſi rileva dal Con-
„ cilio d'Anſe preſſo Lione, convocato nel
„ 1025...., in cui avendo *Odilone* Abbate
„ di Cluny prodotto un privilegio del Pa-
„ pa per l'eſenzione del ſuo Monaſtero, il
„ Concilio ſteſſo v'oppoſe i Canoni di quel-
„ lo di Calcedonia e degli altri, in vigor
„ dei quali i Veſcovi dichiararono nullo il
„ privilegio prodotto.... tanto queſti Ve-
„ ſcovi vivevano nella perſuaſione, che il
„ Papa non era ſuperiore ai Canoni (1) „.

Se i Regolari foſſero rimeſſi nella regola, cioè nella dipendenza e ſotto la giuriſdizione immediata dei loro Veſcovi, come v'erano nell'ordine primitivo, il Sinodo Dioceſano, e per appello il Concilio provinciale, deciderebbe tutte le diſſenzioni che poteſſero inſorgere, e più non ſi averebbe biſogno della Congregazione dei Veſcovi e Regolari, o al più potrebbe ſervire, come quelle dei Riti, dell'Immunità, della Propaganda, per la giuriſdizione Veſcovile e Metropolitana del Veſcovo. Riguardo all' iſpe-

(1) *Fleury Diſcorſ. VII.* num. 7.

ispezione generale sopra tutte le parti della Chiesa, di cui esso è incaricato dal diritto della sua Primazia, il Concilio ordinario della di lui Chiesa basterebbe per porre in chiaro la condotta, che si potesse tenere nei casi estraordinarj, che meritassero l'attenzione della S. Sede.

Le altre tre Congregazioni, quelle del S. Uffizio, dell'Indice, e del Concilio, avendo per oggetto le materie della Fede, cioè l'ultima di rischiarare i dubbj che possono insorgere sopra le decisioni del Concilio di Trento, la seconda di sopprimere i libri contrarj alla religione ed ai buoni costumi, e la prima di ricondurre, di correggere, o di punire coloro che si allontanano dalla vera credenza, queste Congregazioni, lo ripeto, non possono supplire al Concilio di ciascuna Provincia, cui appartengono tutti gli accennati punti. Il Concilio ordinario, convocato una o due volte l'anno, è più che sufficiente per dare i lumi desiderati sopra le decisioni dei Concilj anteriori, sì generali che particolari, per fare l'indice ed il catalogo dei libri perniciosi, e ritirarli dalle mani dei fedeli, finalmente per ricondurre e correggere gli erranti, e per punirli colle censure, castigo proporzionato ai delitti di tal natura. Il Concilio adempirebbe a tutti quei doveri con

con maggiore autorità, lumi, ed equità.

Con maggiore autorità, conciosiacosachè ei la possiede per diritto naturale e per diritto divino, lo che è superiore ad un istituzione arbitraria: inoltre si comprende con facilità, che il gran numero dei Giudici convocati è d'un carattere e d'un peso molto maggiore del ristretto numero dei Consiglieri, e che i Vescovi d'un intiera Provincia, in compagnia d'un gran numero di Preti, formano un tribunale più augusto di quello composto d'alcuni Consultori, qualora questi si supponessero anche eletti con attenzione, e senza che avessero alcuna influenza nella scelta le prevenzioni, l'ambizione, o l'interesse.

Il Concilio agirebbe con maggiore equità, poichè i membri d'esso non dipendendo dalla scelta arbitraria d'un sol uomo, non sarebbero soggetti ad impressioni straniere, ed a mire, che potessero non esser sempre scevre da passioni; in fatti il gran numero è meno soggetto a lasciarsi sedurre da uomini ingiusti ed artifiziosi.

Riguardo ai lumi, si comprende facilmente doversene trovare di più in una numerosa adunanza di Pastori del primo e del secondo ordine, inalzati alle dignità dal loro merito: (così si suppone, e con ragione, giacchè credonsi le cose richiamate all'or-

dine

dine primitivo) che in un piccolo numero di teste. Quindi le materie sarebbero poste maggiormente in chiaro, i dubbj dissipati con maggiore efficacia, e l' indice dei libri condannabili più giudizioso, più giusto, meno esposto alla sorpresa o alla passione, e gli erranti corretti con maggior carità, ed in una maniera più uniforme allo spirito di G. C.; si attenderebbe a salvare le anime, e non si farebbero perire insieme con i corpi, come si pratica nel S. Uffizio (*). Lo che è causa (diceva nel 1665. il Signor *Talon* Avvocato Generale nel Parlamento di Parigi) che fuggiamo fin l'ombra del Tribunale dell'Inquisizione. Il gastigo il più severo sarebbe quello di abbandonarle al demonio. Sebbene questi Concilj non siano nè infallibili nè impeccabili, ed il solo Concilio universale goda dell' autorità suprema col privilegio di non poter cadere in errore, convien nondimeno confessare, che i medesimi sono molto meno esposti ad ingannarsi e ad abbandonarsi alle passioni di quello

(*) O *almeno, come si praticava una volta, giacchè sono oramai due secoli, che la Romana Inquisizione non esibisce più allo sguardo degl' uomini, quei funesti spettacoli sì contrarj all' umanità, ed allo spirito di Gesù Cristo.*

lo, che può esserlo un piccolo numero di uomini, quando anche non influissero nella loro elezione se non mire sane e rettissime.

Qundi i Concilj sono stati sempre riguardati, come necessarj. Il Papa (dice il Cardinal *Bellarmino*, Autore non sospetto, ed attento più ad estendere, che a ristringere i limiti del Pontefice Romano) „ Il Papa non deve decidere da se solo, o riposarsi sopra il suo solo giudizio, ovvero appoggiarsi ad un ispirazione Divina; ma deve porre tutta l'applicazione, che meritano gli affari importanti della fede, e servirsi dei mezzi, ordinarj.... Or che questi mezzi ordinarj, e in conseguenza necessarj, altro non sieno, che i Concilj, più o meno numerosi, uno o molti, secondo il bisogno, non è difficile il provarlo. Primieramente provasi dalla Promessa Divina contenuta nel Capitolo 18. di *S. Matteo*: *dove saranno convocati due o tre nel mio nome, io sarò in mezzo di loro*: parole Divine che si riferiscono a' Concilj, come lo dichiarò l'Ecumenico di Calcedonia, senza parlare degl'altri. Secondariamente, dal fatto degli Apostoli, i quali potendo ciascuno in particolare decidere le controversie, non vollero trascurare il mezzo ordinario indicato da G. C. mede-

„ simo,

„ ſimo, convocando un Concilio per deci-
„ dere la queſtione inſorta in Antiochia.
„ In terzo luogo dalla conſuetudine di tut-
„ ta la Chieſa e di tutti i ſecoli: or chi
„ oſerà negare, che ciò, che è ſtato prati-
„ cato in ogni tempo ed in tutto il Mon-
„ do .... ſia un mezzo ordinario (1) „?

Il

---

(1) *Concilia aliqua, ſive generalia, ſive particularia ſint, omnino neceſſaria eſſe ad bonam Eccleſiae gubernationem, vix in queſtionem revocari poſſe dubito.... Non debet Pontifex in Controverſiis fidei dijudicandis, aut ſolo ſuo judicio fidere, aut expectare divinam revelationem, ſed adhibere diligentiam, quantam res tanta poſtulat; & ordinaria media.... Porrò medium ordinarium & proindè neceſſarium, eſſe Concilium, magnum aut parvum, unum aut plura,.... probari facilè poteſt. Primum ex divina illa promiſſione*, Matth. 18. Ubi ſunt duo vel tres &c..... *Hunc enim locum de Conciliis intelligit Synodus Calcedonenſis.... & aliae Synodi.... Secundo, & facto Apoſtolorum, qui cum poſſent etiam ſeorſim definire Controverſias, tamen, ne viderentur negligere medium ordinarium & à Chriſto ipſo demonſtratum, non ſine Concilio controverſiam de Legalibus Antiochiae exortam definire voluerunt &c.* Bell. leg. 1. de Concil., & Eccl. cap. 11.

Il P. *Bagot*, aperto Partigiano dell' infallibilità dei Papi, insegna nondimeno che essi non possono godere di questa infallibilità, se non ricorrendo ai mezzi ordinarj e necessarj, che sono i Concilj, generali o particolari, secondo l' importanza delle materie. „ Si tratta di „ sapere, (dice egli) in qual guisa il Pa„ pa debba regolarsi, acciocchè io possa co„ noscere evidentemente che la di lui De„ cisione è un Oracolo della Cattedra di *S. Pie*„ *tro*, e quello che si dice, pronunziato *ex* „ *Cathedra* (1). Il Vescovo di Roma non „ tratta mai di questioni di Fede, o di al„ tri affari riguardanti o interessanti la Chie„ sa, senza convocare un Concilio. Ascol„ ta in questo Concilio almeno il Clero di „ Roma composto dei Vescovi della Provin„ cia e dei Preti e Diaconi Cardinali, e „ nulla mai decide intorno alla Fede, fuo„ richè nel Concilio medesimo. In fatti se „ si regolasse diversamente, sembra che non „ si potrebbe dire, che egli agisse con pru„ denza ed infallibilmente.... Per le con„ tro-

(1) *Queritur quid eum agere & quommodo gerere se oporteat ut mihi evidenter constet eum ex Cathedra Petri loqui.... Validè & efficaciter agat.... Ut cum auctoritate Doctrinam Fidei definiat &c.* Bag. Apolog. Fid. lib. 4. Disp. 3. cap. 1.

„ troversie più facili bastano i Concilj pro-
„ vinciali, ma per altre questioni più dif-
„ ficili e di maggiore importanza, è neces-
„ sario che egli ascolti i Concilj generali (1).
„ Le Congregazioni Romane, non essendo
„ Concilj, egli è più che chiaro, che non
„ sono il mezzo ordinario...., e necessaria-
„ mente ricercato, perchè il Papa possa
„ pronunziare con prudenza e con autori-
„ tà, ed è evidente, che i loro Decreti non
„ possono essere Decreti della S. Sede, ed
„ Oracoli della Cattedra di *S. Pietro*, *ex*
„ *Cathedra*. I Teologi (dice il dotto Au-
„ tore

(1) *Romanus Episcopus, quoties de negotio Fidei aut aliis Ecclesiam spectantibus tractat, Concilium habet, et saltem Clerum Romanum ex Episcopis suæ Provinciæ, Presbyteris, et Diaconis Cardinalibus compositum in Synodum congregatum audit, nec unquam de Fide quidquam definit, nisi in Concilio: nec vero videretur prudenter agere &c.... Nunc habeo duo tantum dicere. 1. Quidem Summum Pontificem de Doctrina fidei semper cum Concilio, aut provinciali, aut universali tractare. 2. In Controversiis facilioribus provincialia, seu particularia sufficere, in gravioribus vero nonnullis quæstionibus, necesse esse audire generalia Concilia &c.* Bagot, ibidem leg. 4. Disceptat. 3. cap. 1. sect. 1.

„ tore *Della Libertà della Chiesa Gallicana*,
„ esaltando, come è giustizia, l'autorità con-
„ siderabile dei Decreti della S. Sede, do-
„ vrebbero fare osservare, che non si ri-
„ guardano, come tali, quelli che contengo-
„ no nuove decisioni sopra la Fede, se non
„ quando sono pronunziati secondo l'ordine
„ canonico nei Concilj, conforme esige l'im-
„ portanza delle materie.... In vece di
„ pretendere che si riconosca come rivesti-
„ to di questa autorità tutto ciò, che vie-
„ ne dalla Corte di Roma, o dalle diverse
„ Congregazioni che ad essa appartengo-
„ no.... Nei primi secoli, siccome il Papa,
„ in vece d'insuperbirsi della sua autorità,
„ non se ne serviva, se non per convoca-
„ re e per consultare la prima Chiesa del
„ Mondo ed anche i Concilj, che da esso si
„ radunavano secondo il bisogno, o della sua
„ Provincia, o dell'Italia, o degli altri paesi;
„ così non deve recar maraviglia, che le
„ Decisioni, che spiccavansi da Roma, fos-
„ sero allora d'un gran peso. Esse erano nel-
„ lo stesso tempo il giudizio canonico del
„ Successore di *S. Pietro*, della Chiesa Ro-
„ mana, e delle Chiese Cattoliche concorse
„ a formarlo (1) „.

 Qual

(1) *Rovesciamento delle Libertà della Chiesa Gallicana*, Tom. 1. pag. 65. 66. 67.

Qual prodigiosa differenza fra tali giudizj ed i giudizj delle Congregazioni? Questi non possono adunque nè avere il carattere e la natura dei Decreti della S. Sede, nè portarne il nome. Convien disingannarsi. Sì fatte Congregazioni, essendo d'un istituzione arbitraria, possono cessare, come hanno incominciato; e si può sempre tornare all' istituzione primitiva, che non dipende dalla volontà degli uomini essendo formata da un' autorità superiore, e che non è caduca. Questa istituzione potrà rimaner sospesa per qualche umano attentato, ma non può mai essere annichilata. L'essenza, l'essere stesso della Chiesa reclama continuamente: non si dà cosa, che possa prescrivere contro una Legislazione divina, e queste sono regole invariabili (1). Alcune Chiese particolari, specialmente della Francia, hanno avuta la buona sorte di ritenere e di conservare preziosamente una porzione, più o men grande, di tali regole primitive, lo che fa vedere che, malgrado l'infelicità dei tempi, il bell' edifizio della vera ed antica disciplina non è stato intieramente distrutto. Si può venire a capo di ristabilire le parti danneggiate, affaticandosi, come già i Rè del Popolo di DIO, nella ristaurazione del Tempio: *Ad instau-*

(1) *Detto Rovesciamento ec.* Tom. 1. pag. 115.

instauranda sarta tecta Templi (1). Sarà permesso alle altre nazioni di dire, come disse il Signor *Talon* Avvocato Generale nel 1647. „ Noi non conosciamo nè l'autorità, nè la „ giurisdizione delle Congregazioni che si „ tengono nella Corte di Roma (2), stabi„ lite a piacimento del Papa. I decreti e le „ sentenze di tali Congregazioni non hanno „ forza, nè autorità, nè esecuzione in „ questo Regno; e quando sono stati pre„ sentati sì fatti decreti in occasione d'af„ fari contenziosi, come in materie di di„ spense ec.... la Corte ha dichiarato, che „ i Brevi di tal qualità erano nulli ed abu„ sivi .... Le materie concernenti la Fede „ ed il Domma devono essere trattate in „ queste Congregazioni unicamente in for„ ma d'avvisi e di consiglj; non già d'au„ torità. E' vero, che in sì fatte Congre„ gregazioni si censurano i Libri sospetti „ d'eresia e di cattiva dottrina, e che vi „ si fa l'*Index Purgatorius*, il quale s'au„ menta in ciascun'anno. In esse in fatti „ furono altre volte censurati gli Arresti di „ questa Corte, fin quello pronunziato con„ tro *Giovanni Chatel*, la Storia del Presi-

 „ den-

(1) IV. L. Reg. XXII. 5.

(2) *Ecco quella, che abbiamo chiamata Corte Ecclesiastica di Roma.*

„ dente *de Thou*, *Le Libertà della Chiesa Gal-*
„ *licana*, e tutte le altre Opere riguardanti
„ la conservazione della sacrosanta Persona
„ dei nostri Rè (1).

„ Possano le preghiere, le lagrime, i pa-
„ timenti stessi di molte anime fedeli ot-
„ tenere che il DIO d'ogni bontà stabilisca
„ in Gerusalemme Giudici simili a quelli
„ che v'erano in altri tempi, e Consiglieri
„ eguali a quelli che furono gli strumenti
„ della salvezza d'essa (2). Questa salvezza
„ si trova dove regnano molti consiglj (3).
„ Iddio solo è quegli, che non ne ha di bi-
„ sogno. I superbi credono poterne fare
„ a meno, ed è proprio di quelli (4), che
„ non amano, o non conoscono quanto fa
„ d'uopo le regole del Governo ecclesiasti-
„ co, il condursi, secondo i segreti avvisi
„ d'un piccol numero di Consiglieri eletti
„ a capriccio, più tosto che secondo i lumi
„ dei Vescovi stabiliti Giudici da DIO, e
„ dei Preti che sono, insieme coi Vescovi e
„ sotto i Vescovi, i depositarj e gl'interpe-
„ tri

(1) *Discorso del Signor Talon Avvocato Generale del mese di Maggio del* 1747. *seguito da un Arresto del Parlamento in data del dì* 15.
(2) Isaia I., 26.
(3) Proverb. XI., 14.
(4) Rom. XI., 34.

„ tri ed i testimoni della verità (1). In fat-
„ ti, nei bei secoli della Chiesa, ciascun
„ Vescovo unitamente col suo Clero regola-
„ va tutto, come facevano i Vescovi delle
„ principali Sedi insieme con quelli delle lo-
„ ro Provincie o Patriarcato; quindi i loro
„ giudizj erano sommamente rispettati, per-
„ chè i Pastori concorsi a formarli con tan-
„ ta maturità, ne palesavano la savizza e
„ la giustizia, ed avevano cura di farli ese-
„ guire. Per disgrazia lo spirito d'indipen-
„ denza e di dominazione s'è sparso quasi
„ da per tutto. Ciascun Vescovo fa Statuti
„ ed Ordini a suo talento, senza Sinodo,
„ senza Concilio, senza Consiglio; un Vica-
„ rio Generale regola tutto a suo capriccio
„ nell'esercizio della giurisdizione volonta-
„ taria, un Uffiziale della contenziosa, e
„ decidono soli ciò, che doverebbe esser de-
„ ciso nel Presbiterio adunato, o nel Con-
„ cilio provinciale. Che ne risulta? La di-
„ visione fra i Vescovi, l'abuso dell'auto-
„ rità nei Superiori, l'indocilità nei Subal-
„ terni. Il Clero mormora, i Popoli impa-
„ rano a disprezzare gl'ordini d'un Prela-
„ to che disprezza quelli dei suoi Prede-
„ cessori, o che contraddice a quei dei suoi
„ Con-

---

(1) *Rovesciamento delle Libertà ec.* Tom. 1. pag. 47.

„ Confratelli; e ſe i più pii ed i più illu-
„ minati parlano meno, gemono maggior-
„ mente. Siamo coſtretti a dirlo con eſtre-
„ mo rammarico eſſere accaduto qualche
„ coſa di ſimile nella Chieſa di Roma (1),
„ ſebbene i Veſcovi di queſta prima Sede
„ ſiano ſtati in altri tempi i più tenaci
„ della regola, che preſcrive di nulla fare
„ fuori dell' adunanza dei Fedeli, o almeno
„ ſenza il loro Clero, e ſenza qualche nu-
„ mero di Veſcovi (2). La Chieſa, che ſo-
„ ſpira il riſtabilimento dei Concilj, non ſa-
„ rà mai ben governata ſe non per queſto
„ mezzo ſtabilito da G. C., conſacrato dall'
„ uſo di tutti i ſecoli, ed interrotto con
„ pregiudizio graviſſimo di tutto ciò che for-
„ ma il buon ordine nella Religione. I Con-
„ cilj ſono neceſſarj per mantenere l' unità
„ fra le Chieſe, la purità del domma, la
„ ſantità dei coſtumi, il rigore della di-
„ ſciplina, e le libertà delle Chieſe mede-
„ ſime (3) „.

AR-

(1) *Roveſciamento delle Libertà* pag. 68.
(2) *Ibidem* pag. 414.
(3) *Memoria ſopra le Libertà della Chieſa Gallicana ſettimo mezzo particolare.*

ARTICOLO IV.

Potestà di quello che presede alla S. Sede: diversi suoi gradi.

PEr valutare esattamente l'estensione del potere e dell'autorità che possono avere le Congregazioni Romane, egli è duopo esaminare quella dei Vescovi di Roma. Siccome queste Istituzioni sono incognite a tutta l'antichità, così egli è indubitato che non possono essere in alcuna maniera autenticate dagli antichi Canoni. Di più, non è meno certo che devono la loro origine ai soli Vescovi di Roma; quindi non possono avere, se non l'autorità che i Vescovi stessi le hanno dato. Ora questi non poterono conferirgliene più di quella che essi medesimi avevano; è adunque cosa evidente, che la misura del potere, e dell' autorità che si trova nei Papi, è la misura di quella delle Congregazioni, vale a dire, che queste non possono averne più di quanta ne hanno i Papi, senza che perciò si possa concluderne che ne abbiano altrettanta, avendola i Papi alle medesime limitata, come è sembrato loro

loro opportuno, e sovente non avendone alcuna, qualora i Papi voglion così.

Due autorità convien necessariamente distinguere al dì d'oggi nella Chiesa Romana, cioè una divina, o anche di prima Istituzione Ecclesiastica che compone il Diritto antico; ed un altra umana e d'acquisto posteriore, costituente quello che si chiama Diritto moderno. Prima d'esaminare l'estensione, ed i vari rami dell'una e dell'altra, noi sosteniamo, e poniamo, come un principio incontrastabile, non esser permesso attentare in ben che menoma parte contro l'antico e primitivo Diritto dei Vescovi di Roma, come non è permesso intaccare il Diritto primitivo degl'altri Vescovi.

Non si può dire assolutamente lo stesso del Diritto moderno. Siccome questo s'allontana intorno a molti articoli dal Diritto antico dei Vescovi, così bisogna confessare, che per rapporto a questi capi egli è molto frale, posto il principio della invariabile fermezza del Diritto antico e primitivo. Se fosse permesso il variarlo, l'istessa Primazia dei Papi sarebbe molto vacillante, imperocchè la medesima non ha sè non questo solo fondamento, e non è possibile immaginarne giammai un altro più solido. „ La Chiesa „ (dice il dotto *Dupin*) non può cangiare

„ la

„ la forma del governo ſtabilito da G. C. (1).
„ Le ſante ed invariabili regole della Tradi-
„ zione hanno fiſſato l'ordine ſolenne dei giu-
„ dizj Eccleſiaſtici; ſecondo l'Iſtituzione pri-
„ mitiva dello Spirito Santo, la pratica de-
„ gli Apoſtoli, e la regolare e canonica ſu-
„ bordinazione della ſacroſanta Gerarchia
„ della Chieſa (2) „. Queſte ſono parole di un grande Arciveſcovo della Chieſa Gallicana nello ſcorſo ſecolo, le quali atteſtano che l'ordine dei giudizj Eccleſiaſtici è tuttavia una porzione dell'antica diſciplina, a cui non è permeſſo d'attentare, come a quella che è, non già un'umana e fragile invenzione, ma l'iſtituzione primitiva dello Spirito Santo. Quindi, per quanto ſia eſteſa la poteſtà dei Veſcovi, e ſia maggiore quella del primo fra tutti i Veſcovi, niuno di loro può farne uſo, ſe non ſecondo le regole preſcritte o da G. C. o dalla Chieſa, di cui eſſi ſono i Miniſtri (3). Ecco in che conſiſte il Diritto antico; eſſo non è che una Raccolta di alcune regole preſcritte da G. C. medeſimo;

(1) *Dupin Traité de la Puiſſance Eccleſiaſtique*, pag. 503.

(2) *Monſignor Goudrin Arciveſcovo di Sens; Lettere Paſtorali del 25. Settembre* 1653.

(3) *Renverſement de Libertés del Egliſe Gallicane* Tom. 1. pag. 5.

nio, o dalla di lui Chiesa nei suoi Canoni; regole, che secondo l'espressione dei Santi Padri, devono sussistere sino alla fine dei secoli; si giudichi adunque da ciò, se quest' antico Diritto è inviolabile, ed imprescrivibile. Il Teologo da noi citato dice ancora, che i Diritti dei Vescovi sono tanto più sacrosanti, quanto che s'appoggiano ai Sacri Canoni.... Che alcuni fra questi Diritti sono imprescrivibili, perchè fondati, non tanto sopra i Canoni, quanto sopra l'Istituzione di G. C., e sopra la natura del Ministero da lui affidato agli Apostoli ed ai loro Successori; tale è quello di giudicare in prima istanza le questioni concernenti la Fede (1). Dice ancora che i Sacri Canoni relativi all'elezione dei Pastori, lo che è un articolo di disciplina, sono Regole dettate dallo Spirito Santo, consacrate dal rispetto di tutto l'universo, proposte, approvate, prescritte, e inculcate da tutte le Chiese; ma specialmente da quella di Roma, e da tutti i più santi e migliori Papi (2). Ecco l'antico Diritto. Questa solidità inconcussa di un tal Diritto è attestata ancora da altri Teologi. Quegli, che compose nel 1716. un eccellente Memoria sopra le Libertà della Chiesa Gallicana, parla in essa di queste libertà

(1) *Ivi* pag. 31. 32.
(2) *Renvers. det. &c.* pag. 189.

bertà imprescrivibili. Le nostre libertà, eccone le parole, che appartengono a tutte le Chiese, (perocchè, come dice altrove, sono i vestigj dell'antica e canonica libertà) consistono principalmente nell' ubbidire ai Pastori legittimi, salvi per altro, certi diritti e principj imprescrivibili ed inviolabili, appoggiati alla rivelazione, consacrati dalla tradizione di tutti i secoli, nè alterabili mai dalla stessa Chiesa universale, la quale nulla può contro la verità, e contro l'istituzione di G. C. L'Autore, dopo aver riportati questi principj, riduce a quattro le conseguenze, che sono, 1. una autorità meramente spirituale, 2. quella del Concilio generale, superiore a tutto, 3. l'infallibilità accordata da G. C. al Corpo della Chiesa, non ad alcun Vescovo particolare, 4. un governo, non di dominio ma di dolcezza, concertato col Clero. „ Quindi, soggiunge, questi
„ principj sono incontrastabili, imprescrivi-
„ bili, fondati sopra la rivelazione. Nulla si
„ trova in tutto ciò, che sia particolare della
„ Chiesa Gallicana, se non se forse, che si ha
„ comunemente nella Francia una cognizione
„ più distinta di tali massime, e vi si dimo-
„ stra più attacco: niuna Chiesa può mai per-
„ dere queste Libertà, sebbene qualcheduna
„ non vi faccia attenzione, e non ne faccia
„ uso... Egli è un principio di diritto co-
„ mune

„ mune antico e naturale, che non essendo il
„ governo della Chiesa arbitrario e dispotico,
„ niun Pastore può a suo grado e di sua sola
„ volontà introdurre innovazioni contrarie
„ agli usi ricevuti ed autorizzati dalla Chie-
„ sa... Si tratta di osservare le regole antiche
„ dettate dallo Spirito di DIO e consacrate
„ dal rispetto dell'universo, che costituiscono
„ la gloria, la sicurezza, e la santità della Chie-
„ sa medesima nei suoi più bei giorni (1) „.

Sentiremo anche meglio l'importanza e la solidità del Diritto antico se facciamo attenzione, 1. al giudizio dei più Santi Concilj, 2. dei Papi i più rispettati, 3. all'esperienza di tutti i secoli, 4. allo stato della Chiesa.

I Concilj Ecumenici, incominciandosi dal primo, cioè da quello di Nicea, ordinano espressamente, che si conservino con esattezza i diritti ed i privilegj di ciascuna Chiesa, cioè a dire, il Diritto antico, giacchè allora non ve n'era altro, e proibiscono d'alterarlo, e di far il minimo cangiamento nella disciplina: „ Che gli usi antichi siano
„ osservati, dicono quei Padri riguardo al-
„ la Chiesa d'Alessandria, intorno alla qua-
„ le erano state fatte alcune intraprese da un
„ Vescovo chiamato *Melezio*. *Antiqui mores*
„ *obti-*

(1) *Memoiré sur les Libertés del Eglise Gallicane del* 1716. Articol. 1. cap. 1.

„ *obtineant &c.* Similmente nel Patriarcato
„ d'Antiochia, e nell'altre Provincie s'ab-
„ bia cura di conſervare alle Chieſe i Pri-
„ vilegj dei quali eſſe godono (1) „.

Il ſecondo Concilio Ecumenico, che è il primo di Coſtantinopoli, nel raccomandare l'eſatta oſſervanza dei Canoni di Nicea, gli ſviluppa maggiormente, entrando in un più minuto dettaglio; e però vuole, che i Veſcovi qualificati in appreſſo del titolo di Patriarchi o di Eſarchi ſi riſtringano nei confini del loro diſtretto, e nulla intraprendano in pregiudizio altrui; che quello d'Aleſſandria ſi contenti, ſecondo i Canoni, di governare l'Egitto, il Veſcovo d'Antiochia le Chieſe dell'Occidente, il Veſcovo d'Efeſo le Chieſe dell'Aſia, il Veſcovo di Ceſarea nella Cappadocia quelle del Ponto, quelle di Eraclea, quelle di Tracia, e che il Sinodo di ciaſcuna Provincia regoli finalmente gli affari della Provincia medeſima, come fu ordinato dal Concilio di Nicea: *Sicut Niceno conſtat decretum eſſe Concilio* (2). Tutto ciò che il Concilio di Coſtantinopoli credè di poter fare in favore di quella Chieſa per dare qualche decorazione al Veſcovo d'una città, che era allora la capitale dell'Impero Roma-

(1) *Concilio di Nicea*, Can. VI.
(2) *Concilio di Coſtantinopoli*, Can. II.

Romano, fu d'accordargli il primo grado d'onore dopo il Vescovo di Roma, senza però dargli una giurisdizione più estesa della giurisdizione di qualunque altro Vescovo, nè formargli un Patriarcato, nè togliere agl'altri per attribuire a lui. I Padri di quel sacro Consesso, troppo attaccati ai Canoni di Nicea, non vollero alterarli in alcuna guisa. La Chiesa d'Antiochia (dissero per ragion d'esempio) goda dei privilegj ad essa accordati, o conservati dal Concilio Niceno; *Quæ Nicænis Canonibus tributa sunt.*

Il terzo Concilio Ecumenico, d'accordo con i due primi, proibisce altresì le innovazioni, e sostiene anche con più forza l'antico Diritto per ovviare ai progressi del male. In occasione d'un intrapresa del Patriarca d'Antiochia sopra l'Isola di Cipro, esso dice: „ Questa innovazione offende la li„ bertà di tutte le Chiese, a motivo dell' „ ingiustizia che fa ad alcune delle mede„ sime.... Niun Vescovo invada una Pro„ vincia, che non è stata per l'addietro sot„ to la sua giurisdizione.... Non si trasgre„ discano i Canoni dei Santi Padri, e sot„ to il pretesto di darsi il pensiero della „ condotta degli altri, non s'introducano „ nella Chiesa il fasto ed il dominio seco„ lare, per timore che non perdiamo insen„ sibilmente, e senza avvedercene, qualche

„ par-

„ parte della libertà, che G. C., Liberatore
„ di tutti gli uomini, ci ha acquistata col
„ prezzo del suo Sangue. E' adunque sem-
„ brato bene a questo santo e general Con-
„ cilio, che ciascuna Provincia sia inviola-
„ bilmente mantenuta nel possesso dei di-
„ ritti a lei appartenenti fin da principio,
„ secondo l'uso antico (1) „.

Quindi è che, secondo la dichiarazione d'un Concilio generale, l'offendere i diritti

---

(1) *Rem prater Ecclesiasticas constitutiones, & Sanctorum Patrum Canones innovatam, & omnium libertatem affligentem, renunciavit piissimus Coepiscopus noster Reginus &c. .... Istud autem in aliis Diacesibus, & iis, qua ubi sunt provinciis servabitur, ut nullus Religiosissimorum Episcoporum Provinciam aliam, qua jam inde ab initio sub sua, vel eorum, qui illum pracesserunt manu non fuerit, invadat.... Ut nec Sanctorum Patrum Canones pratereantur, neque sub specie administrationis rerum Sacrarum Potentia secularis Typus irrepat, sensimque imprudentes libertatem eam amittamus, quam nobis proprio Sanguine D. N. J. C. omnium hominum Liberator, nobis largitus est. Placuit igitur sancta, & universali Synodo servari unicuique Provincia pura, & inviolata, qua jam inde ab initio habet.* Concil. Ephes. Can.

ti d' una Chiesa particolare è un fare ingiuria a tutte le Chiese, un intaccare la libertà di tutti i Fedeli, libertà rispettabile cotanto, che è dal medesimo riguardata come il prezzo del Sangue dello stesso G. C. L'offenderla è un introdurre nella Chiesa l'orgoglio ed il fasto del Mondo, proscritto dal Fondatore della Divina nostra Religione, lo che si riguarda dal Concilio medesimo, come uno dei più gravi mali che esigono rimedj estremi. Curarsi poco di sì fatte disposizioni, è in qualche maniera un disprezzare la Chiesa universale. Or chi non deve essere spaventato dal solo sospetto di disprezzare la propria madre, ed una tal madre? S' addurrà forse per iscusa, che questi regolamenti sono antichi? Ma che? Sono forse meno antichi della Chiesa stessa? La di lei calvizie, che precisamente la rende più rispettabile, somministrerà un diritto di mancarle di rispetto? In oltre i riportati Canoni, non furono forse fatti per essere osservati nel corso di tutti i secoli? I più venerandi Pontefici, come vedremo altrove, non ebbero una diversa idea sopra tal materia.

Si sa ciò che si fece nel quarto Concilio generale, cioè in quello di Calcedonia nel 451., o più tosto terminato il Concilio dopo che furono discussi tutti gli affari per cui fu

con-

convocato, e che i Prelati ebbero chiesta la permissione di tornarsene nelle loro Residenze. I Vescovi Orientali, che formavano quasi la totalità, spinti da diversi motivi, ed impegnati da alcune rimarchevoli circostanze, (circostanze e motivi, che nulla hanno che fare col presente soggetto), presero la risoluzione d'ampliare ciò, che era già stabilito nel secondo Canone del Concilio di Calcedonia, secondo Concilio generale. Questo volendo senza pregiudizio di veruno onorare il Vescovo di Costantinopoli, residenza degli Imperatori e nuova Capitale del Mondo, gli aveva accordato soltanto un grado di distinzione dopo i Vescovi dell'antica Roma, vale a dire, dopo il Papa; ma i Vescovi Orientali, volendo andare più oltre, aggiunsero a quest'onore, che era il titolo di Patriarca, un territorio ed una giurisdizione Patriarcale. Bisognando perciò contravvenire alle disposizioni dei Canoni di Nicea, di Costantinopoli, e d'Efeso, e spogliare i vicini, furono levati ai Vescovi di Cesarea nella Cappadocia, d'Efeso nell'Asia, d'Eraclea nella Francia, i quali sotto il titolo d'Esarchi erano lo stesso che Patriarchi, i loro dipartimenti per comporsene il nuovo Patriarcato; ed i tre Esarchi o Patriarchi medesimi, sebbene Metropolitani, divennero Suffraganei, cioè di-

pendenti dal Vescovo di Costantinopoli stato fin'allora loro Suffraganeo, almeno di uno dei tre, cioè del Vescovo d'Eraclea nella Tracia, lo che era una vera mostruosità. Gli Orientali formarono di questo Decreto quello che chiamarono il ventottesimo Canone di Calcedonia; Canone contrastato, che non si trova nelle più antiche e migliori Edizioni, e contro il quale l'Occidente ha sempre protestato per bocca del Papa *S. Leone il Grande* e dei di lui Successori. Da ciò almeno risulta, che il medesimo non fu fatto unanimamente, e che non fu opera della Chiesa universale e determinazione d'un Concilio Ecumenico.

Ciò non ostante la cosa ebbe luogo, mercè l'autorità dell'Imperatore, e la debolezza delle Parti lese, che essendo quasi tutti, o Eretici o fautori d'Eresia o incolpati d'accuse gravissime, non potevano aver forza di fare opposizioni. Il Papa *S. Leone*, che aveva preseduto al Concilio per mezzo dei suoi Legati, protestò contro, e scrisse su tal soggetto molte lettere all'Imperatore e ad *Anatolio* nuovo Patriarca di Costantinopoli, in cui si lamenta dell'infrazione fatta dei Canoni di Nicea, i quali dice, che sono Leggi che devono durare fino alla fine del Mondo, *Mansuras usque in finem mundi leges*

leges Ecclesiasticorum Canonum condiderunt (1). Il Papa *Silvestro II.*, che morì nei primi anni dell' undecimo secolo, si esprime nei seguenti termini „ Che mai diverranno adun-„ que queste Leggi, che devono durare eter-„ namente e che furono stabilite dai tre-„ cento diciotto Padri di Nicea, se ciò che „ essi fecero può esser cangiato o abolito „ a capriccio degl' uomini (2)? „ Si sareb-

 be

(1) *S. Leone*, Ep. 78. *Marciano Augusto*. Ep. 80. *Anatolio Episcop. C. P.* Ep. 92. *Maximo Antiocheno*, Ep. 78. *Privilegia Ecclesiarum Sanctorum Patrum Canonibus instituta & venerabilis Nicenæ Synodi fixa decretis, nulla possunt improbitate convelli, nulla novitate violari.*

Ep. 80. *Sancti illi venerabiles Patres, qui in urbe Nicæna mansuras usque in finem mundi Leges Ecclesiasticorum Canonum condiderunt, & apud nos, & in toto orbe terrarum in suis Constitutionibus vivunt.*

Ep. 92. *Quoniam universæ pacis tranquillitas non aliter poterit custodiri, nisi sua Canonibus reverentia intemerata servetur.*

(2) *Sylvest. II.* Ep. *Ad Vilderodum Argentinensem Episcopum. Quomodo mansuras in æternum leges trecenti decem & octo Patres constituerunt, si horum constituta ad unius libitum permutantur aut perimuntur?*

be una ſerie di non interrotta Tradizione qualora foſſe neceſſaria. Ciò baſta per dimoſtrare qual era l'opinione dei più gran Pontefici intorno al Diritto antico.

3. Se non foſſero ſtati ſempre ſeguiti i ſentimenti e gli eſempi, non ſi ſarebbero veduti naſcere i mali i più deplorabili, il quadro dei quali averebbe quì luogo; ma per non diffonderci parleremo ſoltanto del deplorabile Sciſma della Chieſa Greca. Ciò, che diede occaſione, o che ne ſervì di preteſto, e che trattiene tuttavia i Greci dal riunirſi fu, che vedendo eſſi gli attentati degl' Occidentali contro il Diritto antico, temevano e temono di perdere la libertà canonica di cui hanno ſempre goduto, e di cadere in una ſchiavitù ſimile a quella delle altre Chieſe. La Primazia della S. Sede non è loro divenuta odioſa, ſe non perchè confondono queſt'autorità ſuprema, che G. C. v'aveva unito, colla illimitata autorità che egli aveva condannato, e di cui vedevano alcuni tratti nella Chieſa Latina. Per maggior diſgrazia tutti i Miſſionarj loro inviati erano prevenuti in favore delle pretenzioni della Corte di Roma, ed inclinati a confonderle cogli articoli della Fede.

4. Se dall' Oriente volgiamo gli ſguardi ſopra l'Occidente, e ſopra lo ſtato attuale della Chieſa, sì nell' Europa che nelle Miſſioni

ſioni lontane, quali devaſtazioni v' hanno fatte i colpi ſcagliati contro l' antico Diritto? La decadenza della diſciplina cagionata dalle falſe Decretali ha prodotto l' ignoranza e lo ſregolamento dei coſtumi. Eſſendo divenuta rara la celebrazione dei Concilj, ſi cercavano lumi in Roma per ſupplire a quelli che ſi traevano da quelle ſante e dotte Adunanze. I Papi, alcuni forſe ſenza cattivo fine e ſenza ſaperlo, ed altri più intraprendenti, fecero contribuire queſte circoſtanze alla decadenza della ſacroſanta Autorità dei Veſcovi, ed a formarſi un'Autorità aſſoluta e quaſi arbitraria. Molti Concilj generali, che procurarono di riſtabilire l'ordine antico e primitivo, divennero odioſi agli Uffiziali della Corte di Roma; e queſta Corte ſi rendè odioſa a quelli che chiedevano la riforma. Molti di loro, credendo di non poter venirne a capo, ſpinſero il loro odio fino a ſepararſi dalla S. Sede, che confondevano inopportunamente colla Corte di Roma. In tal guiſa ſi formarono gli Sciſmi, e l' Ereſie di *Lutero* e di *Calvino*, e nel ſeno ſteſſo della Chieſa Cattolica i diſordini erano giunti a tal eccеſſo, che ſe Dio non aveſſe ſuſcitati alcuni uomini d' una pietà eminente e d' un' eſatta e ſana dottrina, ſaremmo divenuti ſimili alle Città riprovate: *Niſi Dominus Sabaoth reliquiſſet*

quisset nobis semen, sicut Sodoma facti essemus, & sicut Gomorrha fuissemus (1).

Noi non siamo più felici nelle altre parti del Mondo. Fu portato il Vangelo nei Paesi idolatri con qualche vantaggio in un certo tempo; ma i Romani hanno da se stessi rovinata la loro propria opera colle nuove loro pretenzioni, ricusando di stabilire in quei remoti paesi Vescovi capaci, ed in istato di rimettere in piedi l'uso dei Concilj, e volendo governare tali Chiese per mezzo di Vicarj e di Commissarj amovibili a loro grado (*). Questi partono da Roma muniti di facoltà e d'istruzioni; ma giunti alcuni al loro destino trovano là degl'uomini troppo famosi, che fanno nascere difficoltà sul valore di quelle, per mantenersi nell'uso e nella pratica libera dei culti

(1) *Rom. IX. 29. Isaia, 1., 9.*

(*) *La verità ci costringe a dire ciò non verificarsi generalmente, giacchè, sì nella Cina che nell'Indie Orientali, vi furono stabiliti dei Vescovi in Titolo, e nella Turchia Europea, ed altrove ancora, si mantengono tuttavia i loro Vescovi titolari. Se non fossero stati gl'intrighi dei Gesuiti, tante Missioni governate dai Vicarj Apostolici, avrebbero i loro legittimi Pastori. La sola storia del Tunchino n'è un argomento convincentissimo.*

ti supereſtizioſi ed idolatri, dei quali ſi voleva venire in chiaro e fare l'abolizione. Queſti uomini, ch'io dico, diſprezzano i Vicarj ed i Viſitatori Apoſtolici, ſi ribellano, ne impediſcono tutte le intrapreſe, ne rendono vani i migliori progetti, e non laſciano, nè riſtabilire l'ordine, nè fare alcun frutto. I due Partiti ricorrono a Roma, ma devono ſcorrere tre anni, prima, che ne torni la riſpoſta; fra tanto il male s'aumenta, i Ribelli trionfano, e prima dell'arrivo della riſpoſta medeſima, fanno naſcere nuovi intoppi, i quali eſigono una nuova riſpoſta, che ſi và a cercare anche in Roma, e che biſogna aſpettare per altri tre anni. Suſcitando in tal guiſa queſtioni dietro queſtioni, ſi viene a capo di prolungare gli affari per tre, per ſei, per nove, e fin per venti anni; nulla ſi conduce a fine: il Vicario Apoſtolico ſoccombe ſotto il peſo delle afflizioni, e la Religione periſce. In meno di venti anni, ottanta mila Criſtiani nella Concincina ſi ſono trovati ridotti a quaranta (1). Quindi

(1) *Si può vedere nelle Lettere del Signor Favre ciò, che è accaduto a Monſignor della Baume Veſcovo d'Alicarnaſſo, e Viſitatore Apoſtolico, e lo ſtato miſerabile della Miſſione della Concincina, dove certi* Veſcovi in Partibus *ven-*

di lo ſtato attuale della Chieſa prova dimoſtrativamente, che non ſi dà coſa più pericoloſa e più funeſta, quanto il rimuovere i confini ſiſſati dai noſtri Padri, vale a dire, allontanarſi dal Diritto antico e primitivo.

La conſeguenza ſempliciſſima che da tutto ciò naturalmente reſulta è, che ſarebbe di vantaggio ſommo il riſtabilire queſt'antico Diritto, quand'anche il medeſimo non foſſe per altri riguardi riſpettabile ed impreſcrivibile. Or eſſendo un vantaggio, ſarebbe un dovere il farlo, e il profittare di tutte le circoſtanze, giacchè non è permeſſo di traſcurare il bene della Religione, la gloria di Dio e la ſalvezza delle Anime. Due potenti motivi debbono a queſto determinare: 1. Trattaſi d'un obbligazione, d'uno ſtretto dovere, proveniente dall'Iſtituzione di G. C., o dei di lui Apoſtoli, o dal Diritto naturale della Chieſa, la quale ſi trova ſempre in uno ſtato violento, qualora è governata in un'altra maniera. 2. Per poco che ſi ami Dio e il proſſimo, (e chi dirà di non amarli)? non ſi può guardare con indiffe-

---

venduti ai Geſuiti comandano con un' aſſoluto diſpotiſmo, e lanciano contro il più Santo Sacerdote ſcomuniche ſenz' appello, ſenza rimedio, e ſenza tribunale.

differenza, dall' una parte i mali originati dall' introduzione del nuovo Diritto (se pure si può chiamarlo diritto), e dall' altra la bellezza della Chiesa nei secoli, ne' quali si conosceva e si esercitava soltanto il Diritto antico.

Quindi l' antica Disciplina non è mai stata abolita da verun Canone, da verun Concilio, da veruna Deliberazione fatta a tale oggetto. „ Vedrete nella continuazione „ di questa Storia (dice il celebre Signor „ *Fleury*), come una tal Disciplina è stata „ cangiata, se deliberatamente, con buon „ consiglio, e dopo essersi pesate le ragioni „ dell' una e dell' altra parte, per mezzo „ di nuove leggi e d' abolizioni espresse; „ ovvero per mezzo di un uso insensibile, „ per ignoranza, per negligenza, per debolez- „ za, e soprattutto per mezzo delle impo- „ sture d' *Isidoro Mercatore* (1). Gl' Apostoli „ (dice egli ancora) nel fondar la Chiesa „ non omisero di darle alcune regole di „ pratica, riguardanti non meno la condot- „ ta di tutto il corpo che i costumi dei „ particolari, regole, che non erano, nè im- „ perfette, nè impraticabili. „

Se adunque il Diritto moderno ci offre lo spettacolo d' una moltitudine d' usurpazioni,

(1) 2. *Discorso*, *num. X.*

zioni, convien confessare, che queste sono opera, non già di meditata intrapresa, ma piuttosto frutto dell'ignoranza dei secoli nei quali esso nacque, e de' secoli consecutivi. Mentre si attendeva a distruggere l'antico Diritto, si supponeva di seguirlo e di uniformarvisi.

Quindi però si è formato un uso, un possesso che costituisce una specie di titolo. Per effetto della stessa ignoranza, che spinse gl'uni a diventare usurpatori senza saperlo, gli altri abbandonavano, come a se non appartenente ciò che effettivamente loro apparteneva, e taluni fin prevennero le pretenzioni, e offrirono ai Vescovi di Roma, come cosa dovuta, ciò che questi non pensavano a chiedere. La pratica s'uniforma a queste usurpazioni che non si riguardavano come tali, a queste concessioni, a queste attribuzioni, che si prendevano per il Diritto primitivo, e che costituiscono tutto il Diritto moderno. I Concilj posteriori seguirono questi usi e questi possessi, intorno ai quali non si aveva alcun sospetto. Quindi risultarono nuovi Canoni infinitamente diversi dagl'antichi, che essendo allora obbliati ed incogniti, non potevano servire di paragone, onde far conoscere che si abbandonava la vera strada. Quindi, e dai Rescritti di Roma, nacque il Corpo immenso del Decreto e delle Decre-

cre-

cretali, che compongono il Diritto moderno. Ne risultò una specie d'autorità ed autenticità fondata, non già sopra le Decisioni dei Concilj, ma sopra semplici supposizioni. S'immaginava nei Concilj e si credeva, che le cose dovessero esser così; e non si aveva alcun sospetto in contrario, il quale avesse potuto dar luogo al pensiero d'esaminare tali materie.

Se l'oggetto di tuttociò si riducesse al possesso di qualche bene temporale, si potrebbe tacere: sono già scorsi tanti secoli, che sono più che sufficienti per formare la prescrizione. Ma siccome si tratta, o del Diritto divino, o d'una Istituzione primitiva, che forma la costituzione e la natura dello stato e del governo della Chiesa, si tratta in una parola della Libertà, (secondo l'espressione del Concilio Ecumenico d'Efeso) a noi comprata da G. C. a prezzo del suo Sangue, così mai non si dà prescrizione, e si può sempre parlarne. Questi Diritti, malgrado gli abusi, sono sempre vivi; e se l'iniquità o l'ignoranza gli tiene talvolta nell' oppressione, e come in una specie di sepolcro; essi per propria loro virtù risuscitano, per la ragione che non sono morti e non possono morire, ed alzano sempre la voce dal fondo della polvere in cui sono tenuti ingiustamente seppelliti. La Chiesa non è un

invenzione umana; in conſeguenza non può dipendere dal capriccio degli uomini. E' iſtituzione ed opera del Figlio di Dio, non ſolo nel domma della Fede e dei coſtumi, ma eziandio nel ſuo governo e nella ſua diſciplina generale.

E' vero che ſembrerebbe coſa dura, ſpogliare qualcuno d'un bene e d'un diritto, di cui egli è in poſſeſſo già da molti ſecoli; tale è il Diritto moderno. Ma non ſi può dire che queſto ſia un poſſeſſo pacifico, perocchè un tal Diritto non è ſteſo univerſalmente ſopra tutta la Chieſa, e ſi ritrovano molte Chieſe riguardevoli che lo hanno rigettato, che non hanno ceſſato d'oppugnarlo, e che hanno conſervato, ſe non in tutto, almeno in gran parte l'antico Diritto, manifeſtando il loro rammarico per la porzione, che ne hanno perduta. Or queſto coſtituiſce una vera proteſta contro il moderno Diritto, che dev'eſſer conſiderata qual'oppoſizione al poſſeſſo pacifico: perocchè, eſſendo tutte le Chieſe della ſteſſa natura, i Diritti ſono ſoſtanzialmente per tutto gli ſteſſi, e le medeſime non devono eſſer ſoggette le une all'altre, ſalvo il Diritto dei Metropolitani, dei Patriarchi ec.

Oltre a queſta reclamazione che ſi oppone al poſſeſſo pacifico, il Diritto medeſimo pecca nella baſe, appoggiata unicamente alle

le false Decretali. Non essendo esso fondato se non sopra titoli falsi, non può avere più consistenza dei medesimi titoli. La luce della verità, dissipando le tenebre del falso, fa cadere nello stesso tempo, ed il titolo, e ciò che posa sopra il titolo. Ne habbiamo fra gli altri un luminoso esempio in un Arresto del Parlamento del dì 20. di Gennajo del 1770. „ Finalmente (dice il „ Signor *Joly de Fleury* Avvocato Generale) „ essendo stata riconosciuta da tutti i dotti „ la falsità di queste Decretali, nulla più „ si è opposto nella Francia all' esecuzione „ degli antichi Canoni sopra una così importante „ materia, cioè che un Vescovo „ deve esser giudicato nel Concilio provinciale. „

Ma il possesso dell' abuso fu molto più turbato, non solamente dalle Chiese particolari sebbene numerose, ma dalla stessa Chiesa universale, quando nei suoi Concilj Ecumenici la medesima intraprese a ristabilire tutto l' antico Diritto, lo che si chiamava riformare la Chiesa nel Capo e nei Membri. Quì si trova qualche cosa superiore ad una protesta, ad una reclamazione; quest' era un' atto di giurisdizione e di autorità capace di richiamare l' ordine primitivo. In fatti la Chiesa avendo l' autorità suprema sopra tutti e ciascuno dei suoi membri,

bri, uno dei quali è lo stesso Capo, può in un Concilio generale procurare efficacemente di togliere tutti gli abusi, di sopprimere qualunque novità, di rimettere ogni cosa nel proprio posto, di restituire a tutti i Vescovi ed agli altri Ordini della Gerarchia tutti i Diritti, dei quali essi godevano nei primi secoli, e di tenere il Successore di *S. Pietro* nei confini di quelli, annessi alla di lui Sede e Primazia. Ciò fu quanto tentarono i Concilj di Pisa, di Costanza, e di Basilea, e che averebbe intrapreso anche quello di Trento, se avesse incontrato ostacoli minori.

In mancanza del Concilio Ecumenico, i Sovrani, in qualità di Protettori della Chiesa, possono in certe favorevoli circostanze far rientrar le loro Chiese nel possesso del Diritto antico, quando la Corte di Roma in conseguenza del moderno Diritto, e per un' abuso di questa nuova potestà, turba il riposo delle loro Chiese e dei loro Stati.

Ciò è quello, che essi hanno fatto riguardo alle pretensioni Romane sopra molti articoli. Fra gli altri esempj, dopo l'undecimo secolo, i Legati del Papa presedevano ai Concilj della Francia, mentre i Papi stessi non trovavano resistenza alle loro intraprese: ma dopo il secolo decimoquinto, quella Chiesa avendo convocati alcuni Concilj nazionali

zionali per opporvisi, è rientrata nel suo antico Diritto, e più non vi sono stati Legati che vi presedessero, come si rileva dai Concilj tenuti sotto *Carlo VI.*, *Luigi XI.*, e *Luigi XII.*

E' tempo d'esaminare quest'antico e primitivo Diritto per formarsi quindi un'idea del Diritto e dell'Autorità delle Congregazioni Romane. Ma per meglio riuscirvi bisogna preventivamente abbattere certi pregiudizj volgari, che ampliano estremamente l'Autorità dei Papi e che traggono l'origine da certe denominazioni, delle quali si fa uso per esprimere il Vescovo di Roma, e che in conseguenza non hanno per fondamento se non l'ignoranza. Si tratta di presentare la luce e la fiaccola della verità.

Primo: Egli è il solo, cui oggi si dia il nome di Papa. Quindi risulta, che il popolo (e quanti Grandi sono popolo riguardo a tale articolo)! si figura, che il Papa sia totalmente diverso da un Vescovo; che sia d'una specie affatto diversa; che ne sia distinto, presso a poco, come un Vescovo lo è da un Prete. Pure è cosa molto cognita, che pel corso d'un gran numero di secoli tutti i Vescovi erano qualificati in questa maniera. Tal denominazione equivale a quella di Reverendissimo Padre in Dio, che si impiegava negli ultimi secoli, e quasi

quasi nel nostro tempo, relativamente a tutti i Vescovi.

„ Il nome di Papa che significa Padre
„ (dice il Signor *Fleury*), ma esprimente
„ una tenerezza particolare, è stato lunga-
„ mente comune a tutti i Vescovi, e si dà
„ anche al dì d'oggi a tutti i Preti della
„ Chiesa Greca. Si diceva egualmente il
„ Papa *Cornelio* Vescovo di Roma ed il
„ Papa *Cipriano* Vescovo di Cartagine, il
„ Papa *Giulio* Vescovo di Roma ed il Pa-
„ pa *Atanasio* Vescovo d'Alessandria. Lo
„ stesso s'incontra da per tutto, quando si
„ legge l'antichità nelle sue sorgenti „.

I termini di Santo Padre, o di sua Santità, di cui si fa uso parlando del Vescovo di Roma, erano anticamente del pari in uso riguardo a tutti gli altri Vescovi, ed ancora Sacerdoti. Di più parlandosi al popolo fedele gli si diceva *vostra Santità*, come si dice a' nostri tempi *nostri Cari Fratelli*. Questa denominazione, procedente in origine dall'eminente Santità dei Ministri e dei Figli della Chiesa, passò in seguito in costumanza ed in uso, e divenne simile ai titoli d'onore che servono ad indicare i Grandi del Mondo, di maniera che si qualificavano del nome di Santo Padre i Papi che davano i più grandi scandali, e si accordava lo stesso nome ai Vescovi Eretici,

ci, quantunque si fosse troppo lontani dal riconoscerli per Santi. Questi erano titoli annessi di diritto alle dignità, talchè non si poteva negarli, senza insultare, e senza somministrare giusti motivi di lamenti e di contese. Coll' andare dei secoli gl' altri Vescovi lasciarono insensibilmente perdere sì fatti titoli d'onore, mentre quelli di Roma gli ritennero con più cura al pari degli altri antichi usi; lo che finalmente produsse, che ad essi soli se ne faccia l' applicazione. Quindi è accaduto, che tali denominazioni si sono trovate, senza verun premeditato disegno, senza verun diritto estraordinario e col solo fatto, destinate ad esprimere il primo dei Vescovi, quello che ha la Primazia, il Successore di *S. Pietro*.

Lo stesso si può dire del titolo di Sommo Pontefice. Siccome quello di Santità ha fatto immaginare ad alcuni ignoranti e fino scrivere apertamente ad alcuni semplici Autori, che fin dal momento, in cui un Prelatto diveniva Papa, era Santo, impeccabile, e sicuro della sua eterna salvezza; siccome l'altro di Papa ha fatto credere similmente, che egli è il Padre comune di tutta la Cristianità, e che i Vescovi stessi non erano se non di lui Figli, di lui cari Figli in G. C., sebbene sieno tutti Fratelli, ed egli sia obbligato a chiamarl

così, ed a qualificarli per tali (salvi i casi d'eccezione, nei quali nella più bella antichità un Vescovo poteva prendere il titolo di Padre, riguardo ad un altro Vescovo, e chiamarlo suo Figlio) e quantunque essi abbiano diritto di chiamarlo loro Fratello, come si praticava nei primi secoli della Chiesa, cioè nei più bei secoli, nei secoli i più santi, nei secoli nei quali v'erano più umiltà e più lumi, e meno fasto, meno ambizione; siccome, torno a dire, questi due titoli o denominazioni hanno dato luogo alle due accennate false idee, così quella di Sommo Pontefice ha fatto immaginare, che il Papa sia nella Chiesa un Monarca assoluto, Padrone della Religione, che la di lui volontà sia l'unica regola di tutto, che egli sia superiore a tutte le Leggi ed a tutti i Canoni, e che abbia il diritto di fare in tutte le cose tutto ciò che giudica opportuno, senza dover render conto a veruno, nè anco alla stessa Chiesa convocata in un Concilio generale. I Partigiani della Corte Romana non temono d'insegnarlo espressamente; lo che è tanto manifesto, che non ha bisogno di prove. Pure la verità si è che tutti i Vescovi sono Sommi Pontefici, e che l'antichità gli chiamava con tal nome per distinguerli dai Preti, che erano Pontefici inferiori e del secondo ordine.
Si

Si è cessato in appresso di dar loro questo titolo; ed essi si sono contentati di quello di Vescovo, che nei primi secoli era l'unico titolo dei Vescovi delle più sublimi Sedi egualmente che degl' altri, e nella stessa guisa, in cui anche presentemente si può dire, il Vescovo di Roma. Ma finalmente la denominazione di Sommo Pontefice essendo rimasta ai soli Vescovi di Roma si è così trovata insensibilmente riservata per denotare il Papa, il primo de' Vescovi, il Successore di *S. Pietro*, quello, che è in possesso della Primazia d'istituzione Divina; lo che per altro non gli dà il minimo grado d'autorità al di sopra di quella, che egli aveva precedentemente.

Queste idee eccessive della potenza Romana sono state anco fortificate dai ricorsi fatti in Roma da più secoli a questa parte in un infinità d'occasioni, per chieder dispense, privilegj, esenzioni, indulgenze, rassegnazioni di Benefizj, o nomine e collazioni, Bolle in favore dei Benefizj detti Concistoriali ec. ec. ec. Lo che ha fatto credere al popolo, che i Vescovi non hanno in virtù del lor carattere le stesse facoltà nelle proprie Diocesi, o che i Concilj provinciali non sieno competenti o per confermare e sostenere in caso di bisogno ciò che fosse stato fatto e stabilito dai Vescovi, o

per fare argine ad una intrapresa nuova, e portata tropp'oltre, o per accordare nell' unanimità morale di tutti i suffragj ciò che un solo non potrebbe regolare ed eseguire. Il popolo si è persuaso, che il Papa è d'una specie affatto singolare, che è un Monarca spirituale, quale ha tutti gli altri per suoi Luogo-tenenti e Vicarj. L'autorità sovrana che ei possiede, come Principe temporale, ha molto contribuito a dar corpo a sì fatti errori, la prima origine dei quali sono le false Decretali, che costituiscono quello che si chiama Diritto moderno.

Le vere idee, che dobbiamo formarci di tutti questi oggetti, sono assai diverse, ed è tempo d'esporle, dopo avere abbattute, come abbiamo fatto, le nuove, e false pretenzioni.

L'Istituzione primitiva ci presenta subito un Vescovado unico della stessa specie e della stessa natura in tutti i Vescovi, eguale in tutto, ma del quale, come dice *S. Cipriano* (1), ciascuno possiede solidariamente ed individualmente una parte, vale a dire, che i Vescovi ricevono immediatamente da G. C., non solo la loro giurisdizione, ma ancora la medesima potestà che il

(1) *Episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur*. S. Cypr. de unitate Ecclef.

il Papa, sebbene senza pregiudizio della di lui Primazia „ Gli altri Apostoli (aggiugne „ il Santo) erano ciò, che era lo stesso „ *S. Pietro*, participanti con lui dello stesso „ onore e della stessa potestà (1). La di- „ gnità degl' Apostoli è passata ai Vescovi. „ A qualunque Città essi sieno addetti, di- „ ce *S. Girolamo*, a Roma o a Gubbio (luo- „ go dei più piccoli e dei più oscuri), a „ Costantinopoli o a Reggio, ad Alessan- „ dria o a Tani, meritano d' esser rispet- „ tati e possiedono lo stesso Sacerdozio, „ perchè sono tutti Successori degl' Aposto- „ li (2). „ Ma come egli osserva altrove „ un „ Vescovo è stabilito Capo di tutto, affinchè „ tolga ogni occasione di Scisma (3). „ Il Papa *Sim-*

(1) *Hoc erant utique cæteri Apostoli quod Petrus pari consortio præditi honoris & potestatis*.... S. Cypr. Ibid.

(2) *Ubicumque fuerit Episcopus, sive Romæ, sive Eugubii, sive Constantinopoli, sive Rhegii, sive Alexandriæ, sive Tanis ejusdem meriti, ejusdem est & Sacerdotii, cæterum omnes Apostolorum Successores sunt*.... Hyeron. Ep. 101. ad Evang. & Differt. 93. Can.

(3) *Ex eo super eos omnes Apostolos, Ecclesiæ fortitudo solidetur. Tamen propterea unus eligitur ut capite constituto, Schismatis tollatur occasio*.... Hyer. L. 1. contra Govin.

Simmaco, per dimoſtrare queſta perfetta eguaglianza ſenza pregiudizio della Primazia d'un ſolo nella medeſima ſpecie, non fa difficoltà di paragonarla coll'eguaglianza delle tre Perſone della Trinità (1). G. C. ſtabilì tutti gl'Apoſtoli, e nelle loro perſone tutti i Veſcovi loro ſucceſſori, per Giudici della Fede, e diede a tutti la cura ed il potere di conſervare queſto prezioſo depoſito, che è loro confidato in comune. Ciaſcuno di loro deve intereſſarſi e prender parte in ciò che ſi fa a tal riguardo nella Chieſa; non ſolamente per effetto d'una carità univerſale, ma eziandio a motivo dell'autorità del Veſcovado che eſſi poſſeggono ſolidariamente, e che dà a ciaſcun di loro, non tutta la poteſtà, ma una porzione ſoltanto, ſu ciò che concerne Chieſa, Fede, Diſciplina, Unità ec. „ Le cure dei Veſco-
„ vi (dice il Signor *Arnaud*) non ſi riſtrin-
„ gono nei confini delle loro Dioceſi. Sono
„ eſſi Veſcovi, non ſolo d'una tal Dioceſi,
„ ma ancora di tutta la Chieſa Cattolica:
„ ſiccome non ſi dà, ſe non un ſolo ed
„ unico Veſcovado, di cui ciaſcun Veſco-
„ vo

---

(1) *Ad Trinitatis inſtar, cujus una eſt atque individua poteſtas, unum eſt per diverſos Antiſtites Sacerdotium*, Symmach. Ep. ad Oeconium, Arlat.

„ vo possiede, secondo i Padri, una por-
„ zione solidaria, così la Chiesa intiera è
„ stata commessa da G. C. a tutto il Col-
„ legio Vescovile, sebbene colla subordina-
„ zione ad un Capo, per togliere l'occa-
„ sione allo Scisma. Quindi ciascun Vesco-
„ vo ha la sua greggia separata in manie-
„ ra, che non manca d'essere obbligato ad
„ invigilare, secondo le occasioni che gli
„ si presentano, sopra tutta la greggia di
„ G. C., ad interessarsi, sì dei mali genera-
„ li di tutta la Chiesa, che di quelli del
„ suo popolo, e ad affaticarsi con pari ze-
„ lo, e nel sostenere la verità e la disci-
„ plina dovunque esse sieno oppugnate, e
„ nel riparare ai disordini della porzione
„ della greggia a lui confidata. La differen-
„ za che vi corre è, che un Vescovo non
„ agisce per via di comando ed autorità,
„ fuorchè in quella porzione della Chiesa che
„ gli è particolarmente assegnata; mentre
„ negl'affari dell'altre Chiese, non ha se non
„ il mezzo degl'avvertimenti, dei consiglj,
„ delle rimostranze, mezzo per altro, che in
„ tali casi non è egli meno obbligato di por-
„ re in opera (1) „. Così il Vescovado è della
mede-

(1) *Lettera del Signor Arnaud*, Tom. II. Lett. CVII. pag. 176. 177., & Lett. CXVII. pag. 229. *due Testi riuniti insieme*.

medesima specie e della medesima natura in tutti, ed eguale in tutti; ma fra questi eguali v'è un primo, che è il Successore del primo degli Apostoli, il Successore di *S. Pietro*, come gli altri Vescovi sono successori degl'altri Apostoli.

Quali sono i Diritti di questo primo? Ciò è quello che investigheremo nel nostro lavoro, continuando ad esaminare l'istituzione e lo stabilimento della Chiesa. Gli Apostoli, ad oggetto di liberare più prontamente gli uomini dallo stato deplorabile in cui tutti perivano, nel portare colla maggior celerità possibile la grazia dello Spirito Santo, annunziavano il Vangelo nei luoghi i più riguardevoli, d'onde il medesimo si andava spandendo come da se stesso, mercè la comunicazione troppo naturale delle Campagne colle Città, delle Città di Provincia colle Metropoli o Capitali, e delle Metropoli colle altre Città, che erano, o che erano state Capitali di gran Regni e di vaste Repubbliche.

Mercè una così savia disposizione diretta da una providenza di Dio affatto speciale, avvenne naturalmente, che il Vescovo ebbe giurisdizione sopra le Campagne che ne dipendevano, il Vescovo della Metropoli sopra i Vescovi della Provincia, e quelli delle Capitali sopra tutti i Metropolitani che

che si trovano nell' estensione di quegli antichi Regni. Questi ultimi furono in seguito chiamati Patriarchi, Primati, ed Esarchi; ma era la stessa autorità sotto diversi nomi; è non era meno grande, quando i medesimi avevano il semplice nome di Vescovi, che indicava meglio l' eguaglianza divina del Vesçovado in tutti i Vescovi. Nulla è superiore al titolo di Vescovo. Le altre denominazioni non sono se non d' istituzione umana ed ecclesiastica: quindi sarebbe stato meglio limitarsi a questo primo titolo, tanto è vero, che non bisogna mai allontanarsi dalla antichità e dall' istituzione primitiva.

Ma. l' ambizione e la vanità incominciarono più o meno a manifestarsi altresì in una certa ed ancora bella antichità. Dopo i tre primi secoli di persecuzioni nell' anno 381. nel secondo Concilio Ecumenico ne diede il tuono Costantinopoli. Si volle dare al Vescovo di questa Città divenuta la nuova Roma, la seconda Capitale del Mondo, e la Residenza degl' Imperatori, a un Vescovo, io dico, che non era nella sua origine se non un semplice suffraganeo d' Eraclea nella Tracia, il nome ed il grado di Patriarca, come lo avevano i Vescovi delle altre gran Capitali, Antiochia, Alessandria, Cartagine. Questo non

non fu nel principio, se non un mero titolo d'onore, il secondo grado dopo il Vescovo dell'antica Roma (1). Ma settanta anni dopo gli s'accordò, come si è detto di sopra, un Patriarcato. Sotto qualunque nome però, i Vescovi delle grandi Capitali avevano giurisdizione sopra tuttociò che ne dipendeva; talchè il piano e l'economia del governo Ecclesiastico seguiva sopra tale articolo il piano del governo dell'Impero; lo che era necessario in una estensione vasta, quanto quella del Mondo. La Chiesa istruita dagl'Apostoli, ed informata delle loro intenzioni e dei loro disegni, ha mantenuto e confermato quest'Ordine per mezzo dei Canoni fatti nei Concilj Ecumenici, e primieramente in quello di Nicea, il quale proibì nel suo decimo Canone di alterarlo in qualunque benchè minima parte, e represse quelli che avevano osato tentarlo, lo che fece in favore del Vescovo d'Alessandria, ed indirettamente in favore di tutti (2).

Il Vescovo d'Antiochia aveva giurisdizione sopra tutti i Metropolitani del Regno

---

(1) *Verum tamen Constantinopolitanus Episcopus habeat honoris Primatum post Romanum Episcopum propter quod ipsa urbs ipsa sit junior Roma....* Can. II.

(2) *Si veda il sesto Canone di Nicea.*

gno della Siria, chiamato anche Regno dei *Seleucidi*, di cui essa era la Capitale nel tempo dei Rè Greci successori d'*Alessandro*. Il Vescovo d'Alessandria aveva giurisdizione sopra tutti quelli del Regno d'Egitto e delle dipendenze del medesimo antico Regno dei *Tolomei*. Il Vescovo di Cartagine l'aveva sopra tutte le Provincie dell'Affrica, che componevano gli stati di quell'antica Repubblica. Per una conseguenza di questa economia non vi fu mai un Primate di tutta la Francia. I Galli erano divisi in varj piccoli corpi di nazioni, come lo sono i Cantoni Svizzeri, ed allorchè passarono sotto il dominio dei Romani, il paese era distribuito in molte provincie: non vi fu mai una Città Capitale generalmente di tutta la nazione, in cui il Vescovo potesse essere il Generale primate; l'istesso si può dire dell'Alemagna. Il solo Vescovo di Lione è Primate d'una parte considerabile della Francia, tanto, come Capo della Chiesa la più antica, e madre di molte Metropoli, quanto a motivo di *S. Potino* e di *S. Ireneo*. *S. Prisco* Vescovo di Lione fu qualificato Patriarca nel secondo Concilio di *Macon* nel 585. Il Vescovo di Roma ebbe la stessa autorità sopra molte Provincie dette suburbicarie, ed inoltre qualche cosa di più, godendo in qualità di Successore di *S. Pie-*

S. Pietro d'una Primazia di Diritto divino in tutta l'estensione della Chiesa. Ma siccome egli forma principalmente il nostro oggetto, e gli altri non v'entrano se non per dar luce a ciò che dobbiamo dire, così limitiamoci a ciò che lo concerne.

Noi ravvisiamo nella sua persona quattro specie d'Autorità o gradi di Giurisdizione, mentre tutti gl'altri Patriarchi non ne hanno più di tre; questi quattro gradi sono: 1. L'autorità Vescovile; 2. L'autorità Metropolitana; 3. L'autorità Patriarcale; 4. Il Primato di Diritto divino. Esaminiamole separatamente l'une dall'altre.

1. Il Vescovo di Roma possiede l'Autorità o la Giurisdizione Vescovile in tutta l'estensione della sua Diocesi, fino ai confini delle Diocesi vicine, quali sono quelle di Porto, d'Ostia, d'Alba, e di altre dalle quali è circondato e circoscritto. Quest' Autorità è simile a quella di tutti gli altri Vescovi, nè più grande nè più piccola; può darsi che sia più grande riguardo all' estensione (*extensivè*) vale a dire, ei può avere un territorio più vasto ed un popolo più numeroso sotto la sua condotta. Si trova più popolo in Roma, che nella Diocesi d'Ostia ed in altre: ma la medesima non è, nè può essere più grande nella sua essenza, nella sua natura, nelle sue qualità intrinseche

che e di Diritto divino (*intensivè*), essendo essa la stessa Autorità Apostolica, che è eguale intrinsecamente in tutti gli Apostoli, in conseguenza in tutti i loro Successori, e non è nell'uno d'una specie diversa che nell'altro. Di questa autorità parlavano *S. Cipriano*, *S. Girolamo*, ed il Papa *Simmaco* nei Testi già riportati. Non la potenza legata alle ricchezze, nè l'umiliazione attaccata alla povertà, rendono più grande o più piccolo un Vescovo, diceva anche *S Girolamo* nello stesso luogo (1).

Quivi è pertanto, cioè a dire, dentro allo spazio di questa Diocesi, dove l'autorità del Vescovo di Roma si spiega in tutta la sua estensione, come quella d'ogn' altro Vescovo nella sua Diocesi rispettiva; non per far sentire il peso d'un braccio formidabile che spande il terrore e riduce tutti a tremare, ma per far gustare un governo di dolcezza di lume e d'amore, il governo d'un Padre tenero in mezzo alla propria Famiglia, in cui la carità, in vece di confondere i gradi, gli distingue più solidamente di quanto potrebbe farlo un atto imperioso, ed in cui la stessa dolcezza non

---

(1) *Potentia divitiarum aut paupertatis humilitas, vel sublimiorem vel inferiorem Episcopum non facit*. Hyer. Dist. 93. Can. Legimus.

non nuoce a quella ſavia coſtanza che ſi eſercita fin nei gaſtighi diretti al bene dei rei, poichè la carità non perde mai il ſuo carattere, anche nei caſi nei quali è forzata, (come dice *S. Pavolo*) ad impiegar la verga. Una tale autorità non s' eſtende ſopra verun altra Dioceſi. Ciaſcun Veſcovado ha la ſua parte che gli è ſtata aſſegnata in queſta autorità unica, poſſeduta ſolidariamente da tutti. Quello di Roma, in vigore di queſta autorità medeſima non può giudicare alcun Fedele delle Dioceſi vicine o delle altre. Può anche meno giudicare i Veſcovi ſteſſi delle ſue vicinanze, e molto meno eſercitare tale autorità ſopra i Veſcovi lontani, ſopra quelli dell' Univerſo. Di queſta autorità Veſcovile parla *S. Cipriano* quando dice „ Siccome un Veſcovo non può „ giudicare un altro Veſcovo, così anco „ non può eſſer giudicato da un'altro Veſco- „ vo (1) „. Queſt'Autorità conſiderata ſotto tale aſpetto è eguale in tutti, come ce l'hanno inſegnato di ſopra *S. Cipriano*, *S. Girolamo*, ed il Papa *Simmaco*; ed eſſa è l'Autorità divina, di cui eſſi tutti ſono riveſtiti ſenza

(1) *Tamque judicari ab alio non poſſit Epiſcopus, quam nec ipſe alterum judicare*. Cypr. ap. Aug. L. 3. de Bapt. num. 5. Tom. 9. Oper.

ſenza pregiudizio della Primazia di Diritto divino, della quale gode il Succeſſore di *S. Pietro*. Perciò le Congregazioni dalle quali il Veſcovo di Roma ſi fa ajutare nel governo della ſua Dioceſi, non poſſono avere un'autorità più eſteſa della ſua. E' vero che ei ſe ne ſerve altresì nell'eſercizio dei Diritti della ſua Primazia, e noi eſamineremo fin dove può eſtenderſi la loro autorità, quando parleremo di queſti Diritti; ma nel caſo di cui ora parliamo, eſſe poſſono coll'aſſiſtenza del Veſcovo di Roma, giudicare i Fedeli della Dioceſi, e gli Eccleſiaſtici minori. Parliamo ſempre ſecondo l'antico Diritto. Quelli, che ſono negl'Ordini maggiori, non potrebbero eſſer giudicati così, ſe non in prima iſtanza coll'appello al futuro Concilio. Secondo la regola ſe ne richiedeva uno di ſei Veſcovi dopo la prima ſentenza, per giudicare un Prete, ed uno di tre per giudicare un Diacono. E queſti rei potevano anche appellarſi al Concilio della Provincia (1).

2. Il

---

(1) *Si autem Presbyteri vel Diaconi, fuerint accuſati, adjuncto ſibi ex vicinis locis cum proprio Epiſcopo legitimo numero Collegarum, quos ab eodem accuſati fuerint, id eſt, una ſecum in Presbyteri nomine ſex; in Diaconi tres, ipſo-*

2. Il Vescovo di Roma gode dell' autorità e della giurisdizione Metropolitana sopra i Vescovi suffraganei della sua Metropoli; ma nel medesimo piede di tutti i Metropolitani, vale a dire, non può giudicarli, nè da se solo, nè con tutte le Congregazioni immaginabili. I Vescovi non possono essere giudica-

---

ipsorum causam discutiant .... Reliquorum autem Clericorum causas etiam solus Episcopus loci agnoscat & finiat .... Can. Affrican. XX. Adup Dyonisium.... Can. Pard. XVI., XVII.

Si quis Episcopus, quod non optamus, in reatum aliquem incurrerit, & fuerit ei nimia necessitas non posse plurimos congregare, ne in crimine remaneant, a duodecim Episcopis audiatur; & Presbyter à sex Episcopis, cum proprio suo Episcopo audiatur, & Diaconus à tribus .... Can. Affrican. XI. & XII.

Item. *Placuit ut Presbyteri, Diaconi, vel ceteri inferiores Clerici, in causas quas habuerint, si de judicio Episcoporum suorum quæsti fuerint, vicini Episcopi eos cum consensu sui Episcopi audiant, & inter eos, quidquid est, finiant adhibiti ab eis Episcopi: quod si ab eis provocandum putaverint, non provocent ad transmarina judicia, sed ad Primates suarum Provinciarum, sicut & de Episcopis sæpè constitutum est.* Can. XXVIII. Affrican. Item, CXXV.

dicati, ſe non dal Concilio della Provincia compoſto di dodici Veſcovi. Se la Provincia non può ſomminiſtrarne il numero competente, tocca al Veſcovo a ſcegliere, di concerto coi Giudici nell'altre Provincie, quanti ne ſono neceſſarj per completar tal numero (1). Quanto è ſavia una tal diſpoſizione! Quanto lontana dal diſpotiſmo, e dall'arbitrio! Si vede in eſſa l'eſecuzione di queſt'ordine di *S. Pietro* primo Apoſtolo, e primo Papa „ Non dominerete ſopra il „ Clero „ o ſopra il Popolo fedele, il quale eſſendo la parte ed il retaggio del Signore, è compreſo nella ſteſſa eſpreſſione. *Non domi-*

(1) *Maurentius Epiſcopus dixit: judices peto Sanctum Senem Xantippum, Sanctum Auguſtinum, Florentium, Theaſium Sanſutium, Secundum, & Poſidium, hoc decerni mihi jubeatis: Sanctum Concilium conceſſit judices poſtulatos, reliquos autem judices ad complendum numerum neceſſarios, eligentibus ipſis Senioribus a nova Germania Senex Xantippus curavit decernere....* Can. African. VI.

Si quà vero inquiſiti de fide, vel fortaſſe aliarum rerum inter Epiſcopos cauſa emerſerit, quæ diſcerni difficilius poſſit, collectis duodecim Epiſcopis ventiletur atque decidatur.... Greg. Max. Epiſtol. L. V. Ep. 53. Coll. 783. 3.

dominantes in Cleris (1). E' questa adunque una disciplina Apostolica ed anche Divina, avendo il Figlio di Dio proibito di governare come i Principi del Mondo, i quali signoreggiano sopra i Popoli e gli trattano con impero (2). Se il Vescovo di Roma non può giudicare nè da se stesso, nè colle sue Congregazioni, altre volte incognite, un Vescovo suffraganeo; come mai può giudicare quelli che non sono della sua Metropoli? come potrebbe giudicare i Vescovi di tutto il Mondo?

Non ha e non può avere alcuna Giurisdizione immediata sopra i Fedeli delle Diocesi suffraganee della sua Metropoli, che è quella che si chiama Giurisdizione Vescovile, di cui abbiamo parlato in primo luogo. S'ei potesse avere tal Giurisdizione, il Vescovo Diocesano più non sarebbe Vescovo; averebbe al più la Consacrazione Vescovile, ma non sarebbe in sostanza se non un Vicario, un Luogotenente, un Delegato, un Sostituto, un Commissario del Vescovo di Roma, il quale averebbe esclusivamente l'Autorità di Giurisdizione, e la Potestà, e sarebbe Vescovo universale, nome di bestemmia e d'abbominazione, rigettato colla più

(1) Ep. D. Petri, v. 3.
(2) Matth. XX. 25.

più gran forza dal Papa *S. Gregorio il Grande* (1).

Ei possiede la Giurisdizione Metropolitana simile a quella degl' altri Metropolitani, la quale consiste nel presedere all' elezione dei Vescovi soggetti alla Metropoli (2), nel confermarla fatta che sia, nell' ordinare i Suffraganei, nel giudicare i Diaconi, ed i Preti per via d' appello, quando essi si credano lesi (3), nel convocare il Concilio della Provincia (4), nell' assistervi per esaminare

la

(1) *Certè multos Constantinopolitanæ Ecclesiæ in hæreseos voraginem incidisse novimus Sacerdotes.... Sed etiam Hæresiarcas, factas.... Inde quippe Nestorius.... Inde Macedonius... Universa ergo Ecclesia, quod absit, à statu suo corruit, quando is qui appellatur universalis cadit! Sed absit à cordibus Christianis nomen istud blasphemiæ in quo omnium Sacerdotum honor adimitur, dum ab uno sibi dementer arrogatur.* S. Gregor. 1. Sec. Magnus. Ep. L. V. Epist. 20. pag. 748. E. Mauritio Augusto.

(2) *Episcopus Praeter Synodum & præsentiam Metropolitani nullatenus ordinetur*... Can. Antiochen. XVII. &c.

(3) Can. African. XXVIII. & Can. suprà, & Nicæn. IV.

(4) *Perfectum vero Concilium illud est ubi inter*

la causa dei Vescovi Suffraganei (1) alla testa di dodici Vescovi, veri Giudici, non semplici Consultori, come i Membri delle Congregazioni moderne, che non potranno mai esser riguardate come Concilj, e che neppure aspirano ad un così glorioso titolo.

Il Concilio provinciale si convocava regolarmente due volte l'anno, secondo le disposizioni del Concilio di Nicea (2) rinnovate in molti altri Concilj, ovvero una solvolta, a mo-

---

interfuerit Metropolitanus Antistes. Can. Antiochen. XVI. *Omnes simul adsint ejusdem Provinciae Sacerdotes, quos Metropolitanus Episcopus advocare debebit*. Can. Antioch. XIX. *Metropolitano Provinciales Episcopos admonente* .... Can. Antiochen. XX.

(1) Can. Affric. XXVIII. suprà.

(2) *Benè placuit annis singulis per unam quamque Provinciam bis in anno Concilia celebrari*. Can. Nicæn. V.

Optimè placuit ut singulas quasque Provincias bis in anno Episcoporum Concilia celebrentur .... Metropolitano Provinciales Episcopos admonente. Can. Antioch. XX. *Concilio generale di Calcedonia nel* 451. Can XX. *Concilio generale di Basilea nel* 1443. Sess. 14. *Concilio di Vernon sopra la Senna di quasi tutti i Vescovi delle Gallie nel* 755. Can. IV. *Concilio della Germania nel* 742.

a motivo delle difficoltà delle ſtrade, della diſtanza dei luoghi, dell'età, o delle malattie di molti Prelati, ma eſattamente e ſenza mancarviſi. Il Veſcovo, che traſcurava di portarviſi ſenza allegar ragioni della ſua aſſenza, era condannato ad una ſpecie d'anatema; vale a dire, poteva fare tutte le funzioni nella ſua Chieſa, ma niun altro Veſcovo comunicava con lui, ed ei reſtava riſtretto nella ſua Chieſa medeſima, fino a tantochè non aveſſe addotte ragioni ſufficienti, o non foſſe rientrato nell'ordine per mezzo del pentimento (1).

In queſti Concilj Provinciali ſi giudicavano tutte le cauſe dei Fedeli e del Clero. Si porgeva riparo agl'abuſi, ſi rimetteva tutto nell'ordine, e ſi preveniva il male che ſarebbe potuto accadere. Ma la di loro autorità non s'eſtendeva oltre alla Provin-

(1) Item. *Placuit ut quotieſcumque Concilium congregandum eſt, Epiſcopi, qui neque ætate, neque ægritudine, neque aliqua graviori neceſſitate impedientur, competenter occurrant.... Quod ſi non potuerint occurrere, excuſationes ſuas in tractatoria conſcribant.... Niſi rationem impediti ſui apud ſuum Primatem reddiderint.*, Eccleſiæ ſuæ communione debere eſſe contentos.... Can. Affr. LXXVI. Can. Laodic. XI. Can. Chalced. XIX, Seu. XX.

vincia, vale a dire, non vi si poteva giudicare un Vescovo, un Ecclesiastico, un Fedele d'un'altra Provincia. Del rimanente la sentenza, che vi si pronunziava, aveva forza di Legge in tutta l'estensione della Chiesa; talchè quegli, per ragion d'esempio, che n'era stato scomunicato, non poteva essere ammesso alla Comunione in veruna Chiesa del Mondo, qual ora almeno la sentenza medesima non fosse stata riconosciuta ingiusta, e revocata dal Concilio superiore. Siccome il Vescovado è unico, così la sentenza d'un Concilio o d'un Vescovo, quando è regolare e pronunziata dal Vescovo stesso insieme col suo Clero, è una sentenza data in nome di tutta la Chiesa, in nome di tutto il Vescovado, ed in nome di tutto il Clero (1).

Se il Concilio della Provincia non può giudicare un Vescovo, un Ecclesiastico, un Fedele d'un'altra Provincia, come mai le Congregazioni Romane, che non pretendono d'avere neppure la qualità di Concilj, potrebbero giudicare i Vescovi di tutto il Mondo? Pure sono stati veduti due cangiamenti a tal riguardo.

1. In

---

(1) *Sententia Regularis obtineat, ut qui abjiciuntur ab aliis, ab aliis non recipiantur &c.* Can. Nicæn. V.

1. In conseguenza delle false Decretali d'*Isidoro*, il Vescovo di Roma fa in quasi tutta l'estensione della Chiesa ciò che abbiamo detto esser relativo alle funzioni dei Metropolitani, e lo fa egli stesso, o solo, o insieme colle sue Congregazioni. Ma ciò, che non è fondato se non sopra questo titolo d'una falsità manifesta, non può aver consistenza: ciò, che è falso, cade da se, e ciò, che è appoggiato al falso, cade col falso medesimo.

2. Gli Uffiziali della Corte Romana credono, che il Vescovo di Roma faccia tuttociò in qualità di Papa, cioè in virtù della sua Primazia. Egli è questo un vero inganno ed un confondere due cose disparate, quali sono il Primato e l'Autorità del Metropolitano. Ne seguirebbe quindi, che siccome il Primato si estende per tutta la Chiesa, così il Papa sarebbe il solo ed unico Metropolitano dell'Universo; lo che è falso e facilissimo a confutarsi, come si vedrà fra poco.

3. Il Papa, come Vescovo di Roma, possiede l'Autorità e la Giurisdizione Patriarcale in quelle, dette altre volte, Provincie suburbicarie (1), cioè, che formano presentemente

(1) *Antiqui moris est, ut urbis Romae Episcopus habeat principatum, ut Suburbicaria Loca,*

te il Granducato di Toscana, quasi tutto lo Stato Ecclesiastico, il Regno delle due Sicilie, la Sardegna, e la Corsica (1), tutto quel tratto, che dal Signor *Fleury* chiamato viene la Parte meridionale dell'Italia, e che ha Roma per Metropoli, ... la Sicilia, e le altre Isole, che dipendevano particolarmente dalla S. Sede (2). Questa Giurisdizione era affatto simile a quella degli altri Patriarchi, Primati, o Esarchi, e consisteva nell' ordinare tutti i Metropolitani se ve n'erano, o anche tutti i Vescovi in tutta l'esten-

---

ca, & omnem Provinciam sua sollicitudine gubernet. Quae verò apud Ægyptum sunt, Alexandriae Episcopus omnium habeat sollicitudinem. -- Can. VI. Nicæn. *ex antiquo Codice Vaticano, apud Marcam.* L. 1. Concord. cap. 7. num. 6.

(1) *I sentimenti sono molto divisi intorno all' estensione delle Provincie suburbicarie. Ma io nulla trovo così luminoso e tanto solido, quanto la Dissertazione cinquantesima ottava del Sig. Duguet sopra le Conf. Eccles.*

(2) *Fleury* 4. *Discorso* num. 4., *Si veda altresì una nota dei Dotti Benedettini, Editori dell' opere di S. Gregorio sopra la quarantesima sesta Lettera del* Lib. X., *Essi sono dello stesso sentimento.*

l' estensione del Patriarcato (1), nel convocare il Concilio di tutte le Provincie dipendenti, nel presedervi, nel giudicarvi i Metropolitani, e per via d'appello i Vescovi o i Preti, che si lamentavano delle sentenze pronunziate contro di loro nei Concilj delle loro Provincie risspettive. Non si poteva appellare da uno ad un altro Patriarca nelle Cause personali; queste si terminavano in ultima istanza sopra la faccia dei luoghi, e non uscivano fuori dell' estensione del loro Patriarcato (2). Quindi gli Ariani procuravano

(1) *I Patriarchi di Costantinopoli e d' Antiochia non ordinavano se non i soli Metropolitani. Il Vescovo di Roma, il Vescovo di Cartagine Primate di tutta l' Affrica, ed il Patriarca di Alessandria ordinavano tutti i Vescovi. I Metropolitani non ne ordinavano alcuno; ma solo presedevano all' Elezioni.*

(2) *Quod si ab eis provocandum putaverim, non provocem nisi ad Affricana Concilia, vel ad Primates Provinciarum suarum, ad transmarina autem qui putaverit appellandum, à nullo intra Affricam in Communionem suscipiatur.* -- Can. Affr. XXVIII., & CXXV. Can. II. Prim. Concil. Constantinopol. Oecumenici.

Ejusdem, Can. VI. *Si nonnulli.... Dicant se habere aliquam Ecclesiasticam adversus Episcopum*

vano (per mezzo dell'imputazione di molti delitti) di convertire in causa personale quella di *S. Atanasio*, che era una causa di Fede, per togliergli la maniera di ricorrere al rimanente della Chiesa.

Quando i Papi nel tempo di *S. Agostino*, e d'*Aurelio di Cartagine* vollero ricevere gli appelli d'alcuni Preti dell'Affrica, appoggiandosi all'autorità d'un Canone di Sardica da loro creduto del Concilio di Nicea, i Vescovi Affricani, che non conoscevano i Canoni di Sardica, vi si opposero in virtù dei Canoni di Nicea, ed i Romani furono obbligati a cedere.

I Ve-

---

scopum accusationem: hos jubet Sancta Synodus, primum quidem apud omnes illius Provinciae Episcopos instituere accusationes &c.... Si verò acciderit Provinciales ad correctionem illorum criminum non sufficere, tunc accedant ad majorem Synodum Episcoporum illius Diocaeseos, qui hac de causa convocati fuerint. Si quis autem spretis his quae.... Statuta sunt, ausus fuerit vel Imperatoris aures obtendere... Vel Synodum Oecumenicam perturbare... Contemptis omnibus Diocaeseos Episcopis, hic omninò ad accusationem non est admittendus ut pote qui Canonibus injuriam infert, & Ordinem Ecclesiasticam avertit.

I Vescovi ed i Metropolitani di queste dieci Provincie suburbicarie erano ordinariamente convocati dai Papi negli affari di maggior importanza riguardanti tutta la Chiesa, come in quello dell' *Arianismo*, in quello di *Nestorio*, d' *Eutiche*, dei Monoteliti, degl' Iconoclasti, dello Scisma dei Greci, ed in altri consimili. Alla testa di tal Concilio e col parere di questo gran numero di Vescovi, essi davano le loro risposte. Nulla era tanto rispettabile, e nulla altresì fu mai tanto onorevole alla S. Sede. La Chiesa Romana, o la S. Sede può, come tutte l' altre Chiese del Mondo, prender cognizione degl' affari generali, vale a dire, dottrinali della Chiesa: ma gli affari personali si terminavano, (secondo si è detto) nel dipartimento di ciascuna Provincia; e la S. Sede, o anche il Vescovo di Roma in qualità di Patriarca alla testa del Concilio di tutte le Provincie suburbicarie, non aveva diritto di sentenziarvi, nè in prima istanza, nè in caso d' appello. Or come mai le semplici Congregazioni Romane, che non possono in alcuna guisa essere paragonate con tali Consessi, potrebbero avervi il minimo diritto? Non si dica, che il Vescovo di Roma ne ha la potestà, come Papa in virtù del suo Primato, che è superiore alla sua qualità di Patriarca, e che assorbisce

tutte

tutte le altre qualità. Noi dimostreremo che non le assorbisce, e che ei non può pronunziare tali sentenze in virtù della sua Primazia.

4. Finalmente il Primato di Diritto divino, che il Vescovo di Roma possiede come Successore di *S. Pietro*, per disposizione del Figlio di Dio il primo fra gli Apostoli, gli dà, non già sopra la Chiesa universale, ma in tutta l'estensione della Chiesa, una Giurisdizione, la quale ci conviene ben intendere per non portarla al di là dei giusti confini.

E primieramente questa non è la Giurisdizione Vescovile ed immediata in ciascuna Diocesi, la quale appartiene a ciascun Vescovo, ad esclusione d'ogn'altro. I Vescovi devono render conto della loro amministrazione concertata col Clero, non già ad alcun altro Vescovo, ma al solo Dio, qualora almeno non si rendano rei di qualche delitto e della violazione dei Canoni, nel qual caso hanno per Giudici il Concilio dei dodici Vescovi, salvo l'appello ad un più numeroso Concilio, e finalmente in ultima istanza al Concilio del Patriarcato (1). Più non sarebbero Vescovi, se la loro autorità cadesse nel momento in cui il Papa volesse gover-

(1) Can. Constantinopol. VI. suprà.

governare da vicino o da lungi le loro Diocesi. Si è usciti d'inganno intorno all'autorità che alcuni Papi pretendevano di dare ai loro Legati *a Latere*; si può anche uscirne intorno a tutte le altre pretensioni, che, come queste, non hanno altro appoggio, se non alle false Decretali. Non si può dare prescrizione contro il Diritto fondamentale e primitivo delle Chiese, dei Vescovi, dei Preti. La Giurisdizione Vescovile, di cui si tratta, è un Diritto divino. Or chi potrebbe cangiare ciò che è stato fatto da Dio?

Il Papa gode di questa Vescovile ed immediata Giurisdizione nella sua Diocesi, in qualità di Vescovo di Roma. Il di lui titolo è lo stesso che quello di tutti gl'altri Vescovi. Se il loro è caduco, lo è anche il suo. Se non si può disputargli questa Giurisdizione immediata nella sua Diocesi, ei non può impugnar quella degl'altri Vescovi. La di lui autorità Vescovile si sostiene colla loro, o cade con essa. Si trova nella di lui Diocesi in che occupare intieramente l'uomo il più zelante, il più illuminato, ed il più laborioso, qualora egli voglia rendersi il primo l'esempio (1), ed il modello di

(1) *Confidimus quod nullus... Ignoret, unius cujusque Synodi constitutum, quod universalis Eccle-*

di tutti gli altri nella virtù e nella pietà. Non v'è forse luogo di temere, che nel voler fare l'opera degl'altri, si abbandoni la propria? nel voler governare la Diocesi degl'altri, si trascuri la sua? nel voler tutto fare, si faccia nulla? e che si riguardi anche, come una fortuna, se non si distrugge nel volere edificare?

In secondo luogo, la Giurisdizione della Primazia non può identificarsi e confondersi coll'Autorità Metropolitana. La cosa è evidente in se stessa. Se così fosse, il Papa sarebbe il solo Metropolitano del Mondo. Averebbe in tutta la Chiesa la stessa autorità che ha un Metropolitano nella sua Provincia, e tutti i Vescovi dell'Universo sarebbero di lui Suffraganei, mentre non lo sono, il che si dimostra in una sola parola per mezzo dei fatti i più luminosi e cogniti. Il primo fatto è, che il Papa ha la sua Metropoli particolare, ed i suoi Suffraganei immediati intorno a Roma. Il secondo, che, oltre ai sei Vescovi della sua Provincia, si trova da alcuni secoli a questa parte in diversi Paesi sovente lontanissimi da Roma un certo numero

---

Ecclesiae probavit assensus, non aliquam magis exequi sedem prae caeteris posse quam primam. Gelasius Papa I. Epist. 13. ad Episcopos Dardaniae.

mero di Vescovi, che dipendono immediatamente dalla S. Sede, e che non riconoscono per Metropolitano, se non il Papa. Se inopportunamente, o per giusti motivi, noi non entriamo ad esaminarlo: tal discussione sarebbe inutile; ma il fatto prova, che tutti i Vescovi non sono Suffraganei del Papa, e che egli non è il Metropolitano del Mondo Cristiano: questi oggetti sono perfettamente distinti. Il Vescovo presiede al Sinodo della sua Diocesi, lo che non concerne, nè il Metropolitano, nè il Primate, nè il Patriarca, nè il Papa. Il Metropolitano presiede al Concilio della sua Provincia; e non vi presiedono nè il Patriarca, nè il Papa, i quali, benchè Superiori, non v'hanno diritto. Il Patriarca presiede al Concilio del suo Patriarcato, e fa lo stesso il Primate o l'Esarca, ed il Papa non vi presiede; il Papa presiede al Concilio del suo Patriarcato, e fa lo stesso, riguardo alle Provincie suburbicarie, attesa la sua qualità di Patriarca. Presiede ancora in virtù del suo Primato al Concilio Ecumenico, se vi si trova; qualora almeno il medesimo Concilio generale non dispone altrimenti. Presiede agli altri Concilj, quando n'è pregato.

Non essendo i Diritti della Primazia gli stessi che quelli dei Metropolitani, e non essendo il Papa il Metropolitano della Chie-

sa

ſa univerſale, ei non ha il Diritto di preſedere all'Elezione dei Veſcovi, che non ſono della ſua Metropoli o del ſuo Patriarcato, di conſermarla, d'ordinarli, di giudicarli in prima iſtanza nel Concilio della Provincia: tuttociò appartiene al Metropolitano, ed in ultima iſtanza al Patriarca o Primate alla teſta d'un più numeroſo Concilio, non eſſendo poſſibile ſpogliarli dei diritti della loro Giuriſdizione. La Primazia non può aſſorbire in ſe ſteſſa, o eſtinguere tutti gli altri diritti. Eſſa più non ſarebbe una Primazia indicante un primo, fra molti che godono della medeſima Poteſtà Veſcovile, *Primus inter pares*: ſarebbe una Poteſtà ſingolare, unica ed eſcluſiva d'ogn'altra. *Pietro* non ſarebbe ſemplicemente il primo degli Apoſtoli, ſarebbe l'unico Apoſtolo: il ſolo nome di Primato, per tacer dei Canoni di tutta l'antichità, depone contro tutte queſte pretenſioni, reclama con forza, e le rigetta. Quindi rimane ferma ed inconcuſſa la Giuriſdizione dei Metropolitani, ſtabilita dagli Apoſtoli in tutte le Provincie, e ſucceſſivamente dalla Chieſa, ſecondo il piano medeſimo e col medeſimo ſpirito, affine di mantenere da per tutto il buon ordine, mercè l'armonia ed il concerto di tutte le parti. Il gran Concilio di Nicea, ſenza ſtabilire coſa veruna di nuovo, ſi limitò a conſer-

vare

vare l'ordine antico, e proibì qualunque innovazione in contrario (1).

In terzo luogo, la Giurifdizione anneffa al Primato non è della fteffa natura che la Giurifdizone Patriarcale. Quefta da diritto di rivedere nei cafi d'appello o di revifione di proceffi le caufe dei Preti e dei Vefcovi o dei Metropolitani, giudicate nei Concilj d'una o di più Provincie; il diritto d'ordinare i Metropolitani, e talvolta tutti i Vefcovi del Patriarcato (2); il Diritto di convocare il Concilio di tutto il dipartimento, e di prefedervi. La Primazia non dà al Papa alcuno di quefti Diritti in tutta l'eftenfione della Chiefa. Attribuirglieli, farebbe un farlo Patriarca unico della Chiefa univerfale, mentre egli non lo è, come lo prova fenfibilmente l'efiftenza reale degli altri Patriarchi non mai contraftata, e non mai fottopofta al minimo dubbio; tali fono i Patriarchi d'Aleffandria, d'Antiochia, di Co-

(1) *Suis privilegia Serventur Ecclefiis*. Can. Nicæn. VI.

(2) *Abbiamo già offervato che quelli d'Antiochia e di Coftantinopoli ordinavano i foli Metropolitani, e che quelli di Roma d'Aleffandria e di Cartagine ordinavano tutti i Vefcovi del loro dipartimento*.

Costantinopoli, e prima dell' erezione di quest' ultimo, gl' Esarchi del Ponto, dell' Asia, e della Tracia: tale anche il Primate dell'Affrica Vescovo di Cartagine: tale era altresì il Vescovo di Milano, che aveva in quella, detta altre volte puramente e semplicemente l'Italia, la stessa Giurisdizione che aveva il Vescovo di Roma nelle Provincie suburbicarie, quali le abbiamo descritte di sopra; vale a dire, ciò che di presente forma lo Stato della Repubblica di Genova, il Piemonte, il Milanese il Mantovano, il Ducato di Modena Parma e Piacenza, la Repubblica di Venezia, una parte dei Circoli della Svevia della Baviera dell' Austria nell' Alemagna, e fino una parte dell' Ungheria componeva il dipartimento del Vescovo di Milano, il quale vi godeva d' un' autorità simile a quella dei Patriarchi (1). Ecco ciò che era quella Chiesa nel tempo di *S. Ambrogio*. Essa perdè a poco a poco il suo splendore e la sua autorità per diversi accidenti, gli uni più degl' altri deplorabili, nel tempo ed a motivo della rivoluzione dell' Impe-

(1) *Si veda la cinquantesima ottava Dissertazione del Sig. Dug. sopra il* VI. Canon. di Nicea *nelle sue Conferenze Ecclesiastiche* §. 3. Tom. 2. pag. 359. cap. 1. e 2.

Impero Romano rovinato dalle ſcorrerie dei popoli barbari. Il Concilio di Nicea nel ſeſto Canone proibiſce, non meno ai Patriarchi che agl' altri Veſcovi qualunque intrapreſa contro i diritti altrui; ed ordina che tutto reſti nello ſtato in cui era prima del Concilio, lochè rimonta fino agli Apoſtoli: „ in fatti, che vi foſſero ſtate Me„ tropoli Eccleſiaſtiche nei tempi degl'Apo„ ſtoli, e che i Veſcovi, che le governa„ vano, foſſero ſtati i Principali in ciaſcuna „ Provincia, è una ſcoperta dovuta ad un „ Autore Ingleſe, e perfezionata in ſegui„ to dai grand' uomini (1) „.

In quarto luogo, la Poteſtà e la Giuriſdizione Primaziale altro non è che una carica di ſoprintendenza, un diritto d'iſpezione e di vigilanza in tutta l'eſtenſione della Chieſa, la cura di fare oſſervare da per tutto gli antichi Canoni ſtabiliti dalla Chieſa univerſale coll' aſſiſtenza dello Spirito Santo, non come leggi nuove, ma come baluardi deſtinati a reprimere qualunque innovazione, tuttociò che intacca l'ordine primitivo, e la forma data dagli Apoſtoli

M 2 alla

(1) *Si veda la cinquanteſima quarta Diſſertazione del Sig. Dug. ſopra il* IV. Can. di Nicea *nelle ſue Confer. Eccleſ.* §. 1. *intiero*.

alla Chiesa di G. C., e tuttociò che se n'allontana.

Le Leggi o Canoni possono avere tre oggetti: 1. l'integrità della Fede, 2. la purità dei Costumi; 3. la Disciplina generale e gli usi lodevoli di ciascuna Chiesa particolare. Quindi il Successore di *S. Pietro* ha diritto in vigore del suo Primato di proporre a tutte le Chiese l'antica Dottrina relativa, sì alle verità della Fede che alla massime dei Costumi ed alle regole della Disciplina generale, che si può chiamarla Codice Apostolico, o Raccolta delle Leggi primitive, risultanti dal piano, sopra cui gli Apostoli formarono il Governo della Chiesa. Riguardo agl'usi lodevoli di ciascuna Chiesa particolare, i Papi, in virtù del Primato ne sono i Protettori nati.

Noi non diciamo, che i medesimi abbiano diritto di proporre tutto ciò con un autorità infallibile, onde abbiasi sempre l'indispensabile obbligazione di sottomettervisi. Può accadere ch' essi s' ingannino, prendendo una nuova dottrina in vece dell'antica in materia non meno *Dommatica* che *Morale*. Può accadere, che, in vece della disciplina antica e primitiva ovvero Apostolica, vogliano prevalersi di certe novità sempre perniciose, appunto per esser novità, come in fatti accadde in occasione delle false

se Decretali dell'impostore *Isidoro*, le quali riguardate, come i più bei monumenti della più rimota antichità, hanno cagionato nella Chiesa mali incredibili. Il Figlio di Dio e gli Apostoli fecero tutto bene. Non ci è che riformare nel loro operato, ne può mettervisi la mano senza sconcertarlo. Ov'è chi possa presumere di poterlo perfezionare? Tutto il diritto, che il Primato dà a tal riguardo, è di proporre sì fatti oggetti a tutte le Chiese, in maniera che queste abbiano sempre la facoltà d'esaminare e d'assicurarsi, se gli oggetti medesimi si uniformano a ciò che hanno ricevuto dagli Apostoli. Così *S. Leone il Grande* spedì per tutto la celebre Lettera sopra l'Incarnazione del Figlio di Dio scritta da lui in risposta a *S. Flaviano* di Costantinopoli.

Quanto meno ei si credeva infallibile, altrettanto ne fu felice l'esito, ed ebbe la soddisfazione di vedere tutte le Chiese applaudire alla sua Lettera, autenticamente professare di riconoscervi la dottrina degli Apostoli e di G. C., mentre all'opposto, quei che si credono infallibili, pronunziano talvolta sentenze troppo umilianti per la pretesa loro infallibilità.

„ Il Papa (dice il saggio *Dupin*) può es-
„ ser riguardato, o come *Vescovo* di Roma,
„ o come Patriarca delle Provincie suburbi-

„ carie,

„ carie, e se così si vuole, anche di tutto
„ l'Occidente; ovvero, come in possesso di
„ un *Primato* fra i Vescovi di tutte le Chie-
„ se, perchè occupa la prima Sede. Come
„ Vescovo di Roma non ha, nè facoltà d'or-
„ dinare, nè di scomunicare, nè la giurisdi-
„ zione ordinaria, fuorchè nella sua Dio-
„ cesi. Come *Patriarca* delle Chiese subur-
„ bicarie esercita sopra di queste un diritto
„ più esteso, perocchè non avevano altro
„ Metropolitano. Circa il titolo di *Patriarca*,
„ che egli assume sopra tutte le Chiese dell'
„ *Occidente*, mancano le prove; e quando
„ anco s'abbiano, queste non gli danno al-
„ cun diritto nè d'Ordinazione nè di Giu-
„ risdizione immediata sopra i Diocesani di
„ ciascun Vescovo; ed egli in fatti, non lo
„ ha mai esercitato. Come in possesso del
„ Primato, che non gli si nega purchè
„ non oltrepassi certi confini, egli ha pri-
„ mieramente il principal grado fra i Vesco-
„ vi, grado accordatogli dalla Chiesa Gre-
„ ca, ed anco da molte società. Ha in secon-
„ do luogo il diritto d'*invigilare*, acciocchè
„ sia conservata la Fede, ed osservati i Ca-
„ noni in tutta la Chiesa. Ma non può man-
„ tenere la Fede e fare eseguire i Canoni,
„ se non secondo le leggi Canoniche, vale
„ a dire, col convocare i Concilj, secondo che
„ protestano *S. Leone* relativamente alla Fe-

„ de

„ de e gli altri Papi relativamente alla Disci-
„ plina. Nulla può decidere intorno alla Fe-
„ de, che non sia sottoposto alla revisione
„ del Concilo generale; nulla può ordinare
„ rapporto alla Disciplina, che sia contrario
„ agli usi ricevuti nella Chiesa. Queste sono
„ massime sicure, che non hanno bisogno di
„ dichiarazioni „.

Evvi altresì una specie di forza coattiva, che i Successori di *S. Pietro* possono possedere, ma che ha le sue regole ed i suoi confini. Sotto il nome di questa forza non intendiamo quì una forza coattiva esteriore, riguardo al civile ed al criminale. Una tal forza non appartiene, se non alle Potenze del Mondo che hanno ricevuto da Dio il diritto di far uso della Spada: *non enim sine causa gladiem portat*.

Intendiamo una forza coattiva, puramente spirituale e tutta interna, che giunge al più al più fin'alla Scomunica. I Papi non possono impiegarla immediatamente, fuorchè nelle loro Diocesi e nei casi d'appello nella loro Metropoli, e nel loro Patriarcato, come tutti gli altri Vescovi, gli altri Metropolitani, gli altri Patriarchi, o Primati, ciascuno nel proprio distretto. La potestà Primaziale, sebbene più estesa in un' altro senso, non arriva a tanto, cioè a dire, fino a potersi esercitare immediatamente fuori della

la propria Diocesi particolare, relativamente al gastigo. Abbiamo in favore di questa massima la testimonianza del gran *Bossuet*. „ Quanto al Diritto di deporre i Vescovi, „ (dice questo chiarissimo Prelato) è *certissimo*, che il Papa non gli deponeva da se „ stesso; ma poteva eccitare la diligenza dei „ Vescovi, che erano i Giudici naturali, con „ un' autorità ed una superiotà che non „ aveva verun' altro Vescovo (1) „. Noi la paragoniamo coll' autorità d' un tutore relativamente a quella degli altri congiunti del pupillo. Il Papa *S. Gregorio il Grande* sottopone al giudizio della S. Sede i soli Vescovi, che non hanno nè Metropolitano nè Patriarca. *Si dictum fuerit* (parlando d'un Vescovo Spagnuolo, chiamato *Stefano*, che s'era appellato dal Concilio della sua provincia): *quia nec Metropolitanum habuit, nec Patriarcham, dicendum est, quia a Sede Apostolica, quæ omnium Ecclesiarum Caput est, causa hæc audienda, ac dirimenda fuerit* (2).

Sembra che si debba dire lo stesso dei Patriarchi. Siccome un Vescovo deve esser giudicato da un Metropolitano suo superiore assistito da un competente numero di Vescovi, siccome il Metropolitano dev' esser giu-

(1) *Oeuvres Posth.* Tom. 2., & 4. pag. 531.
(2) *Greg. Mag. Episc.* 45. Lib. 13.

giudicato dal Patriarca o Primate suo superiore in un più numeroso Concilio, così sembra che il Patriarca non avendo altro superiore che il Papa, per cagion del suo Primato debba esser giudicato dal Papa medesimo alla testa d'un conveniente Concilio. Tale è il sentimento del *Bellarmino*, il quale soggiunge, *o dal Concilio generale* (1). Pur è cosa certa che il Patriarca può esser giudicato dai Vescovi del suo dipartimento, come c'insegna *Teofilo* Patriarca d'Alessandria, sebbene non avesse interesse di dirlo; perocchè naturalmente niuno ama d'esser giudicato dalle persone sue dipendenti, dai suoi inferiori. *Nam si judicari oporteret*, (disse egli a *S. Crisostomo*) *ut Episcopus Ægiptiæ judicandus sum, non a te, qui septuaginta dierum itinere hinc abes* (2). Ecco

(1) *In quocumque Episcopatu deferendi sunt peccatores ad Ecclesiam & Episcopum ejus loci: sed si is Episcopus peccet, deferendus est ad Ecclesiam aliquam altiorem, cui praeest Archiepiscopus vel Patriarcha: Si vero peccet Patriarcha, deferri non potest ad* suam Ecclesiam *sed ad majorem id est... Ecclesiam, vel generale Concilium, cui summus Pontifex præsidet*. Bellar. Lib. 2. de Conciliis Cap. 19.

(2) *Palladius in Dialogo de vita*, Chrisost. pag. 62.

Ecco una testimonianza, per ogni riguardo superiore a quella del Gesuita *Bellarmino*, che prende altrove le sue prove.

Riportandosi quì i Canoni IV., e V. di Nicea, i quali ordinano, che tutte le Cause siano finalmente portate e decise nel Concilio della Provincia, sembra, che quelle dei Patriarchi non possano esser trasportate alla S. Sede, fuorichè nel caso d'una vessazione patente, e di una manifesta persecuzione. Allora l'innocente oppresso e senza risorsa può volgersi al Papa, ed implorare l'ajuto della S. Sede, come *S. Atanasio*, che s'indirizzò finalmente a *Giulio I.* Non bisogna però dissimulare, che lo scelseto per giudice gli stessi di lui persecutori, e che furono delusi dai loro proprj artifizj; essi si lusingarono di poterlo ingannare o corrompere.

Quando adunque si tratta di giudicare i Patriarchi o i Primati, s'inclinerebbe a credere, leggendosi i monumenti della Chiesa, che tutto ciò che può fare la S. Sede è di cancellarne i nomi ne' Dittici, fino a tanto che si convochi per qualche altra causa un Concilio generale, nel quale si possa nella medesima occasione rivedere e terminare un'affare di tanta importanza. Bisogna anche osservare, che questa Scomunica è sembrata un operare di fatto, ed è sta-

ta

ta disapprovata dal rimanente della Chiesa.

Quindi nel secondo secolo il Papa *Vittore* separò, o almeno minacciò di separare dalla sua comunione i Vescovi dell' Asia, che avevano alla loro testa *Policrate* Vescovo d' Efeso, gran Metropolitano o Esarca, lo che equivale a Patriarca, perchè secondo il loro antico uso celebravano la Pasqua nel giorno decimo quarto della luna, dopo l' Equinozio della Primavera, in vece di celebrarla nella seguente Domenica, come si faceva in Roma e nell' Occidente. La condotta di quel Pontefice non fu approvata dai Vescovi stessi che seguivano l' uso della Chiesa Romana. *S. Ireneo* Arcivescovo di Lione, alla testa dei Vescovi delle Gallie, gli scrisse con robustezza per distornelo, ed i Vescovi dell' Asia restarono nel loro uso fino al Concilio di Nicea, senza essere stati riguardati come scomunicati. Molti altri Vescovi avevano scritto nella stessa guisa, ed il celebre Storico *Eusebio*, Vescovo di Cesarea nella Palestina, approva la loro condotta (1).

Nel terzo secolo il Papa *S. Stefano* avendo voluto separare dalla sua comunione *S. Cipriano* Vescovo di Cartagine e Primate di tutta l' Affrica, perchè questo Santo Vesco-

(1) *Eusebio Hist. Eccles.* Lib. 1. cap. 24.

vo, alla testa degl'altri Vescovi dell'Affrica, senza parlare di molti altri, credeva che il Battesimo dato dagl'Eretici fosse nullo, e che bisognasse ribattezzare quelli fra i medesimi che tornavano alla Chiesa; il Papa suddetto fu biasimato dai più dotti e Santi Vescovi, fra quelli medesimi che pensavano com'esso: tali furono *S. Dionisio* d'Alessandria, *S. Basilio* di Cesarea nella Cappadocia, e lungo tempo dopo *S. Agostino*, sebbene con tutta la dolcezza propria di quell'ammirabil Dottore della Chiesa (1). Ma la cosa degna sommamente d'attenzione è, che sebbene i due citati Pontefici avessero avuto ragione nella sostanza della questione dottrinale, pure i più abili ed i più Santi Vescovi, che erano dello stesso sentimento, non credevono, che quelli di parere contrario potessero esser separati per tal motivo dalla comunione, fino a tanto che le questioni non fossero state giudicate e decise da un Concilio universale. Tale è l'opinione del Signor *Dupin*, che la prova ad evidenza colle testimonianze di *S. Agostino* (2). Potrem-

(1) *Dionys. Alexandr.* Epist. ad Philemon. apud Euseb. Lib. 7. Hist. Cap. 7. Basil. Epist. 1. ad Amphiloch. Can. I.

(2) *Traité de l'Excommunication*, Tom. 2. Par. 3. Cap. 7. pag. 188. 189.

Potremmo, se volessemo estenderci, citare altri esempj di questa specie in ciascuno dei secoli seguenti, i quali pare che provino, che non si riconosceva nel Papa il Diritto di giudicare il Patriarca. Ma dall'altra parte troviamo alcuni fatti celebri e meno antichi, che sembrano contrarj, e dai quali si rileva che i Papi, presedendo alla S. Sede ed alla testa del Concilio delle Provincie suburbicarie, o anche d'altro più numeroso Concilio, condannarono e deposero i Patriarchi. Così, per ragion d'esempio, il Pontefice *Celestino* depone *Nestorio* Vescovo di Costantinopoli, che godeva degl'onori di Patriarca, ma senza giurisdizione Patriarcale; che in conseguenza non aveva giudici, non essendovi alcun Metropolitano o Esarca a lui superiore, (che era precedentemente il Vescovo d'Eraclea); e che non avendo in oltre, nè Provincia, nè Dipartimento i cui Vescovi potessero giudicarlo, si trovava precisamente nel caso di coloro dei quali (come si è detto) parlava *S. Gregorio il Grande*, vale a dire, che non poteva esser giudicato da altri, che o dalla S. Sede, o dal Concilio generale.

Questo fatto ed alcuni altri, sebbene differenti da quelli di *S. Vittore* e di *S. Stefano*, non sono fra se contrari. Il mezzo di conciliarli è, che il Papa *S. Celestino* (lo stes-

so

so si può dire dei di lui Successori) impiegando indistintamente tutta la Potestà della Primazia, non meno quella, che proviene dal *Diritto Divino*, che quella che vi fu aggiunta dal *Diritto umano Ecclesiastico*, fondato sopra qualche antico Canone, o sopra un uso ancora non esistente nei tempi dei Pontefici *Vittore* e *Stefano*, pronunziò in un Concilio convocato in Roma nel 430. la sentenza di deposizione contro *Nestorio*; qual ora questi nel termine di giorni dieci non avesse condannato la nuova dottrina da lui introdotta, e non si fosse uniformato alla Fede della Chiesa Cattolica. Il Papa diede a *S. Cirillo* Patriarca d' Alessandria la commissione d' eseguire tal sentenza in suo nome, e con tutta l' autorità della S. Sede, ed ei se ne incaricò di buon grado. Il Concilio generale d' Efeso che era stato convocato, riconoscendo, „ dice il Signor *Bossuet*, nella „ Lettera del Papa la forza d' una sentenza „ giuridica, che non si poteva non confermare, perchè giusta nella sostanza, e valida „ nella forma, s' esprime nei seguenti termini: noi costretti dai Sacri Canoni e dalla „ Lettera del nostro S. Padre e Comministro „ *Celestino* Vescovo della Chiesa Romana, siamo venuti per necessità a questa funesta „ sentenza. Il Signore G. C. ec. (1) „.

(1) *Bossuet*, *Oeuvres Post.*, Tom. 2. pag. 555.

Nella condotta del Papa *Celeſtino*, ſi vede chiaramente l'eſercizio completo della vigilanza univerſale, anneſſa per Divina Iſtituzione al Primato.

1. Ei volge con tutta l'attenzione un'occhiata per l'eſtenſione di tutta la Chieſa; vede *Neſtorio* Veſcovo di Coſtantinopoli allontanarſi dalla Fede; e ſollecitato da *S. Cirillo* d'Aleſſandria, che n'era ſtato avvertito ed aveva prima d'ogn'altro impugnato l'errore, pronunzia la prima ſentenza contro un errore troppo evidente e da moto, per così dire, a tutto il reſto della Chieſa, invitando tutti colle parole e coll'eſempio a fare lo ſteſſo.

2. *S. Cirillo*, che chiedeva ajuto in una sì importante e sì difficile circoſtanza, s'incaricò volentieri di far eſeguire una ſentenza che approvò inſieme con tutto il Concilio del ſuo Patriarcato, convocato nel Novembre del 430., e ſi unì col Papa e con tutto l'Occidente.

3. *Giovenale* Patriarca di Geruſalemme, *Mennone* d'Efeſo, che ſotto il titolo d'Eſarca dell'Aſia godeva dell'isteſſa autorità, e *Ruffino* di Teſſalonica, che ſotto un'altro titolo aveva lo ſteſſo grado, erano del medeſimo ſentimento e nelle medeſime diſpoſizioni. Fin la Chieſa di Coſtantinopoli ſi era dichiarata contro *Neſtorio*, ſuo proprio Veſcovo; talchè *Giovanni* Patriarca d'An-

tio-

tiochia, vedendo una cospirazione così generale contro un manifesto errore, *aperta pernicie*, *& ubique consensu*, comprese che non sarebbe stato possibile salvare il suo amico *Nestorio* da tal tempesta. Quindi lo esortò a cedere; e terminò in tal guisa di rendere completa e perfetta l'unanimità della Chiesa contro l'errore e contro il colpevole. Essendosi questi dimostrato indocile, *Giovanni* d'Antiochia ricorse ad alcuni miserabili cavilli contro il Concilio Ecumenico d'Efeso, ed a certe condannabili maniere contro *S. Cirillo*, lo che per altro ridondò in sua confusione; perocchè la causa fu terminata colla decisione del Concilio. Ecco il frutto della soprintendenza della S. Sede.

Questo Diritto di Soprintendenza è la prima prerogativa annessa di Diritto divino al Primato, ed ai Pontefici Romani che ne sono rivestiti. Tal è la riflessione del Signor *Dupin*, che citiamo di buon grado in favore del Primato, a fronte di coloro i quali possono temere, che forse lo vogliamo stendere oltre il dovere (1) „ 1. La prima e „ principal (dic' egli) è d'aver cura, che „ i Canoni sieno osservati, e la fede man- „ tenuta pura in tutta l'estensione del Mon- „ do,

(1) *De antiqua Ecclesiæ disciplina* Dissert. 4. Cap. 2., §. 3. pag. 335. 336.

„ do, e d'avere a tale effetto la facoltà di
„ decretare contro il delinquente le pene
„ Ecclesiastiche *fissate*, e *regolate* dai Ca-
„ noni; ecco un' Autorità, che non è pic-
„ cola nè di poco peso..

„ 2. In un evidente pericolo per rappor-
„ to alla Fede ed alla Disciplina generale,
„ se l'autorità della Sede Apostolica non
„ basta per riparare efficacemente al male,
„ non si può dubitare, (soggiunge egli) che
„ il Pontefice Romano non abbia il Diritto
„ di suonare all'arme, di convocare tutti i
„ Vescovi per un Concilio generale (senza
„ pregiudizio dei diritti della Potestà tem-
„ porale), e di punire, come desertori dal-
„ la Chiesa, con una Sentenza di Scomuni-
„ ca (pronunziata insieme col Concilio Ecu-
„ menico, che ha una stretta e rigorosa
„ giurisdizione in tutta l'estensione della
„ Chiesa) quelli, che essendo legittimamen-
„ te invitati, ricusassero di portarvisi „; sup-
posto però, che abbiano la libertà di farlo,
e non sieno ritenuti, o dai loro Sovrani, o
da qualche ostacolo, o da un qualche Con-
cilio che si pretendesse sciogliere: una tal
Potestà non è di poco momento.

„ 3. Sebbene le Decisioni del Pontefice
„ Romano intorno alla Fede ed ai Costumi
„ non sieno infallibili, hanno nondimeno un
„ gran peso; hanno per oggetto tutta la

„ Chie

„ Chiesa, e non possono essere rigettate sen-
„ za una gran maturità.

„ 4. Sebbene il Pontefice Romano non sia
„ l'unico Giudice delle Controversie, vi ha
„ contuttociò la principal parte; talchè non
„ conviene far cosa veruna d'importanza,
„ senza comunicargliela, e senza prendere
„ il di lui consiglio.

„ 5. I nostri Teologi pensano, che il Ro-
„ mano Pontefice può dispensare dalle Leggi
„ stabilite dai Concilj generali nei capi nei
„ quali dispenserebbero gli stessi Concilj, e
„ che può fare Leggi generali e proporle a
„ tutta la Chiesa, sebbene le medesime non
„ abbiano forza se non quando sono ricevute
„ dal comun consenso di tutti.

„ 6. Che conviene dargli la Presidenza
„ nei Concilj, sebbene non sia questa una
„ necessità, giacchè ei non presedè ai tre
„ primi. „

Il dettaglio, in cui entra il *Dupin*, ci manifesta chiaramente, quanto sia reale questo Primato del Papa, quale l'estensione dei di lui Diritti, e l'attività di quella Soprintendenza, che sebbene solidaria fra tutti i Vescovi, lo concerne nondimeno in una special maniera, e non può convenire a verun altro dei di lui Colleghi nel Vescovado. Tutti i Vescovi devono certamente interessarsi per l'integrità della Fede, per la conserva-
zione

zione della Disciplina, e per la purità dei Costumi in tutta l'estensione della Chiesa, perchè tutti sono stati da G. C. stabiliti *Vescovi*, o *Custodi*; ma un tal dovere è più stretto e più pressante per il primo fra loro (1).

Tocca a lui, (come dice *S. Agostino*, scrivendo al Papa *Bonifazio* (2)), ad eccitare ed a svegliare l'attenzione e lo zelo dei Vescovi, che sarebbero nel loro dipartimento trascurati sopra tale articolo. Tutti i Congiunti d'un Pupillo sono obbligati ad invigilare intorno ai di lui interessi; ma l'obbligazione n'è più stretta per quello, che n'è il Tutore; basta per provarlo il solo termine, che esprime la di lui qualità. Non sono essi forse tutti Tutori? Lo sono, e non lo sono: lo sono in un certo senso vago ed esteso;

 ma

(1) *Id licet universis Ecclesiarum Rectoribus incumbat, multo tamen fortius imminet Romanæ urbis Antistiti, qui ei Domino, J. C., ut caput esset Ecclesiæ in Beato Petro accepit.* Alexandr. III. Epis. ad Pisan., Cherch. & univer. Epist. per Thusiane.

(2) *Eum ... Communis sit omnibus nobis, qui fungimur Episcopatus officio, quamvis ipse in ea præemineas celsiore fastigio, specula Pastoralis, facio quod possum* A. Lib. 1. ad Bonif. Cap. 1. num. 2.

ma assolutamente non lo sono. Un solo ne porta semplicemente e puramente il nome, quantunque non sia arbitro assoluto. Ha diritto di convocare tutti gl'altri; e questo congresso di Congiunti è il Concilio generale. Il Tutore è quello che ha la Primazia; i Congiunti sono i Vescovi. Il Tutore è incaricato *ex officio* d'agire in tutto; e gli altri si riposano sopra di lui, ad eccezione di qualche caso di negligenza, o di prevaricazione. Tale è il Diritto, e la Giurisdizione annessa al Primato, Giurisdizione meno stretta di quella del *Vescovo*, o del *Metropolitano*, o del *Patriarca*. Queste si estendono meno, ma hanno più forza coattiva. L'altra s'estende più, ma ha meno forza. Non può impiegarla da se solo; ma ha pronti i mezzi (noi gli abbiamo indicati) di porla in uso ed in movimento. Quindi la Primazia è munita d'un grandissimo *Potere*, e non è un mero fantasma o un'idea. Se non puol far uso da se sola della *Giurisdizione* Vescovile Metropolitana o Patriarcale in tutta l'estensione della Chiesa, ha però i mezzi di fare agire tal giurisdizione, e di mettere in opera un tal potere. Non ha in mano a tal riguardo la forza coattiva; ma può farla agire. Non può giudicare un Vescovo immediatamente, e da se; ma può fare, ch'ei sia giudicato dai suoi Giudici naturali.

Crediamo d'aver presentato una precisa e distinta idea della Potestà propria del Primato. Diffondendoci sopra tal articolo, abbiamo avuto in mira sopra tutto d'esaminare la maniera di farne uso, e di sapere in particolare, se la medesima può essere esercitata dalle Congregazioni Romane, e fino a qual segno; lo che non sarà ora difficile a concludersi, ed a concepirsi.

Sembra, che tuttociò che si possa dire di più vantaggioso per le Congregazioni Romane, supponendole ben composte, sia, che le medesime possano esser riguardate come un Consesso di Dottori sempre sussistente, ad oggetto di consigliare il Papa sopra tutti gli affari, ciascuna nel distretto delle proprie incombenze. Si conviene, che accade talvolta che le medesime formino un sentimento dottrinale, o una decisione degna d'esser seguita; non già in vigore dell'autorità d'un tribunale, cui si vorrebbe inopportunamente dare una universal giurisdizione; ma per il merito sostanziale della decisione medesima, avvalorata dalla testimonianza di quei che la proferiscono. Si suole usar così riguardo ai Decreti della *Propaganda* e della *Congregazione dei Riti*, le quali comunemente decidono bene. Non disapproviamo adunque, nè che sussistano in Roma alcuni Teologi commissionati per esaminare i libri o le propo-

posizioni di Domma, nè che si riguardino i loro sentimenti come un Giudizio Dottrinale. Applaudiremmo anzi a tal uso, se questi Teologi impiegati nella prima Chiesa del Mondo, fossero i primi ed i più abili Teologi, se appoggiassero i loro giudizj a prudenti ragioni, e se non condannassero talvolta libri eccellenti per motivi i più frivoli, e ciò che sembra ridicolo, senza darne ragione, talchè ordinariamente si proibiscono soltanto, perchè sono contrarj alle pretensioni della Corte di Roma.

Se adunque non possiamo sottometterci ai Decreti delle nuove Congregazioni, ciò avviene, perchè è contrario alla regola, ed in conseguenza eccedente i Diritti della *Primazia*, il contentarsi come si fa in Roma dell'esame d'alcuni Consultori, e il pronunziare secondo il voto di sette o otto Regolari, che hanno deliberato nella presenza (sovente supposta) di pochi Cardinali sopra questioni, che, secondo la massima di *S. Agostino* (1) e l'uso della Chiesa, esigono d'esser discusse in un Concilio, più o meno numeroso in proporzione della loro importanza e della loro difficoltà, e talvolta anco in un Concilio Ecumenico (2). Perciò negli affari

(1) Aug. Lib. 2. de Bapt. Cap. 13. num. 50.
(2) Ibidem 2. Cap. 4. num. 5.

fari stessi meno importanti e men difficili per *parlare*, per *giudicare*, e per agire in nome della *Chiesa Romana*, il buon ordine richiede, che il Papa consulti almeno tutto il Collegio dei Cardinali, che rappresenta il Clero di Roma. Ecco l'esercizio della Podestà Primaziale, per cui le Congregazioni non possono bastare. 1. Perchè sono pochi secoli, da che i Pontefici, premurosi più di far eseguire ciò che essi volevano, che di edificare la Chiesa, hanno introdotto l'uso di non consultare se non alcuni Regolari, sovente poco versati nei solidi principj della Teologia e nelle regole del Governo Ecclesiastico, e pochi Cardinali, talvolta versati anche meno. 2. Perchè tal uso espone loro stessi a molte sorprese, e la Chiesa a gravi turbolenze: 3. In una parola perchè l'uso medesimo è nuovo, irregolare, contrario alla libertà, alle regole, ed alle massime di tutta la Chiesa, e principalmente della Santa Chiesa Romana, relativamente alla necessità dei Concilj, ed alla maniera con cui devono esser trattati gli affari Ecclesiastici.

Tutti coloro, i quali hanno qualche tintura dell'antichità, sanno che la *Chiesa Romana* è stata sempre riguardata come la prima e la più illustre, sì per la sua dignità, che per la sua attenzione a conservare la purità della Fede ed il vigore della Disciplina;

plina; ma ſanno ancora, che eſſa era quella, in cui s' oſſervava più inviolabilmente la regola di riferir tutto ad un Concilio; lo che è molto diverſo dalle *Congregazioni* moderne. Si vede, che fin agli ultimi ſecoli ne fu convocato in Roma un gran numero. Vi ſi chiamavano i Veſcovi della Provincia Romana e gli altri i più vicini, per gli affari ordinarj; e quelli delle Provincie ſuburbicarie, e talvolta anche d'altre contrade dell'Occidente, ſe gli affari erano di maggior rilievo.

In queſti Concilj, che ſi convocavano frequentemente in Roma, i Papi nominavano i Legati per i Concilj dell'Oriente; ſi formavano le Deciſioni per eſſere, o portate, o mandate, o eſaminate in diverſi Paeſi e nei Concilj generali; ſi diſcutevano in una parola, o ſi terminavano tutti gli affari dipendenti dalla Chieſa Romana, in vigor del Diritto di Soprintendenza anneſſo al Primato. Le Congregazioni non avendo, nè gli ſteſſi lumi, nè la ſteſſa autorità, non poſſono ſupplire a tale oggetto.

Il Veſcovo di Roma ſapeva allora, quanto s'eſtendeva la ſua autorità: ma non ne faceva uſo, ſe non di concerto *col Clero della ſua Chieſa;* ed ecco la *S. Sede*. I ſei Veſcovi Comprovinciali erano quaſi riputati parte di queſto Clero, mercè gli ſtretti legami

gami che gli tenevano strettamente uniti al Papa, alla cui elezione avevano parte, che consacravano, e dal quale erano chiamati a tutte le deliberazioni insieme con i suoi Preti e Diaconi. Quest'era il Clero floridissimo, (come lo chiamava *S. Cipriano* (1), che questo stesso Santo consultava durante la vacanza della Sede Apostolica, e che gli rispose con tanta prudenza e dignità: *Clero, senza cui i Papi nulla facevano*, siccome questo nulla faceva senza il suo Vescovo, fuorchè nel caso di qualche urgente necessità; Clero depositario insieme col Papa della Tradizione della Chiesa Romana, e talvolta più fedele dei Papi stessi nel conservare il deposito, giacchè non costa avere il medesimo avuta parte, nè nella prevaricazione di *Liberio*, nè nell'erronea decisione d'*Onorio*.

Da ciò si rileva quanto esattamente parlava nel 1699. il Signor d'*Aguesseau* Avvocato Generale nel Parlamento di Parigi, quando asserì che le Decisioni dei Papi, secondo l'uso antico della Chiesa, dovevano esser formate nel Concilio d'essa; lo che fece dire al Cardinal di *Cusa* „ che ei credeva, „ che tutti i Testi riportati nel Diritto, i „ quali citano gli Statuti della *Sede Apostolica*

---

(1) *Renversement des Libertés de l'Egl. Gall.* Tom. I. pag. 44., 50.

„ *lica* (o Santa Sede) dovevano eſſer rife-
„ riti agli Statuti fatti nel Concilio della
„ ſteſſa Sede, o almeno a quelli *della Sede*
„ *medeſima*, la quale anche oggigiorno non
„ è la ſola perſona del Papa (1). „

La concluſione, che ſi deve dedurne ſopra l'autorità delle Congregazioni Romane, è che, 1. Non eſſendo la Poteſtà della Primazia ſe non un diritto di Soprintendenza e di Sollecitudine generale, quale l'abbiamo deſcritto, è egli evidente che l'autorità delle Congregazioni non può andare più lungi, ed oltrepaſſare i confini della *Soprintendenza* e della *Sollecitudine*. Ma pur troppo gl'oltrepaſſano, ogni qualvolta vogliono farla da Legislatori, e ſopra tutto, quando v'aggiungono le minaccie di Scomunica.

2. Egli è certo, che quello, il quale è riveſtito del Diritto Primaziale, avendo biſogno di lumi per eſercitare queſta ſollecitudine generale, può trovarne fino ad un certo

---

(1) *Omnia illa jura quæ loquuntur de Statutis Apoſtolicæ Sedis.... Puto intelligi debere de Statutis Synodicis ipſius Sedis.... Aut ſaltem de ipſa ſede quæ non capitur pro Papa tantùm*. Cardinal. Cuſan. de Concord. Cathol. Lib. 2. Cap. 11.

certo segno nelle Congregazioni, qualora le medesime siano ben composte, e quali abbiamo detto di dover essere. Ecco ciò, che esse possono nell'esercizio della Potestà Primaziale.

3. E' evidente che questo lume tanto necessario si trova più abbondantemente *in tutto* il Clero, cioè *in tutto* il Corpo della Chiesa Romana, che in una *parte*, quale possono esserne le Congregazioni; ed è allora il lume della S. Sede. In conseguenza è certo, che tali Congregazioni non possono esercitare la Potestà del Primato collo stesso *lume*, colla stessa *dignità*, colla stessa *autorità*, che tutta la Chiesa di Roma. Quindi le Congregazioni non possono, nè essere semplicemente sufficienti, nè far le veci di questa *Chiesa* o della *S. Sede*, che è la stessa cosa.

4. Abbiamo veduto, che nell'esercizio della soprintendenza e sollecitudine generale i Papi non si contentavano sempre dei lumi della S. Sede o della Chiesa Romana; ma che negli affari difficili convocavano il *Concilio* della loro *Metropoli*, o di tutto il Patriarcato, cioè delle Provincie suburbicarie, ed ancò talvolta i Vescovi di molte Provincie straniere, che essi sollecitavano ed invitavano graziosamente, o che si presentavano da se medesimi. E' chiaro, come

la

la luce del giorno, che le Congregazioni Romane non possono mai, nè supplire ad una tal autorità, nè farne le veci; e che non possono gir tant' oltre nell' esercizio del Primato.

5. Abbiamo veduto altresì, che la *S. Sede*, la Chiesa di Roma intera, o anche ajutata e sostenuta da numerosi Concilj, non aveva diritto d' esercitare una Giurisdizione immediata nelle altre Chiese. Ciò sarebbe stato un oltrepassare i limiti della soprintendenza e della sollecitudine generale, nel che consiste la Potestà annessa al Primato, ed un esercitare la Giurisdizione *Vescovile* o *Metropolitana* o *Patriarcale*, la quale, come abbiamo dimostrato, è molto diversa dal Primato. Quindi questa Chiesa non intraprendeva a far Decreti capaci d' arrecare il minimo pregiudizio alla Giurisdizione d' alcun Vescovo, o delle Chiese particolari. Or è evidente, che con più forti ragioni le Congregazioni Romane non hanno tal Diritto.

6. La Santa Sede, sostenuta dalla sublime autorità di quei numerosi Concilj, non credeva d' avere il Diritto di separare dalla sua comunione i Vescovi o le Chiese, che non erano del suo Patriarcato. Ciò oltrepassa il termine del dovere della soprintendenza e della sollecitudine generale. Se qual-

qualche volta lo ha intrapreso, abbiamo veduto, che il resto della Chiesa lo ha biasimato: di maniera che tale scomunica era nulla, e tutti quei Prelati e quelle Chiese non erano riputati scomunicati, e rimanevano uniti cogli altri Vescovi della Chiesa Cattolica; laddove un Fedele, ed un Prete scomunicato legittimamente anche da un semplice Vescovo alla testa del di lui Clero, era trattato da scomunicato in tutta l'estensione della Chiesa, e non ricevuto in veruna parte. Quest'era la regola fondata sopra la natura del Vescovado, dalla quale anco risulta colla stessa evidenza, che ciò, che non compete ad una tanto grande autorità, non può con più forte ragione competere ad un'autorità minore, qual è quella delle Congregazioni Romane, e che le medesime non possono entrare, fino a tal segno, nell'esercizio che il Papa dee fare della general sollecitudine.

Quello, che ha indotto a credere che esse lo potevano, e che ha imbarazzate le idee intorno a tal materia, è, che trovandosi uniti in un sol uomo, nel Vescovo di Roma, questi quattro gradi di giurisdizione, *Vescovile*, *Metropolitana*, *Patriarcale*, e di *Primate* relativamente a diversi oggetti, sono quelli stati spesso confusi insieme nei secoli posteriori, nei quali s'è più volte impiegata

una

una Potestà per un'altra; per esempio, la *Patriarcale* in vece della *Primaziale*. Quindi alcuni hanno immaginato che il Papa era il *Patriarca* di tutto l'Occidente, e fin del Mondo intiero, il Metropolitano dei Metropolitani, il Vescovo dei Vescovi, senza riflettere che, se questi generi diversi di giurisdizione sono in una persona, lo sono, come abbiamo distinto di sopra, relativamente ad oggetti ed a luoghi differenti.

Molti fra gli stessi Papi hanno anche confuse tali idee. Siccome i medesimi fanno effettivamente e realmente le funzioni, ora di *Patriarchi*, ora di *Metropolitani*, ed ora di *Vescovi*, senza dire, nè agli altri, nè a se stessi, in qual qualità agiscono, se come Vescovi, come Metropolitani, come Patriarchi, o come Papi, (e la cosa in fatti sembra inutile, perocchè possedendo essi tutte queste facoltà, sembra che non possano mai mancare a tal riguardo), così si sono insensibilmente persuasi d'agire in tutto e per tutto in qualità di Papi, ed in virtù del Primato. Tal qualità, per vero dire, è più presente allo spirito, e nello stesso tempo più onorevole e più lusinghiera delle altre.

Per riparare all'errore, bisogna distinguere ciò che fu confuso. Quando il Papa esercita nella sua Diocesi la giurisdizione immediata, agisce come *Vescovo*. Quando giudica

dica un Vescovo in prima istanza agisce come Metropolitano. Quando lo giudica in caso d'appello, ovvero giudica, o ordina un Metropolitano, o quando convoca il Concilio di molte Provincie, agisce come *Patriarca* (1).

La natura di tutte queste azioni spiega da se stessa la qualità con cui il Papa agisce, senza che ci sia bisogno di dirlo in una maniera espressa. Essa parla chiaramente per quelli che sono istruiti, e che sanno conoscere gli oggetti. Coloro, che non vedono nel Vescovo di Roma se non la qualità di Papa, o di Capo della Chiesa, si figurano che egli eserciti tutti gli accennati atti di Giurisdizioni tra se diverse, come Papa ed in virtù del suo Primato; dal che nasce naturalmente nel loro spirito l'idea, che il medesimo ha il diritto d'esercitare in tutta l'estensione della Chiesa confusamente, e senza distinzione la Giurisdizione immediata

(1) *Jus Patriarchæ in eo versatur ut Episcopos sibi subditos ad Concilium convocet, ordinationes Episcoporum celebret, & de majoribus causis judicium ferat. -- De Marca.* L. 1. Concord. Cap. 6. num. 2., *Sotto questi ultimi vocaboli intende principalmente le appellazioni, come dice il Sig. Duguet* Differt. 58. Tom. 2. pag. 362. Col. 2.

diata Vescovile, Metropolitana, e Patriarcale, perciocchè in sostanza, egli è Papa in tutta l'estensione della Chiesa (1).

Ciò l'autorizzava, se fosse stato vero, a ricevere gli *appelli* di tutte le parti del Mondo. Le false Decretali ed il Decreto di *Graziano*, che portano la cosa anche più oltre,

(1) *Altri Scrittori all'opposto poco favorevoli al Primato del Papa, confondendo questo colla Giurisdizione Patriarcale, l'hanno limitata alle Provincie suburbicarie, che era tuttociò che ne componeva il* Patriarcato; *ed in conseguenza hanno negato il di lui* Primato *in tutta la Chiesa. Errore, che non procede, se non dall'essersi confusa un idea con un'altra, d'una Potestà con un'altra, della Patriarcale con quella annessa al Primato, e dall'essersene fatto di due una sola; perocchè trovandosi tutte due in una medesima Persona, questa non si dà la pena di dire in vigore di quale delle due agisce, mentre le basta d'avere realmente la Potestà di cui si serve. I Vescovi stessi, (dice il Signor de Fleury) hanno creduto d'avere, come Vescovi, ciò che non hanno se non come Signori, dopo essere stati ammessi a parte del Governo degli Stati, effetto naturale della riunione di doppia autorità di diversa natura in una stessa Persona;* Fleury, troisieme Differt. sur l'Hist. Eccles. num. X.

oltre, hanno persuaso ad un'infinità di persone, che il Papa aveva effettivamente tal Diritto.

Di più, siccome il Vescovo di Roma era propriamente il solo Metropolitano del suo Patriarcato, ordinandone egli stesso tutti i Vescovi, talmente che tutti i di lui Metropolitani, (se pure qualcuno aveva tal titolo,) non erano in certa maniera se non Metropolitani onorarj; così si è inclinato a credere, che per esser lui, secondo tale idea, il Patriarca vero ed effettivo della Chiesa universale, (sebbene non assumesse il titolo e la qulità di Patriarca) era altresì, senza prenderne il nome, il vero Metropolitano di tutta la Chiesa.

Quindi derivò il Diritto unico, ed esclusivo d'ogn'altra persona di qualunque dignità (1), di convocare i Concilj provinciali, e gli altri di tutte le specie, il Diritto d'accordarne o di negarne la *Permissione*, di confermarli e di annullarli. Indi parimente derivò il diritto di confermare, o di dichiarare invalide l'ele-

 zioni

(1) *Ciò si dice, fatta la debita astrazione dalle Potenze temporali, che hanno il diritto di convocare i Concilj, e di darne o di negarne talvolta la permissione.*

zioni dei Vescovi o degli Abati, lo che gli dava propriamente la collazione di tutti i Benefizj detti Concistoriali. Di là nacque la necessità delle *Bolle* di Roma, in somma, tutto il Diritto moderno sopra le materie benefiziali; perocchè tale, presso a poco, era secondo gli antichi Canoni il Diritto sostanziale dei *Metropolitani*, e dei Patriarchi.

Altro dopo ciò non rimaneva che un passo, ma molto pericoloso a farsi. Pure gli adulatori di Roma sono venuti a capo di farlo, cioè di rappresentare il Papa come la sorgente del Vescovado, come l'unico Vicario di G. C., come il Vescovo universale, Vescovo unico, e solo possessore della pienezza della Potestà dell'Episcopato, di cui egli fa parte a suo piacere agli altri Vescovi, i quali, secondo tali idee, non sono se non di lui Vicarj.

Ecco d'onde risultò l'idea e l'invenzione dei *Vicarj Apostolici*, che sono stati moltiplicati, per quanto si è potuto, e che si sarebbero estesi da per tutto, se alcuni Vescovi Titolarj e proprietarj delle loro Chiese, sostenuti dalla Magistratura, specialmente nella Francia, non avessero fatto una necessaria resistenza.

Ecco altresì la sorgente dell'autorità eccedente delle Congregazioni Romane, presso le quali il Papa deponeva o tutta la sua auto-

autorità, o una parte d'essa, come gli sembrava opportuno. Di là finalmente ebbe l'origine la diminuzione dell'autorità nel vero Clero di Roma, e nella vera Chiesa Romana, in quella che è effettivamente la S. Sede, che è stata posta in oblio, ed il di cui luogo è stato occupato dalle Congregazioni.

Tal'è la sorgente, il progresso, e la catena di tutti gl'errori intorno a questo punto; e la serie delle conseguenze, ed i principj che se ne deducono, compongono il Diritto moderno. In conseguenza si può facilmente conoscerne la fralezza. Verrà un giorno, in cui tutto ciò, che non è appoggiato se non se ad un tal Diritto, caderà da se stesso per mancanza di fondamento, ed in cui la Chiesa sarà ristabilita nel suo primo stato, nell'uso uniforme del Diritto antico e primitivo. „ Io ristabilirò i vo„ stri giudici, come furono nel principio, ed „ i vostri consiglieri, come furono altre „ volte; dopo di ciò sarete chiamata la Cit„ tà della giustizia, la Città fedele „. *Restituam judices tuos, ut fuerunt prius, & consiliaros tuos, sicut antiquitus. Post haec vocaberis Civitas justi, urbs Fidelis*. Isaj. 1. 26.

ARTICOLO V.

Missioni e Vicarj Apostolici.

PEr render completo ciò che si è detto relativamente alla natura della S. Sede, e perchè nulla manchi alla giusta idea che dobbiamo averne, egli è altresì necessario esaminare il diritto, che il Papa ed essa S. Sede possono avere nelle Missioni, che si fanno presso gli infedeli per condurli alla vera credenza, e sopra le Chiese che vi si formano a misura, che i Popoli vanno convertendosi, ed abbracciando la religione di G. C.

Sarebbe un inganno il credere, che tutte le Missioni gli aprartengano. Queste spettano di ragione a quello che le intraprende, come una terra deserta appartiene di ragione a colui che l'ha dissodata. In tutti i secoli, che precederono le moderne pretenzioni della Corte di Roma, i Vescovi convicini ai paesi infedeli, secondo il maggiore o minore fervore del loro zelo, andavano ad annunziarvi il Vangelo, lo che oggi si chiama fare le Missioni; e le Chiese che

che vi fondavano erano del loro dipartimento e sotto la loro giurisdizione, ma solamente come suffraganee, e dipendenti dalla loro Metropoli; lo che era molto naturale, ed uniforme egualmente al buon senso che alle leggi della Chiesa, ed a quanto fu praticato dagl Apostoli. „ Se un Vescovo, (si „ dice nel centesimo decimo nono Canone „ del Codice della Chiesa Affricana,) ha ri„ condotto all' unità della Chiesa un Luogo „ o una Diocesi (Donatista), la medesima „ gli appartiene per sempre, qualora almeno nello spazio di tre anni non sia re„ clamata da qualcuno (1). „ I possessi sono del primo occupante; le conquiste spirituali sono di coloro che le hanno fatte, non per ritrarne denaro e per aumentare le loro entrate, come averebbe praticato un *Simone Mago*; non per ispirito di Dominio, ma per una conseguenza della subordinazione naturale, e per istabilire e mantenere il buon ordine in un Corpo vasto, qual' è la Chiesa, come si rileva dal Canone centesimo

(1) *Placuit, ut etiam si quisquam aliquem locum ad Catholicam unitatem converterit; si eum per triennium, nemine repetente, retinuerit, ulteriùs ab eo non repetatur*. Codic. Canon. Affrican. CXIX. Edit. Dionysii Exigui, per Christoph. Justell. Paris 1643.

mo ventesimo della suddetta Chiesa Affricana. Or convien riflettere, che questi Canoni sono autorizzati dal consenso, dall'approvazione, e dall'uso della Chiesa universale. Se un Vescovo trascura di pensare a guadagnare „ i Luoghi appartenenti alla sua „ Sede, o confinanti, o prossimi, e di darsi „ la cura di convertirli all'Unità Cattolica, gli altri Vescovi di lui vicini lo „ avvertiranno ad applicarvisi incessantemente, e se dopo una dilazione di sei „ mesi ei non vi si applica, i Luoghi medesimi apparterranno a quei che potranno guadagnarli (1) „.

Il Papa *S. Gregorio il Grande*, non meno istruito che scrupoloso osservatore dei Sacri Canoni, dichiara di non avere intrapreso la Missione dell'Inghilterra, se non a motivo della trascuratezza dei Vescovi vicini che averebbero dovuto intraprenderla (2). E la

(1) *Item placuit, ut quicumque negligunt loca ad suam Cathedram pertinentia in Catholicam fidem lucrari, conveniantur à diligentibus vicinis Episcopis, ut id agere non morentur. Quod si intra sex menses à die conventionis non effecerint, qui potuerit eos lucrari ad ipsum pertineant.* Can. CXXI.

(2) *Pervenit ad nos Anglorum gentem ad fidem*

E la cosa degna d'attenzione si è, ch'ei non lasciò questa Chiesa in quello, che si chiama oggigiorno, Stato di *Missione*, amministrata dai Vicarj Apostolici, ma volle che il Monaco *Agostino* ne fosse Vescovo Titolare, e che in qualità di Metropolitano vi stabilisse Vescovi Titolari di luogo in luogo, a misura che la Fede si fosse andata spandendo nel Paese.

Secondo questa regola non si può negare che le Missioni intraprese dalla S. Sede presso gl'Infedeli appartengano alla S. Sede; ma qualora si supponga, che le appartengano tutte generalmente e senza alcuna eccezione, restarebbe non ostante a sapersi, se le sia permesso d'esercitarvi una giurisdizione immediata, governandole per mezzo di Vicarj Apostolici, e di ricusare di stabilirvi de' Vescovi: al che si può rispondere senza temerità che la medesima non può farlo; e niuno può lamentarsi di tal decisione. In fatti la nuova invenzione di governar le Chiese per mez-

---

fidem Christianam Deo miserante desideranter velle converti, sed Sacerdotes è vicino negligere; ob hoc igitur, Augustinum Servum Dei... cum aliis servis Dei prævidimus dirigendum. Greg. Epist. Lib. VI. Epist. 58. pag. 834. D. Edit. PP. BB. Theodorico & Theodeberto Fratribus, Regibus Francorum.

mezzo di Vicarj riprensibile a motivo della sua stessa novità è contraria all'Ordine divino di G. C., condannata dall'Istituzione e dalla condotta degli Apostoli, proscritta preventivamente dai Canoni della Chiesa universale, straniera al regolamento della S. Sede medesima, ed incompatibile con molte massime sicure, e delle più importanti della Religione.

1. Quando il Figlio di Dio venne ad annunziare l'eterna salvezza, ed a stabilire un ministero destinato a continuare la salutare predicazione fin alla fine dei secoli, il Mondo tutto era precisamente quello, che si chiama in Roma, paese di Missione. Tutti erano infedeli; e sebbene si trovasse un piccol numero di Santi nella Giudea, tutti conoscevano lo stato orribile della Sinagoga; oltre che il nuovo Ministero era a lei straniero, quanto a qualunque altro Popolo. In nessuna parte del Mondo esistevano quelli, che noi chiamiamo, Vescovi. Questo era un nuovo stabilimento da farsi. Se i pensieri della Corte di Roma fossero giusti, ragionevoli, e prudenti, sarebbero stati seguiti ed autorizzati dall'eterna Sapienza. Ma questa prende un piano del tutto contrario, e nello stabilirlo riprova quello della Corte suddetta col fatto; in quella istessa guisa, che abbracciando la povertà, i patimenti, le umilia-

liazioni, ha (secondo la giudiziosa osservazione di *S. Agostino*) avvilito le ricchezze, i piaceri e la gloria del Mondo, *carendo vilia fecit*.

Se le attuali idee Italiane fussero giuste e prudenti, la Sapienza incarnata averebbe dovuto stabilire un solo Apostolo, e dargli la facoltà di scegliersi Vicarj Apostolici che lo rappresentassero in tutte le Regioni dell' Universo, i quali corressero fin all' estremità del Mondo, e se ne tornassero quando a lui piace, che aspettassero anche tre anni (1) gl'ordini per agire, come un Generale d'Armata, che trovandosi a fronte del nemico aspettar dovesse per tre anni la risposta del Gabinetto per profittare dell' occasione presente di battere e di vincere, e tante altre assurdità, che ci condurrebbero tropp' oltre col loro dettaglio. Nò; ciò non è degno della Sapienza eterna.

Quindi essa fece una disposizione affatto contraria, cioè quella, secondo cui fu regolata la Chiesa in tutti i secoli. Il Figlio di Dio,

(1) *Bisognano tre anni per mandare dalla Concinina, dal Tonquin e dalla Cina ec. a chiedere in Roma i consigli, i regolamenti, i decreti, e per riportarli nei medesimi paesi*. Si vedano le Lettere del Signor Favre sopra le Visite di Monsignor della Baume, Tom. I.

Dio stabilì dodici Apostoli colle stesse funzioni, e colle stesse facoltà che diede a tutti immediatamente, e non già per il canale d'un terzo. „ Andate, (disse a tutti imme-
„ diatamente ed in persona), andate, ed
„ istruite tutte le Nazioni dell' Universo,
„ battezzandole in nome del Padre, del Fi-
„ glio, e dello Spirito Santo (1) „. Non disse già secondo le opinioni che oppugnamo, *Pietro* andate ad istruire tutte le Nazioni; ed ecco che vi do undici, o dodici Vicarj per ajutarvi in questa grand' Opera: voi sarete unico Apostolo, ed essi saranno vostri Vicarj Apostolici. Se Roma potesse produrre un titolo di questa natura, tutte le Chiese del Mondo si arrenderebbero, e si uniformerebbero a tal piano. Il Figlio di Dio disse ancora ai dodici (2) immediatamente parlando alle loro persone, e senza eccettuar veruno, „ La pace sia con voi;
„ siccome mio Padre ha inviato me, così
„ io

(1) S. Matth. XXVIII., 19. -- S. Marco XVI., 15.

(2) *Agl' undici, se così si vuole, ma sono sempre riputati dodici. Quindi avvenne che tal potestà toccò a S. Mattia come agli altri, subito che egli fu eletto; egli la ebbe primitivamente come tutti gl' altri, non secondariamente e come successore di qualcuno.*

„ io invio voi.... Alitò ſopra d'eſſi, e lo-
„ ro diſſe: Ricevete lo Spirito Santo: a
„ quelli, a cui voi condonerete i peccati,
„ eſſi ſaranno condonati, e quelli, che voi
„ non aſſolverete, non ſaranno aſſoluti (1)„.
Secondo il piano moderno, e particolare degli Uffiziali della Corte di Roma G. C. averebbe dovuto dire tutto ciò al ſolo *Pietro*, ed aſſegnargli Vicarj Apoſtolici per ajuti. Che ſi doverebbe penſare d'una perſona, la quale ſi reputaſſe ſavia a ſegno d'aver diritto d'alterare l'ordine ed il governo ſtabilito dalla Suprema e Divina Sapienza, di correggere ciò che da queſta fu fatto, come ſe non foſſe ben fatto o ſi poteſſe far meglio, o di non curarſene, come ſe ſi trattaſſe d'una coſa indifferente? Ciò ſarebbe lo ſteſſo che dimoſtrar diſprezzo dell'opera di Dio. E non lo ſarebbe meno il perſuaderſi di poter far le coſe egualmente bene adottando una maniera diverſa da quella ſcelta dallo ſteſſo Figlio di Dio, e di poterla adottare ſenza temerne alcuna conſeguenza. S'è impoſſibile ſoffrire in un Regno diſpoſizioni contrarie alle leggi primitive fondamentali e coſtitutive dello Stato, la coſa medeſima preciſamente ſi dee penſare dello ſtabilimento dei Vicarj Apoſtolici, ſtabi-

(1) S. Joan. XX. 20. 21. 22. 23.

ſtabilimento contrario alla coſtituzione primitiva fondamentale e coſtitutiva della Chieſa, contrario all'ordine ed all'intenzione di G. C.

2. Gl'Apoſtoli fedeli alle iſtruzioni del loro Divino Maeſtro, ſtabilirono altresì in tutto l'Univerſo Veſcovi in Titolo. Tutte le Chieſe del Mondo ſono altrettanti monumenti, che depongono d'un tal fatto. E ſe non furono tutte fondate immediatamente dagli Apoſtoli, ſono monumenti che hanno eſpreſſo nella loro iſcrizione, che la Chieſa univerſale, attenta ad imitarli, ha com'eſſi, ſtabiliti in tutti i tempi ed in tutti i luoghi Veſcovi effettivi ed in Titolo, non già Vicarj Apoſtolici, perocchè non è permeſſo di cangiare l'opera di G. C. e dei di lui Diſcepoli.

Gli Apoſtoli, pieni di Spirito Santo, lontani dall'ambizione, e ſenza mire particolari e perſonali, erano unicamente occupati nell'eſeguire gl'ordini del Figlio di Dio. Quì i fatti ſono Leggi, perocchè gli Apoſtoli non fecero, ſe non ciò che dovevano fare. Non credettero potere alterare in minima parte ciò che era ſtato regolato dal loro Divino Maeſtro: non ne venne loro nè anche il penſiero, che gli averebbe fatti inorridire, e la Chieſa riſpettò queſto divino regolamento in tutti i tempi,

pi, senza intraprendere di violarlo, e fin proibendo a tutti d'allontanarsene. Guai a questi ultimi secoli! Corrono soli due, o trecent'anni, da che la medesima si è dispensata dall'osservare queste leggi Divine, immaginando de' Vicarj Apostolici.

3. Oltre a tali monumenti pubblici, più stabili che se fossero scolpiti in bronzo, abbiamo alcune Leggi espresse della Chiesa, le quali con una precisa disposizione proscrivono assolutamente i Vicarj Apostolici prima che se ne fosse formata l'idea, o che si fosse potuto sospettarne. Il Concilio Ecumenico di Calcedonia nel suo ventesimo quinto Canone, dopo d'aver biasimata la negligenza dei Metropolitani, che procrastinano troppo di ordinare i Vescovi delle Chiese vedove prive del loro Pastore, proibisce ogni dilazione al di là di tre mesi, qualora almeno non vi si incontri qualche insuperabile ostacolo, e minaccia di gastigarli se vi mancano. Nell'uso dei Vicarj Apostolici le Chiese sono vedove, senza Vescovi loro proprj, senza Sposi, senza veri Pastori, non solo per tre mesi, ma per sempre, e non odono giammai se non la voce dei forastieri, che nulla hanno che fare colle Greggie (1).

Il

(1) S. Joan. X.

Il Concilio di Sardica, riguardato come una continuazione ed un supplemento di quello di Nicea, vuole, che se in una Provincia, in cui erano più Vescovi, non ne resta se non uno solo, e questo ricusa per negligenza d'ordinare i Pastori chiesti dal popolo, vuole (io dico), che i Vescovi della Provincia vicina lo avvertano del di lui dovere, col rappresentargli, che chiedendo il popolo un Vescovo, è giustizia, che egli ed essi si uniscano insieme per ordinarlo: che s'ei chiude l'orecchio al loro avvertimento, i medesimi soddisfacciano al Popolo, e che in conseguenza si radunino ed ordinino un Vescovo (1). Ecco una Legge generale della Chiesa, la quale dice chia-

(1) *Osius Episcopus dixit; si contigerit in una Provincia, in qua plurimi fuerint Episcopi, unum fortè remanere Episcopum, ille verò per negligentiam noluerit ordinare Episcopum & populi noluerint, Episcopos vicinæ Provinciæ debere illum priùs convenire Episcopum qui in ea Provincia moratur & ostendere quod populi petant sibi rectorem, & hoc justum esse ut & ipsi veniant, & cum ipso ordinent Episcopum. Quod si Conventus litteris tacuerit & dissimulaverit, nihilque rescripserit, satisfaciendum esse populis, ut veniant ex vicina Provincia Episcopi & ordinent Episcopum.* Conc. Sard. Can. V.

chiaramente, non poterſi negare un Veſcovo proprio ed in titolo ad un popolo che lo chiede, e con più forte ragione, quando eſſo è ſoſtenuto dai Capitoli delle Cattedrali e da tutto il Clero del paeſe. Che ſarebbe, ſe queſto foſſe il Clero ed il popolo d'un intiera Chieſa Metropoli inſieme con quelli delle Sedi ſuffraganee, il Clero in ſomma di tutta una Nazione? Il Concilio decide che è una giuſtizia appagarlo, un ingiuſtizia non ſecondarne l'iſtanze, che in caſo di rifiuto dalla parte di quello cui appartiene di provedervi, altri poſſono preſtargli un così rilevante ſervizio; che queſti ſono autorizzati dalla Chieſa a tal azione; che fanno un'opera lodevole nel ſupplire al dovere di coloro che non lo adempiſcono, e che ſarebbero riprenſibili eglino ſteſſi, ſe negaſſero il loro miniſtero al biſogno ed alle lagrime di quelle Chieſe (1).

Sebbene non ſi trovi altro antico Concilio più premuroſo di queſto nell'onorare la Sede di *S. Pietro*, pur eſſo non parla d'indirizzarſi al

(1) *Queſta diſpoſizione fa non ſolo l'Apologia, ma anche l'Elogio di Monſignor Varlet Veſcovo di Babilonia, il quale riſedendo da lungo tempo nella Chieſa dell'Olanda diede alla medeſima un Veſcovo eletto dai Suffragi del Clero ſempre ſuſſiſtente in quelle contrade.*

al Papa per chiedergli un Vescovo, o un Vicario Apostolico. Tocca ai Vescovi i più vicini ad ordinarne uno; lo che rientra nella regola divina, la quale prescrive a ciascuno d'aver cura del proprio vicino. *Mandavit unicuique de proximo suo* (1). Dal Canone di questo Concilio, convocato in favore del grande *Atanasio*, si rileva con qual prudenza si regola tutto. Il fanatismo non può prendervi piede: una Provincia nulla intraprende sopra un'altra; ed in fatti essa non v'ha giurisdizione. In un urgente bisogno, in un caso di necessità, in una negligenza, in una manifesta e palpabile ingiustizia, non intraprende ad agirvi. Incomincia dallo spronare la vigilanza e l'attenzione dei Ministri che vi rimangono, prega, scongiura, pressa; e solamente, dopo d'avere tutto esaurito presso quelli che sono in possesso della giurisdizione immediata, e nell'ultima estremità, agisce da se stessa, per l'effetto di quella sollecitudine generale, solidaria, ed estesa quanto il Mondo, che è annessa al Vescovado: torno a dirlo; solamente dopo avere esaurite tutte le accennate risorse i Vescovi di tal Provincia agiscono in una Provincia vicina, che è già paralitica, ed a cui si minaccia la morte. Ecco ciò che si contiene nel Canone di Sardica. Si trova lo stesso spiri-

(1) Eccles. XVII., 12.

ſpirito e la ſteſſa legge nel ſeſto Canone, ed in oltre vi ſi eſprime la neceſſità di creare un Veſcovo proprio. Si proibiſce di ſtabilire Veſcovi nei Villaggj, e nelle piccole Città nelle quali può baſtare un ſolo Prete, perocchè in tal caſo non è neceſſario un Veſcovo: dal che riſulta, che è neceſſario nelle Città grandi (1).

Il cinquanteſimo terzo Canone della Chieſa Affricana, che è nel Codice dei Canoni della Chieſa univerſale, parla altresì d'un Veſcovo proprio (2), lo che s'oppone diametralmente ai Vicarj Apoſtolici; ed in conſeguenza vengono rigettati e proſcritti prima che i medeſimi foſſero ſtati conoſciuti. Il Canone ſettanteſimo ottavo Affricano non permette di laſciarſi per lungo tempo vacante una Sede Veſcovile, e vuole che ſi penſi a provederla con ſollecitudine; lo che

 s'uni-

(1) *Licentia vero danda non eſt ordinandi Epiſcopum, aut in vico aliquo, aut in modica Civitate cui ſufficit unus Presbyter, quia non eſt neceſſe ibi Epiſcopum fieri, ne vileſcat nomen Epiſcopi & authoritas.* Can. Sard. VI.

(2) *Epiſcopus Epigonius dixit: multis conciliis hoc ſtatutum à cœtu Sacerdotali eſt, ut plebes .... proprios accipiant rectores, id eſt, Epiſcopos.* Can. Affric. LIII.

s'uniforma alla disposizione del Concilio generale di Calcedonia, da cui abbiamo incominciato ad esaminare le Leggi della Chiesa. Non abbiamo intrapreso a riportarle tutte, limitandoci a quel tanto che basta, e che è decisivo. Quello, che è da noi stato allegato, dimostra nel medesimo tempo, e la necessità d'un Vescovo proprio o in titolo, ed il diritto che hanno i popoli di chiederlo, e l'ingiustizia che si fa nel negarlo, e l'insufficienza d'un Vicario Apostolico.

Se quest'ultimo potesse bastare, sarebbe stata cosa inutile il formar tanti Canoni, e l'insistere tanto vivamente sopra tale oggetto. Altro non avrebbe dovuto farsi che inviare de' Vicarj Apostolici. Ci è oggi chi possa credersi più sensato degli antichi, e più savio della Chiesa, regolata dalla stessa Sapienza? Allontanandosi in tal guisa dai Canoni della medesima, come può credersi che se ne faccia quel caso, che si dovrebbe farne? Pur essi sono Comandamenti della Chiesa, come lo sono quegli altri, che ordinano d'intervenire alla Messa nelle Domeniche e nelle Feste, e di Comunicarsi almeno nel tempo Pasquale. Se si crede non esser permesso di mancare a questi ultimi, con qual coscienza si può dispensarsi dai primi? La Legge adunque sarebbe per il solo Popolo, ed i Ministri della Chiesa, che do-

dovrebbero col loro esempio essere una legge vivente, sarebbero dispensati dalla Legge. Prima di questi secoli, celebri troppo per ogni sorta di disavventura e di disordini, i Papi insegnavano, che se il loro Primato consisteva nell'invigilare affinchè i Canoni fossero osservati in tutta la Chiesa, consisteva altresì nell'osservarli essi stessi prima di tutti, come contestano fra gli altri il Papa *Gelasio* (1), l'ammirabile *S. Martino I.* (2), e *Giovanni VIII.* (3) I Papi sono i primi ad istruire, i primi a praticare.

4. Abbiamo anche detto, che l'invenzione e l'uso d'impiegare i Vicarj Apostolici

 è con-

(1) *Confidimus quod nullus jam veraciter Christianus ignoret unius cujusque Synodi constitutum, quod universalis Ecclesiæ probavit assensus, non aliquam magis exequi sedem præ cæteris oportere quam primam.* Gel. 1. Epist. XIII. ad Episcop. Dardaniæ.

(2) *Canones Ecclesiasticos non possumus solvere, qui defensores & custodes Canonum sumus, non transgressores.* Martin. Papa I. Epist. 9. ad Pantaleonem.

(3) *Quia Ecclesiæ Dei privilegium decet immutilatum solemniter conservare, ne in aliquo Patrum terminos præterire videamur, contra statuta majorum agere nequivimus.* Joan. Papa VII. ad Carol. Calv.

è contraria alla pratica della S. Sede, e non si dà cosa più cognita e più patente della prova di tal proposizione. Tutta la Francia fu ridotta alla Fede di G. C. nel terzo secolo da alcuni Uomini Apostolici inviativi dalla S. Sede, cioè, da *S. Dionisio* di Parigi, da *S. Luciano* di Beauvais, da *S. Savíniano* di Sens, da *S. Pellegrino* d'Auxerre; da *S. Saturnino* di Tolosa, e da altri, alcuni dei quali penetrarono fin' nella Fiandra, senza parlare delle Chiese della Spagna e di quelle del Nord. Pure la S. Sede non governò mai queste Chiese per mezzo di Vicarj Apostolici, ma vi furono stabiliti da pertutto, come in tutto il Mondo Cristiano, Vescovi particolari ed in Titolo, i quali sussistono anche oggigiorno; e le nuove Chiese erano governate dai loro Vescovi, da loro Metropolitani, e dai Concilj provinciali, senza che la S. Sede vi avesse mai esercitata altra giurisdizione, oltre quella della soprintendenza generale annessa al suo Primato, come in tutto il resto della Chiesa. Non parliamo dell' intraprese fatte nei tempi d' ignoranza e di disordine. Queste non sono nè leggi nè diritti, e non possono cangiare la natura delle cose. E' adunque certo, che l' uso d' impiegare i Vicarj Apostolici è contrario alla pratica costante della S. Sede.

Non si può negare, che i Papi avessero un Vicario in Tessalonica, Città della Macedonia in mezzo ai Greci; ma oltre che questo Vicariato non vanta la più rimota antichità (1), era molto diverso da quelli dei quali parliamo.

In primo luogo, quel Prelato era Arcivescovo effettivo ed in Titolo in Tessalonica; aveva la qualità dei diritti d'Esarca nell'Illirico; toccava a lui ad ordinare i Metropolitani, e questi ordinavano i Vescovi. „ Vogliamo (disse il Papa *S. Leone* ad *Anastasio* di Tessalonica) che ordiniate i Metropolitani, come questi hanno il Diritto „ d'ordinare i Vescovi della loro Provincia (2) „. In ciò *S. Leone* altro non fù che confermare all'Esarca di Tessalonica i suoi antichi Privilegj, che già s'incominciava a contrastargli, secondo l'osservazione fatta dai dotti (3).

In secondo luogo, siccome i Papi avevano, o pretendevano d'avere gli stessi Diritti

(1) *Marca. Concord.* Lib. VI. Cap. 5. num. 3.

(2) *Singulis Metropolitanis sicut potestas ita committitur, ut in suis Provinciis jus habeant ordinandi, ita eos Metropolitanos à te volumus ordinari*. S. Leo. Epist. IV. Cap. 4.

(3) *Duguet*, Differt. LVIII. §. IV. Tom. 2. pag. 364. col. 1.

ti in quei paesi che godevano nelle Provincie suburbicarie, così avevano incaricato il Vescovo di Tessalonica d'invigilarvi, e di agire in loro nome, atteso che, essendo i paesi medesimi divisi dall'Italia per mezzo del Mare, riusciva loro difficile invigilarvi da se stessi. Quindi la condotta della S. Sede non fu diversa in Tessalonica, che in tutte le altre parti del suo Patriarcato.

Il Papa *S. Gregorio* nulla adunque innovò, ed altro non fece, che seguire i lodevoli usi della S. Sede nella condotta da lui tenuta riguardo all'Inghilterra. La Chiesa dell'Inghilterra, floridissima per più secoli sotto il suo antico nome di Chiesa della Gran Brettagna, tanto cognita e celebre nella Storia attesi i soccorsi che dimandò nel principio del quinto secolo alla Chiesa Gallicana contro i Discepoli di *Pelagio*, e la deputazione che questa lor fece di *S. Germano* d'Auxerre e di *S. Lupo* di Troyes, ma desolata e rovinata in appresso dalle scorrerie devastazioni ed invasioni dei Popoli barbari ed idolatri del Nord, era alla fine realmente caduta in quello stato, che i moderni qualificano, di Paese di Missione. Dopo dugento anni, verso la fine del sesto, o il principio del settimo secolo, sotto il Pontificato di *S. Gregorio il Grande*,

vera-

veramente grande, tutto era in rovina. Che fece questo Santo Papa, pieno di lumi puri, ed eguali allo zelo che lo infiammava? Non pensò a farne un Paese di Missione nel senso, in cui oggi s'intendano le Missioni; ma seguendo le pedate degli Apostoli, ed uniformandosi all'ordinaria pratica della S. Sede, adempì da lungi quel tanto, che per proprio dovere avrebbono dovuto fare i Vescovi vicini. Vi spedì il Monaco *Agostino*, e volle che fosse Vescovo effettivo ed in titolo; che si facesse ordinare in tal qualità dai Vescovi della Francia; e che a misura che si sarebbe andata dilatando la Fede, avesse ordinato i Vescovi particolari di ciascun Popolo (1). Questo Santo Papa conosceva le regole, e le amava. Voler governare tutto il Mondo per mezzo di Vicarj Apostolici è un pretendere d'esser Vescovo universale ed unico. *S. Gregorio*, che aveva in grand' orrore, non solo la realità, ma fino il titolo di

(1) *Fraternitatem tuam ita volumus in Anglia Episcopos ordinare, ut ipsi Episcopi longo intervallo minime disjungantur: quatenus nulla sit necessitas, ut in ordinatione alicujus Episcopi convenire non possint*. Greg. 1. Epist. Lib. XI. Epist. 64. ad August. Angl. Episc. pag. 1155. D.

di Vescovo unico ed universale, prese quello di Servo dei Servi di Dio.

Questo gran Pontefice ci somministra altre maravigliose prove dell'insufficienza dei Vicarj Apostolici, sebbene non avesse avuta alcuna cognizione d'una cosa che era nel suo secolo affatto sconosciuta, e che (se lice esprimersi così) è una specie di mostro nell' ordine Gerarchico. In fatti, questi Vicarj Apostolici sono e non sono Vescovi, sono e non sono Pastori, hanno un Popolo e non l'hanno, il tutto a grado di colui che gli impiega. Sono Vescovi di carattere in vigore dell' Ordinazione Vescovile, ma non hanno l'uso libero del Vescovado. Egli è questo uno strumento di Musica chiuso nell'astuccio, per esserne estratto a piacere.

Ecco adunque ciò che troviamo da per tutto nelle Lettere di *S. Gregorio*, le quali vagliono più che tutte le Decretali uscite nei tempi posteriori. Quando moriva qualche Vescovo, la Diocesi n'era governata da un Vescovo vicino, il quale si chiamava per tal ragione *Vescovo Visitatore*, o *Commendatario*, non per mangiarne l'entrata come i Commendatarj del nostro tempo, ma per ben amministrarla e conservarla al Vescovo futuro, e per regolare nel medesimo tempo tutto lo Spirituale. Un tal Vescovo, durante la vacanza della Sede, è quello che si avvicina

cina

cina maggiormente all' idea d' un Vicario Apostolico, sopra tutto trattandosi delle Provincie suburbicarie, per le quali principalmente scriveva *S. Gregorio*. Un tal Vescovo era in qualche maniera Vicario della Chiesa Cattolica per la Diocesi vacante: ed era ancora qualche cosa di più, giacchè era Vescovo effettivo della sua Chiesa che non abbandonava, e poteva nel tempo stesso governare la vacante. Tal' è il desiderio della Corte di Roma; ma tale non era quello di quel degno Papa, il quale sollecitava con premura l'elezione d'un nuovo Vescovo effettivo ed in Titolo, ma senza precipitanza, raccomandando sempre non per tanto con tutto l' ardore, che l' elezione si facesse unanimamente.

Vediamo ancora nelle Lettere del medesimo Santo un' altra cosa, che poteva equivalere, presso a poco, a quelli chiamati Vicarj Apostolici, cioè, i Vescovi *in partibus*. Questi erano Vescovi salvati dalla crudeltà dei Barbari, i quali nel conquistare l' Impero Romano avevano rovesciato le loro Città. Si possono numerare circa trenta accidenti di tal natura, cioè, trenta Città Vescovili rovinate nella sola Italia sotto il Pontificato di *S. Gregorio*. Ecco de' Vescovi senza Sedi, ridotti all' indigenza, e dei quali non si sapeva che fare, sopra tutto nella miseria in cui era stato

to ridotto il rimanente dell Impero. Quando vacava qualche Vescovado, il Santo Papa ne confidava loro l'amministrazione. Questa era l'occasione di farne Vicarj Apostolici, tanto più, che i medesimi non avevano la qualità odiosa d'essere stati, per così dire, ordinati all'aria, ed unicamente per servire un Papa, che si dà il titolo d'Apostolico. Pure mal grado l'indigenza di così rispettabili Prelati, malgrado le infelici circostanze del tempo, *S. Gregorio* gli faceva semplici Visitatori fino al tempo dell'elezione; e se i popoli non gli eleggevano, essi restavano a carico del buon-Pontefice, che gli manteneva colle sue carità. Or tutto ciò non condanna bastantemente l'uso dei moderni Vicari Apostolici?

Il sessantesimo quarto Canone d'Affrica aveva, dugento anni prima, aperte le strade a *S. Gregorio*, dal che si deduce, che questo Santo Papa era versatissimo nei Canoni della Chiesa. Esso proibisce ai Vescovi Visitatori o Commendatarj, che chiama Vescovi Intercalari (*Intercessores*), di ritenere due Vescovadi, e loro ingiunge di farvi ordinare un Vescovo nel corso dell'anno (1). Tanto

(1) *Item constitutum est, ut nulli intercessori licitum sit Cathedram, cui intercessor datus*

to è vero, che tutti questi Vicarj furono dall'antichità riguardati, come insufficienti per la condotta e per il governo del popolo; che secondo la regola Ecclesiastica e Divina il Vescovo proprio ed in titolo è necessario a ciascuna Chiesa; che la medesima non può rimanerne lungamente priva; e che non lice differire l'ordinazione dei Vescovi più di quanto si richiede per dare il comodo di farsene l'elezione. Or che si deve pensare di coloro che ricusano spietatamente di approvare l'elezioni già fatte, per la sola ragione, che vogliono che uno si contenti di ricevere i Vicarj Apostolici?

5. L'uso dei Vicarj Apostolici è contrario a molte massime verissime e della più grande importanza, che sono, in primo luogo, la proibizione di possedere due Chiese nel tempo stesso. Non si dà cosa tanto rigorosamente vietata al Clero, quanto d'appartenere a due Chiese: proibizione finalmente rinnovata dalla Chiesa universale nell' ultimo Concilio Ecumenico, nel Concilio di Trento, allorchè parlando dei Benefizj si vieta

tus est, quibus libet populorum studiis, vel seditionibus retinere, sed dare operam, ut intra annum eisdem Episcopum provideat: quod si neglexerit, anno exempto, interventor alius tribuatur. Can. LXXIV.

vieta di possederne due insieme, specialmente di quelli che hanno cura dell' anime, qualora un solo possa supplire al mantenimento del Titolare. „ Niuno di qualunque „ condizione grado o dignità egli sia, ab„ bia la temerità d'accettare o di ritenere „ nel medesimo tempo più Metropoli, o più „ Cattedrali in Titolo, o in Commenda, o in „ qualunque altra maniera; perocchè si dee „ reputare troppo felice, chi può regolarne „ una sola, farvi frutto, e governarla in „ guisa da condurre alla salvezza l'anime „ ad esso affidate (1) „. Questa proibizione proscrive l'uso dei Vicarj Apostolici, ed è una dichiarazione della loro insufficienza, e della necessità d'un Vescovo proprio e titolare in ciascuna Chiesa. Ognuno ne rimarrà facilmente convinto per mezzo d'un ragionamento semplicissimo. Possedere un Vesco-

(1) *Nemo quacumque etiam dignitate, gradu aut praeminentia præfulgens, plures Metropolitanas seu Cathedrales Ecclesias in titulum, sive commendam, aut alioquovis nomine, contra Sacrorum Canonum instituta recipere & simul retinere præsumat: cùm valdè felix sit ille censendus, cui unam Ecclesiam benè, aut fructuosè, & cùm animarum sibi commissarum salute regere contigerit*. Concil. Trident. Sess. VII. Cap. 2.

Vescovado e governarne un altro per mezzo d'un Vicario Apostolico è un possedere effettivamente due benefizj con cura d'anime, ed è un governarne uno da se stesso ed un'altro per mezzo d'un Vicario. Se ciò non è contrario alla proibizione della Chiesa universale fatta in questo Concilio, si può nella stessa guisa possedere venti Vescovadi, possederne cento, ed essere unico Vescovo, Vescovo universale. Per far tutto per mezzo d'altri (dice il Signor *Fleury* (1)), sarebbe bastato un solo Vescovo in tutta la Chiesa. E' questo adunque un rispettare i Decreti d'un Concilio Ecumenico, senza parlare degl'antichi Canoni da lui riportati, e farli rivivere? Ci si permetta di domandare colla conveniente modestia, se la Corte di Roma opera lodevolmente ed in una maniera atta a conciliarle il rispetto, quando sotto gli occhi del Mondo Cristiano, sotto gli occhi delli stessi Fedeli che ne parlano nei loro pubblici fogli, non ha difficoltà di preconizzare qualcuno, o d'accordargli i Brevi d'Eligibilità per possedere tutti insieme tre Vescovadi? E quali Vescovadi! Vescovadi, un solo dei quali, secondo le regole Apostoliche, sarebbe sufficiente a formarne molti

(1) *M. Fleury, second Discours sur l'Histoire Eccles.* num. V.

ti. Ma qual contradizione di cui sono testimoni i nostri nemici! Nel medesimo tempo un Popolo edificante (1) la prega, la supplica, la scongiura nella più interessante maniera a preconizzarne uno per ciascuno dei suoi Vescovadi, e non può ottenerlo! Non è questo un continuare a scandelizzare e ad alienare sempre più coloro, che si sono separati da noi, a causa appunto degli scandali che vedevano?

6. Seconda massima capitale, e decisiva in questa materia. Tutto ciò, che obbliga i Pastori a risedere presso i loro Popoli, obbliga anche a dare ai Popoli stessi Pastori propri e Titolari, e proscrive i Vicarj Apostolici. Le cento prove impiegate dall'Illustrissimo *Caranza*, Arcivescovo di Toledo, per dimostrare che la residenza dei Prelati è di Diritto divino, sono cento argomenti che dimostrano l'insufficienza dei Vicarj Apostolici. In fatti, se m'è permesso di possedere una seconda Diocesi, e di delegarne ad un Vicario tutto il servizio, posso egualmente riposarmi sopra le cure d'un Vicario riguardo alla condotta della prima Diocesi, e dispensarmi dal risedervi. Tutti i Vescovadi sono della stessa natura; se si può governarne uno per mezzo dei Vicarj, si può governarne

(1) *La Chiesa dell' Olanda.*

narne anche due, governarne cento, e non risedere in veruno. Se per lo contrario si ha l'obbligo di risedere nella propria Diocesi, è impossibile possederne due, non essendo possibile risedere, e trovarsi nello stesso tempo in due luoghi.

Il Canone decimoquarto di Sardica non permette loro d'esentarsi per più di tre settimane (1). Ed il ventesimo forma la stessa Legge riguardo ai Preti, dando loro per regola e per modello la Legge stabilita per i Vescovi (2). Egli è la stessa cosa che la Legge, la quale obbliga tutti i Fedeli ad assistere al divin Servizio, almeno ogni tre Do-

(1) *Memini, ait Osius; autem superiore Concilio Fratres nostros constituisse, ut si quis Laicus in ea in qua commoratur civitate tres dominicos dies, id est per tres septimanas non celebrasset conventum, Communione privaretur. Si hac erga Laicos constituta sunt, multò magis Episcopo, nec licet, nec decet, si nulla sit tamen gravis necessitas quæ detineat, ut ampliùs à suprà scriptò tempore absit ab Ecclesia sua: universi dixerunt placere sibi.* Conc. Sard. Can. XIV.

(2) *Universi dixerunt, ea tempore quae constituta sunt circa Episc. & circa has personas* (*Presbyteros*) *observari debent.* Conc. Sard. Can. XX.

Domeniche una volta, nei luoghi dove i medesimi si trovano. Se gl'uni vi sono obbligati per guidare, gli altri lo sono per esser guidati: se gli uni vi sono obbligati per istruire, gli altri lo sono per essere istruiti: e tutti insieme, così gli uni come gli altri, vi sono obbligati per prestare i loro omaggi alla Divinità. Ci limitiamo a questo solo, poichè altrimenti si formerebbe un'opera voluminosa, quanto quella di *Caranza*; ed è cosa più semplice esortare i nostri Lettori a leggere ciò che egli ha egregiamente scritto.

Ma qual ricompensa n'ebbe questo Prelato, pieno d'una, quanto eminente pietà, altrettanto vasta, e profonda erudizione? Fu fatto imputridire nelle prigioni del barbaro e fiero tribunale dell'Inquisizione; tribunale che affetta di punire, fra gli altri, i Giudaizzanti, e che giudaizza egli stesso più di quei che punisce. La cosa la più terribile della Legge Giudaica, cosa che ne costituisce la sostanza e l'essenza, è il *Morte moriatur* (sia ucciso) pronunziato contro il Peccatore: ed ecco precisamente l'essenza, ed il carattere del tribunale dell'Inquisizione, il quale per mezzo di questo terrore, fa rientrar tutti nel tremore, e timore della Legge Giudaica: la Legge Evangelica distrugge il peccato, salvando il Peccatore. Ma la Legge Giudaica non distruggeva il

pec-

peccato, se non distruggendo il Peccatore: e questo è ciò che fa esattamente l'Inquisizione, la quale ha qualche cosa anche peggiore della Legge Giudaica. Questa non condannava a morte se non i rei, mentre l'Inquisizione condanna a morte anche gli innocenti, e spesso più innocenti che rei, e fino i Santi, ed i gran Santi. *Caranza* n'era uno, e senz'ombra di peccato; pure fu ritenuto senza alcun rispetto al suo carattere Vescovile per dieci anni nelle prigioni dell'Inquisizione della Spagna, e per altri dieci in quelle dell'Inquisizione di Roma. Ecco le operazioni di quel tribunale della Corte Romana, chiamato il S. Uffizio: „ *Bartolommeo Caranza*, Arcivescovo di „ Toledo, che non potè esser sottratto ai „ processi del S. Uffizio e ad una schia„ vitù di più di sedici anni, nè dalla san„ tità dei suoi costumi, nè dall'eminenza „ della sua erudizione, nè dalla purità del„ la sua dottrina, nè dalla sua dignità di „ Primate della Spagna, nè finalmente dal„ le sollecitazioni stesse dei Padri del Con„ cilio di Trento, che ne assunsero la di„ fesa. „ In questi termini si esprime il Padre *Touron* nella Storia del suo Ordine di *S. Domenico*. Come mai questo Concilio Ecumenico, superiore a tutti, non fulminò un Tribunale così mostruoso? Perchè

non lo soppresse per sempre? Il Concilio suddetto, veramente Ecumenico in se medesimo, non era totalmente libero, e non poteva sempre fare ciò che voleva. Senza libertà non si può agire. Dopo questa digressione, riassumiamo il nostro oggetto.

Sembra forse cosa uniforme all'Istituzione Divina, o autorizzata dalla pratica degli Apostoli, (pratica che equivale ad una Legge), approvata dalla tradizione dei Santi Padri, decretata dalle definizioni dei Concilj, ordinata dai Sacri Canoni, adottata finalmente dalla ragione e dal buon senso, che quei Vescovi, in cui si riuniscono al carattere le prerogative di un alta nascita, facciano esercitare le funzioni del loro Vescovado da uomini, cui si dà il nome di Vescovi Suffraganei, e che non sono molto dissimili ai Vicarj Apostolici? Questi sono i Vicarj dei sublimi, e potenti Signori Vescovi, come i Vicarj Apostolici sono Vicarj del Vescovo di Roma, il quale gli impiega per verità in Diocesi diverse da quelle di Roma, ma da esso riguardate come di sua appartenenza, lo che significa lo stesso.

Prima però di terminare la nostra questione ci si fa innanzi un intoppo, che contiene una stravagante assurdità. Questi Vicarj Apostolici, o Vescovi Suffraganei, avendo il carattere Vescovile, sono anche essi

Suc-

Succeſſori degl'Apoſtoli, come lo ſono i Veſcovi ai quali i medeſimi ſervono; ed ecco l'aſſurdità! Ciò vuol dire, che quei Prelati, gran Signori, debbono eſſer ſerviti dai Succeſſori degli Apoſtoli, da Apoſtoli, da Uomini che ſono, non già Vicarj Apoſtolici, ma eſſenzialmente Vicarj di G. C. al pari di loro e più di loro, eſſendolo per il proprio carattere, e per le loro fatiche Apoſtoliche dalle quali eſſi ſi diſpenſano; ciò vuol dire, che biſogna, che il Figlio di Dio rappreſentato ne' ſuoi Vicarj laborioſi ſerva ai ſuoi Vicarj indolenti o voluttuoſi, ovvero voluttuoſi ed indolenti inſieme, Vicarj inutili e più che inutili, il deſtino, e la ricompenſa dei quali è chiaramente indicata nel Vangelo! Coloro, che conſentono a ſervirli ſotto tali condizioni, facciano ſeria refleſſione al peſo, che s'aſſumano. Queſta è un'opera che non ſi può eſeguire ſenza l'egual concorſo dei due operanti, di modo che quello che ſerve, e quello che è ſervito, concorrono a produrre la ſteſſa aſſurdità. Se fra coloro, che preſtano tal ſervizio, ſi trovano uomini di vero merito, e riſpettabili per la loro virtù, ciò avviene, perchè i medeſimi agiſcono per mire affatto diverſe, la diſcuſſione delle quali ci condurrebbe troppo lungi. Baſti dire, che queſte ſono eccezioni pericoloſe, le quali non

 poſſo-

possono indebolire la Legge, non che divenir Leggi esse stesse. Sono effetti straordinarj, i quali servono a dimostrare che Dio è superiore a tutte le iniquità degl'uomini, e che tutte le tempeste del Mondo unite contro il Signore e contro il di lui Cristo non possono mai impedirgli di salvare i suoi Eletti. Guai a quelli che non cospireranno a questa salvezza, se non come *Giuda Iscariote!*

8. Chi fu, che introdusse i Corevescovi, i Vescovi Suffraganei, o Titolari, i Vescovi oziosi, i Vicarj Apostolici? Non furono ne G. C., nè i di lui Apostoli, nè la Chiesa in alcuna delle sue Leggi, o dei suoi Canoni. L'origine n'è adunque vergognosa, ed illegittima. „ E' lungo tempo (diceva „ *Hincmaro di Reims*,) che certi Vescovi, „ i quali volevano condurre una vita oziosa e voluttuosa, introdussero un gran scandalo nella Chiesa, ordinando i Corevescovi, ai quali davano la facoltà d'esercitare tutte le funzioni Vescovili (1); perocchè

(1) *Quidam Episcopi etiam à longe praecedentibus temporibus scandalum pro sua quiete voluptatibusque in Ecclesiam intromiserunt. ordinantes Chorepiscop. & eis, quae summis Pontificibus conveniunt, agere permittentes.* Hinc. Remens. Ep. 45. Cap. 16.

„ chè n'avevano dato loro il carattere per
„ mezzo dell'Ordinazione. „ Tuttociò fu
proibito, profcritto, ed abolito dai Capitolari
dei noftri Regi (1), cioè dai Decreti
fatti nell'Adunanze, che erano Concilj nazionali,
non meno che radunanza della Nazione.
I Vicarj Apoftolici, e quelli degl'
altri principali Prelati, Vicarj detti Suffraganei,
non fono in foftanza, fe non Corevefcovi,
decorati del carattere Vefcovile
che gli diftingueva da una moltitudine d'altri,
i quali non erano fe non femplici Preti,
come i Vicarj Generali dei noftri Vefcovi.

9. Tuttociò, ripeto, fu abolito, e fi fa riforgere
fotto nomi diverfi, Vefcovi Suffraganei,
Vefcovi Titolarj, Vicarj Apoftolici,
Vefcovi *in partibus Infidelium*. La Chiefa ha
fempre proibito d'ordinare i Vefcovi fenza
dar loro nel medefimo tempo un popolo
a regolare, una greggia, di cui effi fieno
i propri, e veri Paftori. Che fanno gli
uomini per avere al loro foldo un fervitore
Vefcovo? Si dà a quefto Vefcovo un
Popolo, come vuole la Chiefa fecondo l'Iftituzione
Divina, ma un Popolo, che ei non
vedrà mai, che non ha intenzione di vedere,

(1) *Carolus Magnus in Capitulari*, anni 799.
num. 1.

re, che i di lui Consacratori non hanno intenzione che ei veda, e che gli è impossibile di governare qualora almeno non voglia soffrire il martirio, cosa la più lontana dai di lui pensieri. Ciò vuol dire, che gli si dà un Popolo, che sussiste effettivamente in se stesso, ma meramente ideale per il nuovo Vescovo, in sostanza gli si dà un titolo illusorio. Dio lo vede, e tace; ma gli uomini non possono impunemente beffarsi di lui: presto, o tardi ei manifesterà il suo sdegno, *Deus non irridetur*. Questo Vescovo *in partibus* ha adunque un Popolo, e non lo ha: gli si dà un Popolo, che non si ha la facoltà di dargli; e ciò si fa espressamente, perchè egli non possa risedervi sebbene vi sia obbligato dalla natura della cosa. Per lo contrario però governa un Popolo che non è suo; ma che ha un Grande, il quale non lo governa, e di cui egli è Vicario Generale.

Non è ordinato in sostanza, se non per governare questo Popolo, che gli è straniero, e che ha un'altro Vescovo; egli, i di lui Consacratori, il Grande che lo chiede, ed il Papa che presiede a tutte queste operazioni non hanno altro disegno, o altra mira. A lui dunque appartiene questo Popolo, giacchè egli è ordinato per esso. La sostanza è questa, secondo la definizione della

la cosa, cioè, secondo la natura, secondo la ragione, e secondo la realità. In conseguenza, se nell'effetto non si preferisse l'assurdità al buon senso, quel Gran Signore, in vece d'avere un ajuto, perderebbe un immenso Vescovado, perderebbe tutto; è convenuto adunque fare una cosa mostruosa. Sotto qual titolo questo Gran Signore possiede un tal Popolo? Perchè è stato ordinato per esso. Ma il Vicario è stato altresì ordinato per il Popolo medesimo; egli v'ha adunque in sostanza, ed effettivamente, lo stesso titolo. Si può anche dire che n'abbia uno più solido, come quegli, che è stato ordinato per il governo reale ed effettivo di quel Popolo, vale a dire, che n'è il Vescovo effettivo. L'altro non è stato ordinato se non per godere dell' entrate, cioè, non è che un Vescovo senza titolo, che è quanto si può dire di più moderato. Egli è un Vescovo Commendatario simile ai nostri Abbati Commendatarj.

Ecco una Chiesa, che ha effettivamente nel medesimo tempo due Vescovi, contro un' altra disposizione dei sagri Canoni, e contro la natura della cosa. E' dessa una donna, che ha due mariti, lo che è peggiore della Poligamia. L'uno è Vescovo per l'onore e per il lucro; l'altro lo è per la fatica. L'uno non si dà cura del Popolo, di cui è in-

è incaricato; l'altro regola un Popolo, che non è suo. Questo dall'altra parte, governa il Popolo d'un'altro, e non governa il suo, cioè, il Popolo del suo titolo presso gl' Infedeli, che non ha desiderio d'andare a convertire. Quando saranno legittimate tutte queste assurdità, tutte queste contradizioni, tutti questi mostri, si potranno legittimare i Vicarj Apostolici, e condannare le Chiese che gli ricusano, specialmente quelle, che hanno sempre avuti Vescovi proprj ed in titolo (1).

Da tali principj risulta, che i Vescovi, i quali faticano nei Regni della Cina, della Concincina, di Siam, del Tonquin, del Malabar ec. colla denominazione di Vicarj Apostolici, sono realmente, e per natura della cosa Vescovi propri di quei Paesi, ed hanno tutti i diritti annessi a tal qualità.

10. Si trova forse maggior ragione, regola, e giustizia in un'infinità d'altri Vescovi, men potenti secondo il Mondo, i quali pensano a tutt'altro, che al governo della loro Diocesi, riposandosi sopra alcuni Vicarj Generali? Si accordi, che risedendo continuamente, e governando tutto da se stessi, si facciano ajutare dai Vicarj a sostenere

(1) *La Chiesa dell'Olanda ha sempre avuti Vescovi propri, ed in titolo.*

nere un peſo, da cui ſono oppreſſi: che ſenza riſparmiarſi, e ſodisfacendo a tutti i doveri della loro carica, dividano con altri una fatica, di cui riſervano la maggior parte per ſe ſteſſi: che ſi ſervano per gli affari correnti di qualche dotta ed eſperimentata perſona, ſopra tutto ſe la medeſima è preſa dal Clero e col piacere di queſto, alla quale dieno il titolo di Vicario Generale: che abbiano preſſo di ſe molti giovani Sacerdoti per formarli a poco a poco alle funzioni Apoſtoliche con i loro eſempi, con i loro diſcorſi, con i loro inſegnamenti, ſopra tutto facendoli entrare e parlare in tutti i Conſigli. Nulla ſi trova in tuttociò, che meriti biaſimo; tutto è lodevole, e ſecondo l'ordine. Ma che un Veſcovo, quaſi ſempre aſſente, aſpirando ad occupazioni affatto aliene dalla condotta del ſuo Popolo, abbandoni la ſua Dioceſi, e ne addoſſi il peſo a Vicarj Generali, giovani ſenz' eſperienza, forſe ſenza ſcienza, qualora anche non ſiano uomini di piaceri: che ponga alla loro teſta un uomo laborioſo per inclinazione e per biſogno, a fine di dirigerli nel governo, e d'inſegnar loro inutilmente una coſa, di cui i medeſimi ſi diſpenſeranno come gli altri quando ſaranno Veſcovi, domandiamo, ſe ſi può approvarlo, e ſe un Popolo è regolato bene e ſufficientemente da un nume-

numero di Vicarj Generali onorarj, assistiti da un Vicario generale mercenario? Tutta l'antichità lo condanna, allorchè prescrive ai Vescovi sotto le più gravi pene una residenza continua e personale, allorchè proibisce loro di portarsi alla Corte anche per affari importanti delle loro Chiese, imponendo loro di spedirvi un Diacono (1), e di

---

(1) Can. Sard. VIII. *Si vobis ergo Fratres Charissimi, placet, decernite ne Episcopi ad comitatum (alla Corte) accedant, nisi forte hi, qui Religiosi Imperatoris litteris vel invitati, vel vocati fuerint. Sed quoniam saepè contingit ut ad misericordiam Ecclesiae confugiant qui injuria patiuntur, aut qui &c.... subveniendum est his, & sine dubitatione petenda indulgentia &c.*

Can. Sard. IX. *Hoc quoque providentia vestra tractare debet.... Quicumque ergo, quales superius memoravimus, preces habuerint, vel acceperint, per Diaconum suum mittant &c.*

Can. Sard. X. *Qui verò Romam venerint... Sanctissimo Fratri & Co Episcopo nostro Romanae Ecclesiae preces quas habent tradant: ut & ipse priùs examinet si honestae & justae sunt, & praeter diligentiam atque sollicitudinem, ut ad comitatum proferantur.*

Can.

e di ordinarlo qualora non vi sia, ed altre disposizioni consimili; per ragion d' esempio, non permettendo loro d' allontanarsi per più di tre settimane, come oggi non si permette ai Preti, che hanno cura d'anime. La legge è la stessa per tutti i Ministri, sì del primo che del secondo ordine. Si loderebbe oggi un Curato, che presente o assente si riposasse di tutte le sue incumbenze sopra i suoi Vicarj, o che assen-

Can. Sard. XI. *Scimus enim & ipsi saepissimè propter paucorum impudentiam Religiosum Sacerdotale nomen fuisse reprehensum. Si igitur aliquis contra omnium sententiam nisus voluerit ambitione magis placere quam Deo, is debet scire causis redditis, honorem dignitatemque se amissurum, quod ità demum compleri poterit, si unusquisque nostrum, qui in Canali (per istrada) constitutus est, cum progredientem Episcopum viderit, inquirat transitum ejus, causas videat, quo tendat agnoscat, & si quidem eum invenerit ire ad comitatum, requirat, & illud, quod superius comprehensum est.... Si vero.... propter desideria, & ambitiones ad comitatum pergat, nec in literis ejus subscribatur, neque in Comunionem recipiatur.... Universi dixerunt honestum esse, & placere sibi hanc constitutionem.*

assentandosi per tutta la settimana, non tornasse se non nelle Domeniche, e nelle Feste? Tutti gli Ordini Sinodali del Mondo lo condannano; lo che vuol dire, che tutto il Mondo Cristiano, tutta la Chiesa universale giudica che il governo dei Vicarj è insufficiente, ed una sorgente di disordini. Or ciò, che riguarda un Vicario, riguarda tutti i Vicarj: questi sono tutti della stessa natura, Vicarj di Curati, Vicarj di Vescovi, Vicarj del Papa, Vicarj Vescovi, Vicarj non Vescovi, tutti sono ravvolti nella medesima censura, colla differenza che quanto l'oggetto è più grande, tanto più grande è il vizio. In conseguenza, quando la Chiesa potrà approvare, che i Curati si riposino del governo delle loro Parrocchie sopra i Vicarj, si potrà forse approvare il governo dei Vicarj Apostolici. In che consisterebbe adunque il delitto d'una Chiesa, che non volesse tali Vicarj? Per l'appunto, nel far lo stesso, che ha sempre fatto la Chiesa universale in tutti i secoli, dai primi tempi fino ai nostri giorni (1).

Da ciò che diciamo è facile di vedere, che la facoltà di governar Chiese o Missioni per mezzo di Vicarj Apostolici non entra

---

(1) *Tale è il delitto della Chiesa dell' Olanda agl' occhi di quella di Roma.*

tra punto fra i Diritti e fra le Prerogative del Primato, ne è compresa nell' idea di ciò che costituisce la S. Sede.

Vedesi ancora con più forte ragione, che le Congregazioni Romane non possono aver diritto d'inviare Vicarj Apostolici in quelli, che oggi si chiamano, paesi di Missioni, di esercitarvi in nome del Papa un immediata giurisdizione, e di regolarvi tutto per mezzo dei loro Decreti; perocchè tali Congregazioni, qualunque vantaggiosa idea si voglia formarne, non possono avere una potestà maggiore di quella della stessa S. Sede, e non sono in istato di rappresentarla sufficientemente. Non essendo la S. Sede altro che la Chiesa che ha per Capo e per proprio Vescovo il Successore di *S. Pietro*, le Congregazioni Romane non possono essere la stessa cosa che la S. Sede, perocchè evidentemente non sono questa Chiesa intiera, ed i Decreti che n'emanano non possono essere in se stessi Decreti della S. Sede, quando ancora fossero decorati del nome del Papa, e formati da lui medesimo alla testa delle sue Congregazioni. Queste possono comporre quella, che si chiama, Corte di Roma, Corte Ecclesiastica; ed i loro Decreti sono Decreti della Corte di Roma. E' facile adesso giudicare del loro valore, e distinguere ciò che viene dalla S. Sede da ciò che non ne viene; e quan-

quando anche si verificasse che i Decreti venissero effettivamente dalla S. Sede, bisognarebbe altresì riflettere, che, quantunque sieno d'un gran peso, non sono con tutto ciò infallibili e paragonabili, nè con quelli dei Concilj Eucumenici, nè con tutti gl'antichi Canoni consacrati dalla venerazione di tutta la terra e di tutti i secoli. Non faremo l'applicazione di tutti questi principj, e di tutte le loro conseguenze a verun Decreto. Tutti ormai sono nel caso di farla, di valutare a giusto prezzo un infinità di Decreti da alcuni secoli a questa parte, e d'agire in conseguenza.

Fine della Prima Parte.